SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 16

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 21 gennaio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 29 dicembre 2004, n. **323.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Zagabria il 21 maggio 2002.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Zagabria il 21 maggio 2002.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 22.760 euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA PER LA PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia, di seguito denominati Parti Contraenti;

Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano i loro rispettivi interessi economici, fiscali, commerciali, sociali, culturali, industriali ed agricoli;

Convinti che la lotta contro tali infrazioni può essere resa più efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni Doganali;

Considerando che è importante assicurare la esatta determinazione dei dazi e delle tasse riscosse all'importazione o all'esportazione e la corretta adozione di misure di divieto, restrizione e controllo, queste ultime comprendenti anche quelle sul rispetto della normativa sulla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica;

Considerando il bisogno di agevolare gli scambi commerciali regolari;

Considerando che il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la società;

Tenuto conto della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, comprese quelle elencate negli allegati alla citata Convenzione;

Tenuto conto della Raccomandazione del Consiglio di Cooperazione Doganale sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953;

hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I

Definizioni

Art. 1.

Ai fini del presente Accordo si intende per:

a) «legislazione doganale», l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabile dalle due Amministrazioni Doganali e relative:

1. all'importazione, all'esportazione, al transito ed al deposito delle merci e dei capitali, ivi compresi i mezzi di pagamento;

2. alla riscossione, alla garanzia ed alla restituzione di diritti e tasse all'importazione e all'esportazione;

3. alle misure di divieto, restrizione e controllo, compresa la normativa di controllo sugli scambi;

4. alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope;

b) «Amministrazioni Doganali», l'Amministrazione doganale italiana ivi compresa la Guardia di

Finanza, per la Repubblica italiana e il Ministero delle finanze - Direzione Dogane per la Repubblica di Croazia, competenti per l'applicazione delle disposizioni previste alla precedente lettera *a)* del presente Accordo;

c) «infrazione doganale», ogni violazione o tentativo di violazione alla legislazione doganale;

d) «diritti e tasse all'importazione e all'esportazione», i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse o imposizioni varie, gravanti sulle merci, che vengono percepiti all'importazione e all'esportazione ivi compresi, per la Repubblica italiana, i diritti e le tasse all'importazione o all'esportazione istituiti dai competenti organi dell'Unione europea;

e) «persona», ogni persona fisica o giuridica;

f) «dati personali», ogni informazione riferita ad un individuo identificato o identificabile;

g) «stupefacenti e sostanze psicotrope» tutti i prodotti elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, comprese quelli di cui agli Allegati alla citata Convenzione;

h) «consegna controllata», il metodo che consente il passaggio sul territorio dello Stato di ciascuna delle Parti Contraenti di merci di cui si sappia o si sospetti essere oggetto di traffico illecito, sotto il controllo delle Autorità competenti delle Parti Contraenti allo scopo di identificare persone coinvolte in infrazioni.

CAPITOLO II

Campo di applicazione dell'Accordo

Art. 2.

1. Le Parti Contraenti, per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano mutua assistenza alle condizioni stabilite dal presente Accordo, ai fini della corretta applicazione della legislazione doganale e della prevenzione, ricerca e repressione delle infrazioni doganali.

2. Nel quadro del presente Accordo, tutta l'assistenza viene fornita da ciascuna Parte Contraente in conformità alle disposizioni legali ed amministrative in essa vigenti e nei limiti della competenza e dei mezzi di cui dispone la propria Amministrazione doganale.

3. Il presente Accordo è limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti Contraenti; le disposizioni in esso contenute non potranno far sorgere da parte di alcun soggetto privato il diritto di ottenere, sopprimere od escludere mezzi di prova o di impedire l'esecuzione di una richiesta.

CAPITOLO III

Campo di applicazione dell'assistenza

Art. 3.

1. Le Amministrazioni Doganali si comunicano reciprocamente, su domanda o di propria iniziativa, le informazioni e i documenti che possono contribuire ad assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale e la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali.

2. Allorquando un'Amministrazione doganale procede ad una indagine per conto di un'altra Amministrazione doganale, essa si comporta come se operasse per conto proprio o dietro richiesta di un'altra Autorità nazionale.

Art. 4.

1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulla legislazione e le procedure doganali applicabili in quella Parte Contraente alle indagini relative ad un'infrazione doganale.

2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica, su richiesta o di sua iniziativa, tutte le informazioni di cui dispone in relazione a:

a) modifiche sostanziali alla legislazione doganale;

b) nuove tecniche per l'applicazione della legislazione doganale delle quali sia stata provata l'efficacia;

c) nuove tendenze in materia di infrazioni doganali, e strumenti o metodi impiegati per commetterle.

Art. 5.

Le Amministrazioni Doganali in conformità alle rispettive disposizioni legislative e amministrative nazionali si assistono reciprocamente in merito ai procedimenti di sequestro, congelamento o confisca di beni, proventi e mezzi coinvolti in infrazioni.

Art. 6.

Le Amministrazioni Doganali si forniscono reciprocamente assistenza tecnica in materia doganale attraverso:

a) lo scambio di funzionari allo scopo di incrementare la conoscenza delle rispettive tecniche doganali;

b) la formazione e l'assistenza nello sviluppo di capacità professionali specializzate dei propri funzionari;

c) scambio di esperti in materia doganale.

CAPITOLO IV

Casi di assistenza

Art. 7.

Su richiesta o di propria iniziativa, le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente le seguenti informazioni:

a) se le merci esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita siano state legalmente importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente;

b) se le merci importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente siano state legalmente esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita, ed il regime doganale nel quale le merci sono state eventualmente collocate.

Art. 8.

Le Amministrazioni Doganali delle Parti Contraenti si comunicano, su domanda e, all'occorrenza, previa indagine, nel quadro delle disposizioni legislative e

regolamentari, ogni informazione atta ad assicurare l'esatta percezione di diritti e tasse doganali, in particolare quelle per agevolare:

a) la determinazione del valore in dogana, della specie tariffaria e dell'origine delle merci;

b) l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli.

Art. 9.

Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce notizie ed informazioni ed esercita una sorveglianza speciale su:

a) le persone di cui l'Amministrazione doganale richiedente sappia o presume che abbiano commesso o sospetti che stiano commettendo un'infrazione doganale, in particolare quelle che entrano nel od escono dal territorio doganale della Parte Contraente adita;

b) le merci in transito o in deposito che sono sospettate dall'Amministrazione doganale richiedente di costituire oggetto di un traffico illecito verso il territorio doganale della Parte Contraente richiedente;

c) i mezzi di trasporto sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente;

d) i locali sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere impiegati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente.

Art. 10.

1. Le Amministrazioni Doganali si comunicano reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni circa le transazioni effettuate o progettate che costituiscono o sembrano costituire una infrazione doganale.

2. Nei casi gravi che possono nuocere seriamente all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o ad ogni altro interesse vitale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente fornisce, ove possibile, notizie ed informazioni di propria iniziativa.

Art. 11.

Su richiesta e in conformità alla legislazione in vigore nel territorio della Parte Contraente adita, l'Amministrazione doganale adita invia e notifica o richiede alle Autorità competenti di notificare alla persona interessata, domiciliata o residente nel suo territorio, tutti i documenti e le decisioni previste nell'ambito del presente Accordo e che vengono emanate dall'Amministrazione Doganale richiedente.

Art. 12.

Le Amministrazioni Doganali possono, attraverso mutue intese e conformemente alle rispettive legislazioni ed ai regolamenti nazionali applicabili, ricorrere al metodo delle consegne controllate di merci intatte, rimosse o sostituite interamente od in parte.

CAPITOLO V

Comunicazione ed esecuzione delle richieste

Art. 13.

1. L'assistenza prevista dal presente Accordo, è scambiata direttamente tra le Amministrazioni Doganali.

2. Le richieste d'assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono presentate per iscritto e devono essere accompagnate da ogni documento ritenuto utile. Quando le circostanze lo esigano, le richieste possono anche essere formulate oralmente. In tal caso esse devono essere confermate per iscritto e senza indugio.

3. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 2 di questo articolo, devono comprendere le indicazioni qui di seguito elencate:

a) il nome dell'Amministrazione doganale che fa la richiesta;

b) l'oggetto ed i motivi della richiesta;

c) un breve resoconto della questione, degli elementi giuridici e della natura del procedimento;

d) il nome e l'indirizzo delle parti coinvolte nel procedimento, se conosciuti.

4. La richiesta di seguire una particolare procedura formulata da una delle Amministrazioni doganali, viene soddisfatta dall'altra Parte Contraente, purché in conformità e nel rispetto delle disposizioni legislative ed amministrative della Parte Contraente adita.

5. Le informazioni e le notizie di cui al presente Accordo sono comunicate ai funzionari designati a tal fine particolare da ciascuna Amministrazione doganale. Conformemente al paragrafo 2 dell'art. 23 del presente Accordo, un elenco di detti funzionari viene comunicato dall'Amministrazione doganale di ciascuna Parte Contraente a quella dell'altra Parte Contraente.

Art. 14.

1. Se un'Amministrazione Doganale lo richieda, l'altra Amministrazione Doganale avvia indagini su operazioni che sono, o sembrano essere, contrarie alla legislazione doganale vigente sul territorio dello Stato dell'Amministrazione Doganale richiedente, provvedendo poi a trasmettere gli esiti di tali indagini all'Amministrazione Doganale richiedente.

2. Queste indagini vengono condotte conformemente alla normativa in vigore sul territorio dello Stato dell'Amministrazione Doganale adita. Quest'ultima procede come se stesse agendo per proprio conto.

3. Nel caso in cui l'Amministrazione Doganale adita non fosse idonea ad adempiere alla richiesta essa provvede prontamente a trasmetterla all'Amministrazione competente chiedendone contemporaneamente la cooperazione.

Art. 15.

1. Su richiesta scritta, al fine di indagare su una infrazione doganale, funzionari all'uopo designati dalla Amministrazione doganale richiedente possono, con l'autorizzazione dell'Amministrazione doganale adita e alle condizioni eventualmente imposte da quest'ultima:

a) consultare negli uffici dell'Amministrazione doganale adita documenti, dossier ed altri dati pertinenti allo scopo di estrarne informazioni concernenti quella infrazione doganale;

b) procurarsi copie di questi documenti, dossier ed altri dati pertinenti concernenti quella infrazione doganale;

c) assistere alle indagini effettuate dall'Amministrazione doganale adita sul territorio doganale della Parte Contraente adita, ed utili all'Amministrazione doganale richiedente.

2. Quando, alle condizioni previste al paragrafo 1 del presente articolo, i funzionari dell'Amministrazione doganale richiedente siano presenti sul territorio dell'altra Parte Contraente, essi devono essere in grado in ogni momento di fornire la prova del loro mandato.

3. Essi beneficiano sul posto della stessa protezione ed assistenza accordate ai funzionari doganali dell'altra Parte Contraente dalla legislazione in vigore sul territorio di quest'ultima e sono responsabili di ogni infrazione eventualmente commessa.

CAPITOLO VI
Documenti ed informazioni

Art. 16.

1. Ciascuna Amministrazione Doganale, di propria iniziativa o dietro richiesta, fornisce all'altra rapporti, mezzi di prova documentali o copie autenticate di documenti, con tutte le informazioni disponibili su attività, portate a termine o pianificate, che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione sul territorio dello Stato dell'altra Amministrazione Doganale.

2. I documenti di cui al presente Accordo possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per lo stesso scopo. Tutto il materiale necessario per l'interpretazione e l'utilizzo delle informazioni dovrebbe essere fornito contemporaneamente.

3. I dossier ed i documenti sono richiesti in originale solo nei casi in cui le copie autenticate si rivelassero insufficienti.

4. I dossier ed i documenti in originale ricevuti in applicazione del presente Accordo devono essere restituiti al più presto.

CAPITOLO VII
Ufficiali di collegamento, esperti e testimoni

Art. 17.

1. Le Amministrazioni Doganali delle Parti Contraenti possono reciprocamente accordarsi su scambi di Ufficiali di collegamento, per periodi limitati, secondo modalità accettate da entrambe.

2. Al fine di promuovere la cooperazione tra le due Amministrazioni doganali, l'Ufficiale di collegamento, su richiesta e con l'autorizzazione dell'altra Parte Contraente, può essere incaricato di svolgere i seguenti compiti:

a) agevolare e accelerare lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni doganali, anche attraverso sistemi satellitari le cui modalità operative saranno concordate tra le Parti;

b) fornire assistenza nelle investigazioni riguardanti l'Amministrazione doganale rappresentata;

c) partecipare alla preparazione di richieste di assistenza;

d) fornire consulenza e assistenza all'Amministrazione doganale ospitante nella preparazione e nello svolgimento di operazioni alle frontiere;

e) qualsiasi altro compito reciprocamente concordato tra le due Amministrazioni doganali.

3. Le Amministrazioni Doganali delle Parti Contraenti stabiliscono su base bilaterale il mandato e la sede degli Ufficiali di collegamento.

4. Sulla base di una comunicazione ufficiale della Parte Contraente richiedente, corredata del *curriculum vitae* della persona incaricata di agire come Ufficiale di collegamento, la Parte Contraente ospitante rilascia un documento, contenente i dati personali dell'Ufficiale, che lo autorizza a svolgere, nel territorio stesso della Parte Contraente ospitante, le funzioni indicate al precedente paragrafo 3.

Gli Ufficiali di collegamento, sul territorio della Parte Contraente debbono essere in grado di produrre in ogni momento il documento di cui sopra.

5. Gli Ufficiali di collegamento nella Parte Contraente ospitante beneficiano, sul territorio di quest'ultima, della stessa protezione ed assistenza prevista dalla legislazione nazionale per gli Ufficiali doganali.

Sono da ritenersi responsabili di qualsiasi violazione commessa fuori servizio.

Art. 18.

1. Su richiesta di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente autorizza i propri funzionari a deporre, in qualità di testimoni o esperti, nei procedimenti giudiziari o amministrativi relativi a infrazioni doganali perseguite nel territorio della Parte Contraente richiedente e a produrre prove delle stesse, necessarie per i detti procedimenti. Tali funzionari deporranno in relazione a fatti da loro constatati nell'esercizio delle proprie funzioni. La richiesta di comparizione deve precisare con chiarezza in quale causa e in che qualità l'agente dovrà deporre.

2. L'Amministrazione doganale della Parte Contraente che accetta la richiesta precisa, se del caso, nell'autorizzazione che essa rilascia i limiti entro i quali i propri funzionari possono deporre.

CAPITOLO VIII
Utilizzazione delle informazioni e dei documenti e protezione

Art. 19.

1. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti nel quadro dell'assistenza amministrativa possono essere usati in procedimenti civili, penali ed amministrativi, alle condizioni stabilite dalle rispettive legislazioni vigenti in materia, unicamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.

2. Tali informazioni, comunicazioni e documenti possono essere comunicati ad organi governativi diversi da quelli previsti dai presente Accordo soltanto se l'Amministrazione doganale che li ha forniti vi acconsente espressamente e sempre che la legislazione propria dell'Amministrazione che li ha ricevuti non vieti tale comunicazione.

3. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo non si applicano alle informazioni su violazioni riguardanti sostanze narcotiche e psicotrope. Tali informazioni possono essere comunicate alle altre Autorità che sono direttamente impegnate nella lotta al traffico illecito di droga.

4. In ragione degli obblighi che derivano all'Italia dalla sua appartenenza all'Unione europea, le disposizioni del paragrafo 2 non ostano, tuttavia, a che le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti possano, quando vi sia la necessità, essere trasmessi alla Commissione europea ed agli altri Stati membri dell'Unione stessa.

5. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti di cui l'Amministrazione doganale della Parte Contraente richiedente dispone, in applicazione del presente Accordo, godono della stessa protezione accordata dalla legge nazionale di questa Parte Contraente ai documenti ed alle informazioni della stessa natura.

Art. 20.

Allorquando dei dati personali vengano forniti in conformità a quest'Accordo, le Parti Contraenti assicurano loro un livello di protezione almeno equivalente a quello che scaturisce dall'attuazione dei principi enunciati nell'Allegato al presente Accordo e che costituisce parte integrante di quest'ultimo.

CAPITOLO IX

Eccezioni

Art. 21.

1. L'assistenza prevista dal presente Accordo può essere rifiutata quando questa è di natura tale da pregiudicare la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico od altri interessi nazionali vitali di una Parte Contraente, quando implichi la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale, oppure si riveli incompatibile con le disposizioni legislative ed amministrative applicate da questa Parte Contraente.

2. Qualora l'Amministrazione doganale richiedente non fosse in grado di soddisfare una richiesta di natura analoga che potrebbe esserle inoltrata dall'Amministrazione doganale adita, essa ne dà menzione nella propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di tale richiesta è a discrezione dell'Amministrazione doganale adita.

3. L'assistenza può essere differita dall'Amministrazione doganale adita quando essa interferisca con indagini o con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso. In questo caso, l'Amministrazione doganale adita consulta l'Amministrazione doganale richiedente per stabilire se l'assistenza può essere fornita alle condizioni dalla prima eventualmente stabilite.

4. Il rifiuto o il differimento dell'assistenza devono essere motivati.

CAPITOLO X

Costi

Art. 22.

1. Le Amministrazioni Doganali rinunciano ad ogni rivendicazione per il rimborso delle spese originate dall'applicazione del presente Accordo, fatta eccezione delle spese e delle indennità versate agli esperti ed ai testimoni, nonché dei costi degli interpreti e dei traduttori, quando questi non siano funzionari dello Stato, che devono essere a carico dell'Amministrazione doganale richiedente.

2. Qualora per dar seguito alla richiesta debbano essere sostenute spese elevate e non usuali, le Parti Contraenti determinano di concerto le condizioni per soddisfare la richiesta, come pure le modalità di presa in carico di queste spese.

CAPITOLO XI

Applicazione dell'Accordo

Art. 23.

1. Le Amministrazioni Doganali dispongono affinché i funzionari dei loro servizi incaricati d'individuare o di perseguire le infrazioni doganali siano in contatto personale e diretto.

2. Le Amministrazioni Doganali stabiliscono delle disposizioni dettagliate per agevolare l'applicazione del presente Accordo.

3. Viene istituita una Commissione mista italo-croata, composta dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane ed il Direttore Generale del Ministero delle finanze - Direzione Dogane o dai loro Rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità, previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione, per seguire l'evoluzione del presente Accordo nonché per ricercare le soluzioni agli eventuali problemi che dovessero sorgere.

4. Le dispute per le quali non vengano trovate soluzioni sono regolate per via diplomatica.

CAPITOLO XII

Applicazione

Art. 24.

Il presente Accordo è applicabile ai territori doganali delle due Parti Contraenti così come essi sono definiti dalle rispettive disposizioni legislative ed amministrative.

CAPITOLO XIII

Entrata in vigore e denuncia

Art. 25.

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si sono notificate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne per l'entrata in vigore.

Alla data di entrata in vigore del presente Accordo, cesserà di essere applicato nelle relazioni tra le due Parti Contraenti l'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione e la repressione delle frodi doganali tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale Socialista di Jugoslavia, firmato a Belgrado il 10 novembre 1965.

Art. 26.

Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti Contraenti può denunciarlo in qualsiasi momento con notifica per via diplomatica.

Il presente Accordo cesserà di essere applicato tre mesi dopo la notifica della denuncia.

I procedimenti in corso saranno in ogni caso completati secondo le disposizioni del presente Accordo.

Art. 27.

Su richiesta di una delle Amministrazioni doganali o alla scadenza di un termine di cinque anni dalla data d'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti Contraenti si riuniscono al fine di esaminarlo, salvo se esse si notifichino l'un l'altra per iscritto che quest'esame non è necessario.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Zagabria il 21 maggio 2002, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, croata e inglese. In caso di divergenza d'interpretazione prevale il testo inglese.

Per il Governo della Repubblica italiana	Per il Governo della Repubblica di Croazia
....	....

ALLEGATO

PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali che sono stati oggetto di procedura informatizzata dovranno essere:

a) ottenuti ed elaborati legalmente;

b) registrati per scopi specifici e legittimi e non usati in modo incompatibile con tali scopi;

c) appropriati, pertinenti e non eccessivi, in relazione ai fini per i quali sono stati acquisiti;

d) accurati e, quando necessario, aggiornati;

e) conservati in maniera che sia possibile identificare i soggetti cui gli stessi si riferiscono, per un lasso di tempo che non ecceda quello richiesto per gli scopi per i quali sono stati immagazzinati.

2. I dati personali che forniscono informazioni di carattere razziale, le opinioni politiche o religiose o di altre credenze, così come quelli che vertono sulla salute o sulla vita sessuale di chicchessia, non possono essere oggetto di procedura informatizzata, salvo se la legislazione nazionale consente sufficienti garanzie. Queste disposizioni si applicano ugualmente ai dati personali relativi a condanne penali.

3. Misure di sicurezza adeguate dovranno essere adottate affinché i dati personali registrati nelle schede informatiche, siano protetti contro distruzioni non autorizzate o perdite accidentali e contro qualsiasi accesso, modifica o diffusione non autorizzati.

4. Qualsiasi persona dovrà avere la possibilità:

a) di conoscere se dei dati personali che la riguardano, siano contenuti in uno schedario informatizzato, gli scopi per i quali siano principalmente utilizzati e le coordinate della persona responsabile di tale schedario;

b) di ottenere ad intervalli ragionevoli e senza indugio o spese eccessive, la conferma dell'eventuale esistenza di uno schedario informatizzato contenente dati personali che la riguardano, e la comunicazione di tali dati in una forma comprensibile;

c) di ottenere, secondo i casi, la rettifica o la cancellazione di quei dati che siano stati elaborati contrariamente alle disposizioni previste dalla legislazione nazionale relativa all'applicazione dei principi fondamentali che figurano ai paragrafi 1 e 2 del presente Allegato;

d) di disporre di mezzi di ricorso nel caso in cui non sia stato dato seguito ad una richiesta, secondo i casi, di comunicazione, di rettifica o di cancellazione di cui alle precedenti lettere *b)* e *c)*.

5.1 Non si può derogare alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente Allegato, salvo nei seguenti casi.

5.2 Si può derogare alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente Allegato qualora la legislazione della Parte Contraente lo preveda e qualora tale deroga costituisca una misura indispensabile in una società democratica e che sia volta a:

a) proteggere la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico nonché gli interessi essenziali dello Stato o a lottare contro violazioni penali;

b) proteggere le persone alle quali si riferiscono i dati in questione ovvero i diritti e la libertà altrui.

5.3 La legge può prevedere di limitare i diritti di cui al paragrafo 4, lettere *b)*, *c)* e *d)* del presente Allegato relativamente a schedari informatizzati che contengano dati personali utilizzati a fini statistici o per la ricerca scientifica qualora non vi sia rischio manifesto di attentare alla privacy delle persone alle quali si riferiscono i dati stessi.

6. Ciascuna Parte Contraente si impegna a prevedere sanzioni e mezzi di ricorso allorquando vi sia violazione delle disposizioni della legislazione nazionale concernente l'applicazione dei principi fondamentali definiti nel presente Allegato.

7. Nessuna delle disposizioni del presente Allegato deve essere interpretata nel senso di limitare o altrimenti intaccare la possibilità per una Parte Contraente di accordare alle persone alle quali si riferiscono i dati in questione, una protezione più ampia di quella prevista nel presente allegato.

ALLEGATO

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA

ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE FOR THE PREVENTION, INVESTIGATION AND REPRESSION OF CUSTOMS OFFENCES

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Croatia, hereafter referred to as the Contracting Parties,

Considering that offences against customs law are prejudicial to their economic, commercial, fiscal, social, cultural, industrial and agricultural interests;

Convinced that action against customs offences can be made effective by close co-operation between their Customs Administrations;

Considering the importance of accurate assessment of customs duties and other taxes collected at importation or exportation and of ensuring proper enforcement of measures of prohibition, restriction and control, the latter including also those on the enforcement of the legal provisions and regulations on counterfeit goods and registered trademarks;

Considering the need to facilitate legitimate trade;

Considering that narcotic drugs and psychotropic substances trafficking represents a danger for public health and society;

Having regard to the United Nations Convention on fighting against the illicit traffic of narcotic drugs and psychotropic substances of 20 December 1988, including those listed in the annexes to the aforesaid Convention;

Having regard to the Customs Co-operation Council Recommendation on Mutual Administrative Assistance of 5 December 1953;

Have agreed as follows:

CHAPTER I
Definitions

Article 1

For the purposes of this Agreement:

a) ***"customs law"*** shall mean such laws and regulations enforceable by the two Customs Administrations with respect to:

- the importation, exportation, transit and storage of goods and capitals, including means of payment;
- the collection, guarantee and rebate of duties and taxes concerning the importation and exportation;
- prohibition, restrictions and controls measures; including exchange control laws;
- the fight against illegal narcotic drugs and psychotropic substances trafficking;

b) ***"Customs Administrations"***, shall mean the Italian Customs Administration including the Guardia di Finanza for the Italian Republic and the Ministry of Finance - Customs Directorate for the Republic of Croatia which are competent for the enforcement of the provisions referred to in paragraph a) of this Agreement;

c) ***"customs offences"*** shall mean any violation or attempted violation of customs laws;

d) ***"importation and exportation duties and taxes"*** shall mean importation and exportation duties and all other duties, taxes or levies collected upon importation or exportation, including, for the Italian Republic, the duties and taxes as set forth by the competent bodies of the European Union;

e) ***"person"*** shall mean any physical human being or legal entity;

f) ***"personal data"*** shall mean any information referred to an identified or identifiable physical human being;

g) ***"narcotic drugs and psychotropic substances"*** shall mean all products listed in the United Nations Convention against the illicit traffic of narcotic drugs and psychotropic substances of 20 December 1988, including those referred to in the annexes to the aforesaid Convention;

h) ***"controlled delivery"*** shall mean the method, which allows the passage on the territory of the State of each of the Contracting Parties of goods known or suspected of illicit trafficking, under the control of the competent authorities of the Contracting Parties in order to identify the persons involved in committing offences.

CHAPTER II
Scope of the Agreement

Article 2

1. The Contracting Parties shall through their Customs Administrations afford each other administrative assistance under the terms set out in this Agreement, for the proper application of customs laws and for the prevention, investigation and repression of the customs offences.

2. All assistance under this Agreement by either Contracting Party shall be performed in accordance with its national legal and administrative provisions and within the limits of its Customs Administration's competence and available resources.

3. This Agreement is intended solely for the mutual administrative assistance between the Contracting Parties; the provisions of this Agreement shall not give rise to a right on the part of any private person to obtain, suppress or exclude any evidence or to impede the execution of a request.

CHAPTER III
Scope of assistance

Article 3

1. The Customs Administrations shall provide each other, either on request or on their own initiative, with information and intelligence, which help to ensure proper application of customs laws and the prevention, investigation and repression of customs offences.

2. Either Customs Administration shall, in making enquiries on behalf of the other Customs Administration, act as if they were being made on its own account or at the request of another authority in that Contracting Party.

Article 4

1. On request, the requested Customs Administration shall provide all information about the national customs laws and procedures relevant to enquiries relating to a customs offence.

2. Either Customs Administration shall communicate, either on request or on its own initiative, any available information relating to:

   a) substantial changes of their customs laws;

   b) new customs laws enforcement techniques which have proved their effectiveness;

   c) new trends, means or methods of committing customs offences.

Article 5

The Customs Administrations in accordance with their national legal and administrative provisions shall assist each other with respect to the proceedings including seizure or freezing or forfeiture of property, proceeds and instrumentality involved in offences.

Article 6

The Customs Administrations may provide each other technical assistance in customs matters through:

a) exchange of officers for the purpose of advancing the understanding of each other's customs techniques;

b) training and assistance in developing specialised skills of their officers;

c) exchange of experts in customs matters.

CHAPTER IV
Instances of assistance

Article 7

The Customs Administrations shall, on their own initiative or upon request, supply to each other the following information:

a) whether goods exported from the territory of the State of the requested Customs Administration have been lawfully imported into the territory of the State of the other requesting Customs Administration;

b) whether goods imported into the territory of the State of the requesting Customs Administration have been lawfully exported from the territory of the State of the requested Customs Administration, and the customs procedure, if any, under which the goods had been placed.

Article 8

In the context of the legal and regulatory provisions, the Customs Administrations of the Contracting Parties will exchange any information - upon request and after prior investigation if needed - enabling them to ensure the correct collection of customs duties and taxes, especially the information that facilitates:

a) the determination of dutiable value, the tariff classification and the origin of the goods;

b) the enforcement of the provisions concerning prohibitions, restrictions and controls.

Article 9

On request, the requested Customs Administration shall provide information on, and maintain special surveillance over:

a) persons known to the requesting Customs Administration to have committed a customs offence or suspected of doing so, particularly those moving into and out of the customs territory of the requested Contracting Party;

b) goods either in transport or in storage notified by the requesting Customs Administration as giving rise to suspected illicit traffic towards the customs territory of the requesting Contracting Party;

c) means of transport suspected by the requesting Customs Administration of being used to commit customs offences in the customs territory of either Contracting Party;

d) places suspected by the requesting Customs Administration of being used to commit customs offences in the customs territory of either Contracting Party.

Article 10

1. The Customs Administrations shall provide each other, either on request or on their own initiative, with information and intelligence on transactions, completed or planned, which constitute or appear to constitute a customs offence.

2. In serious cases that could involve substantial damage to the economy, public health, public security or any other vital interest of one Contracting Party, the Customs Administration of the other Contracting Party shall, wherever possible, supply information on its own initiative.

Article 11

Upon application, the requested Customs Administration shall, in accordance with the legislation of the requested Contracting Party, deliver and notify or request the competent authorities to notify to the person concerned, residing or established in its territory, all documents and decisions falling within the scope of this Agreement, which emanate from the requesting Customs Administration.

Article 12

The Customs Administrations may, by mutual arrangements and in accordance with their respective applicable national laws and regulations, carry out the method of controlled delivery of goods intact or removed or replaced wholly or partly.

CHAPTER V
<u>**Communication and execution of requests**</u>

Article 13

1. Assistance under this Agreement shall be exchanged directly between the Customs Administrations.

2. Requests for assistance under this Agreement shall be made in writing and shall be accompaneid by any documents deemed useful. When the circumstances so require, requests may also be made verbally. Such requests shall be promptly confirmed in writing.

3. Requests made pursuant to paragraph 2 of this Article shall include the following details:

   a) the Customs Administration making the request;

   b) the subject of and reason for the request;

   c) a brief description of the matter, the legal elements and the nature of the proceeding;

   d) the names and addresses of the parties concerned with the proceeding, if known.

4. A request by either Customs Administration that a certain procedure be followed shall be complied with, in accordance with and in observance of the national legal and administrative provisions of the requested Contracting Party.

5. The information referred to in this Agreement shall be communicated to officials, who are specially designated for this purpose by each Customs Administration. A list of officials so designated shall be communicated by the Customs Administration of an other Contracting Party to that of the other Contracting Party in accordance with paragraph 2 of Article 23 of this Agreement.

Article 14

1. If one Customs Administration so requests, the other Customs Administration shall initiate inquiries concerning operations which are, or appear to be, contrary to the customs laws in force in the territory of the State of the requesting Customs Administration, and it shall communicate the results of such inquiries to the requesting Customs Administration.

2. These inquiries shall be conducted under the laws in force in the territory of the State of the requested Customs Administration. The requested Customs Administration shall proceed as if it were acting on its own account.

3. In case the requested Customs Administration is not the competent agency to comply with the request it shall promptly transmit it to the competent agency and seek the co-operation of that agency.

Article 15

1. On written request, officials specially designated by the requesting Customs Administration may, with the authorization of the requested Customs Administration and subject to conditions the latter may impose, for the purpose of investigating a customs offence:

   a) consult in the offices of the requested Customs Administration the documents, registers and other relevant data to extract any information in respect of that customs offence;

   b) take copies of the documents, registers and other data relevant in respect of that customs offence;

   c) be present during an inquiry conducted by the requested Customs Administration in the customs territory of the requested Contracting Party and relevant to the requesting Customs Administration.

2. When officials of the requesting Customs Administration are present in the territory of the other Contracting Party in the circumstances provided for in paragraph 1 of this Article, they must at all times be able to furnish proof of their official capacity.

3. They shall, while there, enjoy the same protection as that accorded to customs officials of the other Contracting Party, in accordance with the laws in force there, and be responsible for any offence they might commit.

CHAPTER VI
Files and documents

Article 16

1. Each Customs Administration shall, on its own initiative or upon request, supply to the other reports, records of evidence or certified copies of documents giving all available information on activities, completed or planned, which constitute or appear to constitute a customs offence in the territory of the State of the other Customs Administration.

2. The documents provided for in this Agreement may be replaced by computerized information produced in any form for the same purpose. All relevant materials for the interpretation or utilization of the information and documents should be supplied at the same time.

3. Original files and documents shall be requested only in cases where certified copies would be insufficient.

4. Original files and documents received under this Agreement shall be returned at the earliest opportunity.

CHAPTER VII
Liaison officers, experts and witnesses

Article 17

1. The Customs Administrations of the Contracting Parties may mutually agree exchanges of liaison officers, for limited periods, according to reciprocally accepted modalities.

2. In order to promote co-operation between the two Customs Administrations, the liaison officer can be charged, upon request and with the approval of the other Contracting Party,the following tasks:

   a) to facilitate and speed up the exchange of information between the two Customs Administrations, also through satellite systems whose operational modalities will be agreed between the Parties;

   b) to provide assistance in the investigations concerning the represented Customs Administration;

   c) to participate in drafting assistance requests;

   d) to advice and assist the host Customs Administration in preparing and carrying out cross-border operations;

   e) any other task mutually agreed by the two Customs Administrations.

3. The Customs Administrations of the Contracting Parties establish on bilateral basis mandate and location of the liaison officers.

4. On the basis of an official communication by the requesting Contracting Party, including thecurriculum vitae of the person charged to act as liaison officer, the host Contracting Party will issue a document which states the personal particulars of the officers and authorizes him to carry out, in that territory, the functions established under the preceding paragraph 3.The liaison officers present on the territory of the host Contracting Party must be in the position to produce the document indicated above, at any rate.

5. The liaison officers enjoy, on the territory of the host Contracting Party, the same protection and assistance accorded by the legislation in force to the Customs officers of this Contracting Party. They are responsible for any offence committed off duty.

Article 18

1. Upon request of a Contracting Party in connection with a customs offence, the requested Customs Administration may authorize, whenever possible, its officials,to testify before the competent authorities of the requesting Contracting Party as experts or witnesses regarding facts established by them in the course of their duties and to produce evidence. The request for the appearance must clearly indicate in what case and in what capacity the official is to appear.

2. The Customs Administration accepting the request states precisely, if required, in the authorization issued, the limits within which its officials may testify

CHAPTER VIII
Use of information and documents and protection

Article 19

1. The information, communications and documents received in the context of administrative assistance may be used in civil, criminal and administrative proceedings, in the terms set by the respective relevant legislation in force, only for the purposes of this Agreement.

2. Such information, communications and documents may be disclosed to governmental bodies other than those provided for in this Agreement only if the Customs Administration that has supplied them grants express permission, and on condition that the national laws of the receiving Customs Administration do not prohibit such disclosure.

3. The provisions of paragraph 2 of this Article are not applicable to information concerning offences relating to narcotic drugs and psychotropic substances. Such information may be communicated to other authorities directly involved in the combating of illicit drug trafficking.

4. However, due to the obligations deriving to Italian Republic as a member State of the European Union, the provisions referred to in paragraph 2 do not forbid that the information, communications and documents received may, when required, be conveyed to the European Commission and to the other member States of the aforesaid Union.

5. The information, communications and documents available to the Customs Administration of the requesting Contracting Party enjoy, under this Agreement, the same protection as that granted by the national laws of the aforesaid Contracting Party to documents and information of the same nature.

Article 20

Where personal data are exchanged under this Agreement, the Contracting Parties shall ensure a standard of data protection at least equivalent to that resulting from the implementation of the principles in the Annex to this Agreement, which is an integral part of this Agreement.

CHAPTER IX
Exemptions

Article 21

1. In cases where assistance under this Agreement would infringe upon the sovereignty, security, public policy or other substantive national interest of a Contracting Party, or would involve a violation of industrial, commercial or professional secrecy or would be inconsistent with its national legal and administrative provisions, assistance may be refused.

2. If the requesting Customs Administration would be unable to comply if a similar request were made by the requested Customs Administration, it shall draw attention to that fact in its request. Compliance with such a request shall be at the discretion of the requested Customs Administration.

3. Assistance may be postponed by the requested Customs Administration on the grounds that it will interfere with an ongoing investigation, prosecution or proceeding. In such a case the requested Customs Administration shall consult the requesting Customs Administration to determine if assistance can be given subject to such terms or conditions as the requested Customs Administration may require.

4. Where assistance is denied or postponed, reasons for the denial or postponement shall be given.

CHAPTER X
Costs

Article 22

1. The Customs Administrations shall waive all claims for reimbursement of costs incurred in the execution of this Agreement, except for expenses and allowances paid to experts and to witnesses as well as costs of translators and interpreters other than Government employees, which shall be borne by the requesting Customs Administration.

2. If expenses of a substantial and extraordinary nature are or will be required to execute the request, the Contracting Parties shall consult to determine the terms and conditions under which the request will be executed, as well as the manner in which the costs shall be borne.

CHAPTER XI
Implementation of the Agreement

Article 23

1. The Customs Administrations shall take measures so that their officials responsible for the investigation or combating of customs offences maintain personal and direct relations with each other.

2. The Customs Administrations shall decide on detailed arrangements to facilitate the implementation of this Agreement.

3. A Joint Italian-Croatian Commission shall be established, to be made up of the Director of the Customs Agency and the Director General of the Ministry of Finance - Customs Directorate or their representatives assisted by experts, that will meet whenever necessary, upon request from either Customs Administration, in order to supervise the progress of this Agreement as well as to find solutions to problems which might arise.

4. Conflicts for which no amicable solutions are found shall be settled through diplomatic channels.

CHAPTER XII
Application

Article 24

This Agreement shall be applicable to the customs territories of both Contracting Parties as defined in their national legal and administrative provisions.

CHAPTER XIII
Entry into force and denounciation

Article 25

This Agreement shall enter into force on the first day of the second month from the date of receipt of the second of the two notifications by which the Contracting Parties have officially notified each other that the respective internal legal requirements for entry into force have been fulfilled.

Upon entry into force of this Agreement, the Agreement on mutual administrative assistance for the prevention and repression of customs frauds between the Italian Republic and the Socialist Federal Republic of Yugoslavia signed at Belgrade on 10th November 1965 and shall cease to be in force between the two Contracting Parties.

Article 26

This Agreement is intended to be of unlimited duration, but either Contracting Party may denunciate it at any time through diplomatic channels.

The denunciation shall take effect three months after its notification to the other Contracting Party. The procedures in progress shall be completed according to the provisions of this Agreement.

Article 27

The Contracting Parties shall meet in order to review this Agreement on request or at the end of five years from the date of its entry into force, unless they notify one another in writing that no such review is necessary.

In witness whereof the undersigned Representatives, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE AT Zagreb on the 21st of May 2002 in two originals, each in the Italian, Croatian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the Italian Republic

Mario Andrea [signature]

For the Government of the Republic of Croatia

[signature]

ANNEX

BASIC PRINCIPLES OF PERSONAL DATA PROTECTION

1. Personal data undergoing automatic processing shall be:

   a) obtained and processed fairly and lawfully;

   b) stored for specified and legitimate purposes and not used in a way incompatible with those purposes;

   c) adequate, relevant and not excessive in relation to the purposes for which they are stored;

   d) accurate and, where necessary, kept up to date;

   e) preserved in a form which permits identification of the data subjects for, no longer than is required for the purpose for which those data are stored.

2. Personal data revealing racial origin, political opinions or religious or other beliefs, as well as personal data concerning health or sexual life, may not be processed automatically unless domestic law provides appropriate safeguards. The same shall apply to personal data relating to criminal convictions.

3. Appropriate security measures shall be taken for the protection of personal data stored in automated data files against unauthorized destruction or accidental loss as well as against unauthorized access, alteration or dissemination.

4. Any person shall be enabled:

   a) to establish the existence of an automated personal data file, its main purposes, as well as the identity and habitual residence or principal place of business of the controller of the file;

   b) to obtain at reasonable intervals and without excessive delay or expense, confirmation of whether personal data relating to him are stored in the automated data file as well as communication to him of such data in an intelligible form;

   c) to obtain, as the case may be, rectification or erasure of such data if they have been processed contrary to the provisions of domestic law giving effect to the basic principles set out in principles 1 and 2 of this Annex;

   d) to have a remedy if a request for, as the case may be, communication, rectification or erasure as referred to at paragraphs (b) and (c) of this principle is not complied with.

5.1. No exception to the provisions under principles 1, 2 and 4 of this Annex shall be allowed except within the limits defined in the following principle.

5.2. Derogation from the provisions under principles 1, 2 and 4 of this Annex shall be allowed when such derogation is provided for by the law of the Contracting Party and constitutes a necessary measure in a democratic society in the interest of:

   a) protecting State security, public safety, the monetary interest of the State or the suppression of criminal offences;

   b) protecting the data subject or the rights and freedoms of others.

5.3. Restrictions on the exercise of the rights specified in principle 4, paragraphs (b), (c) and (d) of this Annex may be provided by law with respect to automated personal data files used for statistics or for scientific research purposes where there is obviously no risk of an infringement of the data subjects.

6. Each Contracting Party undertakes to establish appropriate sanctions and remedies for violations of provisions of domestic law giving effect to the basic principles set out in this Annex.

7. None of the provisions of this Annex shall be interpreted as limiting or otherwise affecting the possibility for a Contracting Party to grant data subjects with a wider measure of protection than that stipulated in this Annex.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4561):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 15 dicembre 2003;

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 28 gennaio 2004, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X;

Esaminato dalla III commissione il 3 febbraio 2004 e il 10 marzo 2004;

Esaminato in aula il 5 luglio 2004 e approvato il 6 luglio 2004.

Senato della Repubblica (atto n. 3030):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 14 luglio 2004 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 6ª;

Esaminato dalla 3ª commissione il 19 ottobre 2004 e il 3 novembre 2004;

Relazione scritta presentata il 9 novembre 2004 (atto n. 3030-A relatore sen. PELLICINI);

Esaminato in aula e approvato il 16 novembre 2004.

05G0005

LEGGE 21 gennaio 2005, n. **4**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 gennaio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 19 NOVEMBRE 2004, N. 277.

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 *(Ente Ordine Mauriziano di Torino).* — *1.* L'Ente Ordine Mauriziano di Torino, ente ospedaliero di seguito denominato "Ente", è costituito dai presìdi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro (IRCC) di Candiolo (Torino).

2. L'Ente continua a svolgere la propria attività secondo le vigenti disposizioni previste dallo statuto e dalla legge 5 novembre 1962, n. 1596, fino alla data di entrata in vigore della legge regionale con la quale la regione Piemonte ne disciplinerà, nel rispetto della previsione costituzionale, la natura giuridica e l'inserimento nell'ordinamento giuridico sanitario della regione».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «Fondazione Mauriziana» *sono sostituite dalle seguenti:* «Fondazione Ordine Mauriziano»;

al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sulla cui gestione vigila un comitato costituito da cinque membri di cui: uno nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con funzioni di presidente del comitato; uno nominato dal Ministro dell'interno; uno nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali; uno nominato dalla regione Piemonte; uno nominato dall'Ordinario diocesano di Torino. Gli eventuali oneri per il funzionamento di detto comitato sono a carico della gestione dell'Ente Ordine Mauriziano. Il comitato presenta una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri che provvede alla trasmissione alle competenti commissioni parlamentari»;

ai commi 2 e 3, le parole: di cui all'articolo 1, comma 2» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui all'articolo 1, comma 1»;

al comma 4, le parole: «approvato con» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui al»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5.* La Fondazione, mediante il conferimento in godimento dei beni indicati nella allegata tabella *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto, partecipa all'atto costitutivo e approva lo statuto di altra istituenda fondazione, cui partecipano, altresì, il Ministero per i beni e le attività culturali, la regione Piemonte, nonché altri enti pubblici territoriali o altri soggetti pubblici e privati interessati, che avrà lo scopo di provvedere alla conservazione, alla manutenzione, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio culturale di pertinenza sabauda esistente nella regione Piemonte»;

al comma 6, le parole: «approvato con» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui al»;

dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-*bis*. Ai sensi dell'articolo 831 del codice civile, per l'Abbazia di Staffarda viene mantenuto l'uso sacro della stessa senza incompatibilità con la destinazione culturale del bene medesimo»;

al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previo parere delle competenti commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dall'assegnazione»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Costituzione della Fondazione Ordine Mauriziano)».

All'articolo 3, al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario straordinario dell'Ente presenta al comitato di cui all'articolo 2, comma 2, una dettagliata relazione sulle attività svolte. Dopo l'appro-

vazione dello statuto della Fondazione, la suddetta relazione deve essere presentata dagli organi statutari al Parlamento, con cadenza annuale».

Nella tabella A allegata, al numero 3), dopo la parola: «cistercense» *è inserita la seguente:* «antoniano».

———

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3227):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro dell'interno (PISANU) il 22 novembre 2004.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 23 novembre 2004 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 12ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 23 novembre 2004.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 23, 24, 25 novembre 2004.

Esaminato in aula il 1º, 15 dicembre 2004 ed approvato il 16 dicembre 2004.

Camera dei deputati (atto n. 5499):

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 17 dicembre 2004 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, V, VII, XIV.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 22 e 28 dicembre 2004.

Relazione annunciata il 28 dicembre 2004 (atto n. 5499/A - relatore on. MANCUSO).

Esaminato in aula il 21, 22 dicembre 2004; il 17, 18 gennaio 2005 ed approvato il 19 gennaio 2005.

———

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 274 del 22 novembre 2004.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 84.

05G0014

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio 2005.

Dichiarazione dello stato di emergenza nell'area di via Giustiniano Imperatore nel territorio del comune di Roma, in conseguenza di un gravissimo dissesto urbano e strutturale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che l'area di via Giustiniano Imperatore è interessata da un gravissimo dissesto urbano e strutturale con conseguente compromissione della stabilità di alcuni edifici, che hanno comportato, da parte dell'Amministrazione comunale, lo sgombero di 56 nuclei familiari dallo stabile sito in via Villa di Lucina 26 A/B;

Considerato inoltre, che in conseguenza al distacco di intonaci e alla caduta di materiale da alcuni edifici ubicati nella predetta area si è dovuto procedere alla parziale interdizione del traffico veicolare e pedonale del tratto di strada interessato dallo sgombero in questione;

Considerato altresì che i recenti eventi alluvionali, caratterizzati da precipitazioni di eccezionale intensità, hanno aggravato la situazione summenzionata, e che eventuali ulteriori precipitazioni piovose potrebbero deteminare un aggravamento del contesto critico in rassegna;

Considerato, inoltre, che la natura dell'evento rende possibile la sussistenza di elementi di rischio per la pubblica e privata incolumità, per cui si rende necessario adottare provvedimenti straordinari ed urgenti al fine di consentire il ripristino delle normali condizioni di vita;

Vista la richiesta formulata dal sindaco di Roma con nota del 25 novembre 2004;

Ritenuto che il complesso delle attività poste in essere dalle amministrazioni in un contesto di competenze ordinarie non consente di superare l'emergenza in atto;

Ritenuto, pertanto, che nella fattispecie ricorrono i presupposti dell'art. 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Acquisita l'intesa della regione Lazio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2005;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza nell'area di via Giustiniano Imperatore nel territorio del comune di Roma, in conseguenza di un gravissimo dissesto urbano e strutturale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A00473

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio 2005.

Interventi urgenti diretti a fronteggiare le conseguenze del crollo di un edificio, verificatosi il giorno 20 novembre 2004 nel territorio del comune di Foggia. (Ordinanza n. 3393).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 dicembre 2004, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Foggia, in conseguenza del crollo di un edificio verificatosi in data 20 novembre 2004;

Considerato che il giorno 20 novembre 2004 l'improvviso crollo di un edificio nella città di Foggia ha causato numerose vittime e feriti;

Considerato, inoltre, che per motivi precauzionali è stato disposto lo sgombero di alcuni immobili adiacenti;

Considerato, altresì, che l'evento verificatosi è di tale gravità da richiedere l'adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti, anche in prevenzione, al fine di assicurare il soccorso in favore dei cittadini danneggiati;

Acquisita l'intesa della regione Puglia;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il sindaco di Foggia è nominato Commissario delegato per la situazione di emergenza di cui in premessa, e provvede, in termini di somma urgenza, alla realizzazione di tutti gli interventi necessari alla rimozione delle macerie ed al ripristino dei servizi, nonché alla determinazione dei criteri e delle modalità di erogazione delle provvidenze in favore dei cittadini danneggiati dall'evento in rassegna.

2. Il Commissario delegato provvede, altresì, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, ad avviare gli accertamenti tecnici necessari per valutare l'eventuale esistenza di ulteriori pericoli.

Art. 2.

1. Per l'adozione delle iniziative di cui all'art. 1, il Commissario delegato provvede a valere sulle risorse residuali erogate ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza del Ministro dell'interno per coordinamento della protezione civile n. 3065 del 12 luglio 2000, ancora nella disponibilità del sindaco di Foggia.

2. Le risorse di cui al comma 1 verranno direttamente trasferite su una contabilità speciale istituita secondo le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, intestata al Commissario delegato.

3. Il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva corredata della rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 3.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza, il Commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, articoli 4, comma 17 e 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-*quater*, articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34, nonché le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti strettamente collegate e, comunque, nel rispetto dell'art. 7, lettera *c)* della direttiva comunitaria n. 93/37, e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni articoli 7, 8, 14, 14-*bis,* 14-*ter,* 14-*quater,* 16 e 17;

legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni, articoli 2, 4, 5 e 6;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, articoli 3, 5 e 6, comma 2, articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e, comunque, nel rispetto dell'art. 6 della direttiva comunitaria n. 93/36

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 16, 17, comma 2, 18 e 20 e successive modifiche ed integrazioni

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, articoli 48, 49 e 191, comma 3;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2.

Art. 4.

1. Il Dipartimento della protezione civile resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A00474

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 28 dicembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Barbero Silvia Marcela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Barbero Silvia Marcela, nata il 5 agosto 1962 a Rio Tersero (Argentina), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di «Ingeniera Civil» conseguito in Argentina presso la «Universidad Catolica de Cordoba» (Argentina) in data 12 marzo 1987 e rilasciato il 20 marzo 1987 ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che la richiedente risulta essere iscritta al «Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Cordoba» dal 1991 al 1999;

Preso atto che la sig.ra Barbero ha ottenuto l'omologa del titolo accademico argentino con il titolo accademico spagnolo di «Ingenero de Caminos, Canales y Puertos» con delibera del «Ministerio de Educaciòn y Ciencia» spagnolo del 22 dicembre 1992;

Considerato inoltre che la richiedente ha maturato esperienza professionale in Spagna dal 1993 al 1996 ed ha svolto attività di collaborazione in Italia, come documentato in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 settembre 2004;

Considerato il parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 30 novembre 2004;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore civile ambientale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Barbero Silvia Marcela, nata il 5 agosto 1962 a Rio Tersero (Argentina), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza dalle seguenti materie:

1) architettura tecnica.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 28 dicembre 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di deontologia ed ordinamento professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A settore «civile ambientale».

05A00314

DECRETO 28 dicembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Babian Marcela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Babian Marcela, nata il 21 agosto 1976 a Glodeni Balatina (Repubblica Moldova), cittadina moldova, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «Licenciat in biologia si chimia» conseguito nella Repubblica Moldova e rilasciato dalla «Universitatea de Stat Tiraspol» (Repubblica Moldova) in data 2 luglio 1998, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di biologo;

Preso atto che detto titolo consente nella Repubblica Moldova l'esercizio della professione di biologo e chimico, come attestato dal Ministero moldavo dell'educazione nella nota in atti datata 18 agosto 2003;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 novembre 2004;

Sentito il parere del rappresentante dell'ordine nazionale dei biologi;

Vista la nota in atti dell'ordine nazionale dei biologi datata 25 novembre 2004;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di biologo e l'iscrizione all'albo nella sezione A, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la sig.ra Babian possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Napoli in data 17 febbraio 2003 con validità fino al 13 febbraio 2006, per motivi di lavoro subordinato;

Decreta:

Alla sig.ra Babian Marcela, nata il 21 agosto 1976 a Glodeni Balatina (Repubblica Moldova), cittadina moldova, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi sezione A e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Roma, 28 dicembre 2004

Il direttore generale: MELE

05A00315

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 dicembre 2004.

Emissione delle monete d'oro da € 20,00 celebrative dei «XX Giochi olimpici invernali Torino 2006».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Considerato che occorre autorizzare l'emissione delle monete d'oro da € 20,00 celebrative dei «XX Giochi olimpici invernali Torino 2006»;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'oro da € 20,00 celebrative dei «XX Giochi olimpici invernali Torino 2006», da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso gr	
Oro	euro	mm	legale	tolleranza in + o -	legale	tolleranza in + o -
	20,00	21	900	1‰	6,451	5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: al centro rappresentazione del logo ufficiale della XX edizione dei Giochi olimpici invernali Torino 2006, a sinistra «R», a destra in basso «m», sigla dell'autore R. Mauri, sotto «torino 2006» ed i cinque cerchi del Comitato olimpico nazionale, in tondo la scritta «REPUBBLICA ITALIANA»;

sul rovescio: in primo piano, rappresentazione delle Porte Palatine in Torino, in trasparenza, pittogramma del tedoforo della manifestazione olimpica, in basso a sinistra l'anno di emissione «2005», a fianco il valore «20 EURO», a destra vicino al bordo, la firma dell'autore «U. PERNAZZA», in tondo «XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI»;

sul bordo: zigrinatura continua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari per ogni versione della suddetta moneta, da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'oro, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2004

p. *Il direttore generale:* CARPENTIERI

05A00416

DECRETO 23 dicembre 2004.

Emissione delle monete d'argento da € 10,00 celebrative dei «XX Giochi olimpici invernali Torino 2006».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Considerato che occorre autorizzare l'emissione delle monete d'argento da € 10,00 celebrative dei «XX Giochi olimpici invernali Torino 2006»;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'argento da € 10,00 celebrative dei «XX Giochi olimpici invernali Torino 2006», da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui al l'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso gr	
Argento	euro	mm	legale	tolleranza in + o -	legale	tolleranza in + o -
	10,00	34	925	3‰	22	5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: al centro rappresentazione del logo ufficiale della XX edizione dei Giochi olimpici invernali Torino 2006, a sinistra «R», a destra in basso «m», sigla dell'autore R. Mauri, sotto «torino 2006» ed i cinque cerchi del Comitato olimpico nazionale, in tondo la scritta «REPUBBLICA ITALIANA»;

sul rovescio: al centro rappresentazione del pittogramma della manifestazione olimpica Torino 2006, relativo alla disciplina dello sci alpino, con elementi grafici stilizzati sotto la figura, la firma dell'autore «MOMONI», in basso il valore «10 EURO», a destra l'anno di emissione «2005», in tondo «XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI»;

sul bordo: zigrinatura spessa discontinua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari per ogni versione della suddetta moneta, da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2004

p. *Il direttore generale:* CARPENTIERI

05A00418

DECRETO 23 dicembre 2004.

Emissione delle monete d'argento da € 5,00 celebrative dei «XX Giochi olimpici invernali Torino 2006».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Considerato che occorre autorizzare l'emissione delle monete d'argento da € 5,00 celebrative dei «XX Giochi olimpici invernali Torino 2006»;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'argento da € 5,00 celebrative dei «XX Giochi olimpici invernali Torino 2006», da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui al l'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso gr	
Argento	euro	mm	legale	tolleranza in + o -	legale	tolleranza in + o -
	5,00	32	925	3‰	18	5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: al centro rappresentazione del logo ufficiale della XX edizione dei Giochi olimpici invernali Torino 2006, a sinistra «R», a destra in basso «m», sigla dell'autore R. Mauri, sotto «torino 2006» ed i cinque cerchi del Comitato olimpico nazionale, in tondo la scritta «REPUBBLICA ITALIANA»;

sul rovescio: rappresentazione del pittogramma della manifestazione olimpica Torino 2006, relativo alla disciplina del pattinaggio in figura, al centro di elementi grafici stilizzati, in primo piano il valore «5 EURO», in basso il nome dell'autore «MOMONI», a fianco in una composizione ad arco, l'anno di emissione «2005», in tondo «XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI»;

sul bordo: zigrinatura spessa continua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari per ogni versione della suddetta moneta, da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2004

p. *Il direttore generale:* CARPENTIERI

05A00417

DECRETO 29 dicembre 2004.

Criteri, condizioni e modalità di attuazione delle disposizioni, di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, concernente ulteriori interventi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare l'art. 3-*bis*, come modificato dall'art. 1-*ter*, lettera *d)* della legge 27 ottobre 1995, n. 438, che prevede l'assegnazione alle imprese industriali, commerciali, di servizi, comprese quelle turistico-alberghiere, nonché alle imprese artigiane, di un contributo pari al 30 per cento del valore dei danni subiti dai beni immobili e mobili, nel limite massimo complessivo di 300 milioni di lire per ciascuna impresa;

Visti i decreti del Ministro del tesoro del 24 marzo 1995 e del 5 settembre 1995, con i quali sono state stabilite le condizioni e le modalità per la concessione del contributo in conto capitale a favore delle imprese dei vari settori danneggiate dall'alluvione;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito dalla legge 30 luglio 1995, n. 265 e, in particolare, l'art. 5, comma 7, il quale prevede che le provvidenze previste dagli articoli 2 e 3-*bis* della legge n. 35 del 1995, si intendono applicabili anche ai titolari degli studi professionali aventi sede nei territori di cui all'art. 1 della medesima disposizione legislativa;

Visto il decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257 e, in particolare, l'art. 1-*bis*, il quale, tra l'altro, prevede, al comma 1, che il contributo di cui all'art. 3-*bis*, della legge n. 35 del 1995, possa essere concesso fino al 75 per cento dell'ammontare del danno subito da parte dei soggetti danneggiati nel limite massimo di € 259.000 per ciascun soggetto, al comma 5, che la durata dei finanziamenti concessi ai medesimi soggetti ai sensi della legge 16 luglio 1997, n. 228, è fissata in quindici anni, compreso il periodo di tre anni di preammortamento e, al comma 6, che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo medesimo;

Considerato che con deliberazione dell'assemblea ordinaria in data 22 aprile 2002 la società «Mediocredito centrale S.p.a.» ha assunto la denominazione di «MCC S.p.a.»;

Ritenuta l'opportunità, in considerazione delle particolari finalità di carattere sociale dell'intervento legislativo e in assenza, d'altro canto, di criteri di graduazione di merito provvisti della necessaria oggettività, di concedere il contributo nella misura, massima consentita dalla legge;

Ritenuta, altresì, l'opportunità di disciplinare, per il momento, la concessione del contributo nei casi di cui al comma 2 dell'art. 1-*bis* della predetta legge n. 257 del 2004, con riserva di provvedere in merito ai casi di cui al comma 2, ultimo periodo e al comma 4 dello stesso articolo con un successivo decreto;

Decreta:

Art. 1.

Soggetti beneficiari e ammontare del contributo

1. Il contributo in conto capitale previsto dall'art. 3-*bis* della legge n. 35 del 1995, come modificato dall'art. 1-*bis* della legge n. 257 del 2004, è concesso in misura pari al 75 per cento dell'ammontare del danno subito.

2. L'ulteriore quota del contributo è riconosciuta ai soggetti, persone fisiche o imprese, che hanno già beneficiato del contributo medesimo secondo le modalità stabilite dai decreti del Ministro del tesoro del 24 marzo 1995 e del 5 settembre 1995 od ai loro aventi causa (di seguito: «beneficiari»).

Art. 2.

Modalità di presentazione delle domande e loro istruttoria

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 30 giugno 2005 i beneficiari, che intendono percepire la quota residua del contributo, presentano apposita domanda sulla base del modello allegato al presente decreto, secondo le modalità di cui ai commi 2 e 4.

2. I beneficiari titolari di finanziamenti a tasso agevolato ancora in essere alla data del 20 ottobre 2004 presentano domanda a MCC o ad Artigiancassa per il tramite delle banche che hanno concesso i finanziamenti medesimi.

3. Entro sessanta giorni dal ricevimento la banca trasmette la domanda a MCC o ad Artigiancassa, unitamente ad una copia del piano di ammortamento del finanziamento agevolato, calcolato al tasso di riferimento, nonché ad un elenco dettagliato delle voci di finanziamento indicate all'art. 3, comma 2.

4. I beneficiari che hanno ricevuto soltanto il contributo in conto capitale o che hanno rimborsato anticipatamente il finanziamento agevolato, i quali siano in attività alla data del 20 ottobre 2004, presentano domanda a MCC o ad Artigiancassa, direttamente o attraverso una banca da essi prescelta.

5. Le domande sono istruite con sollecitudine da MCC e da Artigiancassa secondo l'ordine cronologico di arrivo e sono definite entro il 31 dicembre 2005.

Art. 3.

Modalità di erogazione del contributo

1. In caso di esito positivo dell'istruttoria MCC ed Artigiancassa effettuano l'erogazione del contributo alla banca finanziatrice fino ad un importo massimo comprendente, con riferimento alla data di presentazione della domanda, la quota capitale delle rate scadute e non pagate, le rate accodate, ai sensi dell'art. 18 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e la quota capitale non ancora scaduta.

2. Ricevuto il versamento la banca imputa le somme, nell'ordine, alle seguenti voci dell'operazione di finanziamento, riferite al piano di ammortamento, calcolato al tasso di riferimento:

a) quota capitale delle rate scadute e non pagate;

b) rate accodate;

c) quota capitale non ancora scaduta.

3. Nel caso in cui l'ammontare del contributo erogato sia pari all'importo di cui al comma 1, il finanziamento è estinto ai fini dell'erogazione dei contributi agli interessi da parte di MCC o di Artigiancassa. Nel caso in cui il contributo sia minore il rimborso del finanziamento prosegue, senza novazione del contratto, fino alla sua naturale scadenza secondo un piano di ammortamento ricalcolato sulla base della quota capitale non ancora scaduta, così come ridotta per effetto dell'erogazione del contributo.

4. L'estinzione totale o parziale del finanziamento ha effetto dalla data della valuta di accreditamento del contributo. Fino a tale data sono corrisposti alla banca sia gli interessi corrispettivi da parte del mutuatario, sia i contributi da parte di MCC o di Artigiancassa. Gli oneri e le spese derivanti dall'estinzione del finanziamento sono a carico del mutuatario.

5. L'erogazione dei contributi ai fini dell'estinzione, totale o parziale, dei finanziamenti agevolati, viene effettuata con la valuta della data della domanda. Con successivo decreto, saranno stabilite le modalità di erogazione della quota di contributo eccedente il finanziamento agevolato e della quota residua del contributo a favore dei soggetti di cui all'art. 2, comma 4.

Art. 4.

*Proroga della durata dei finanziamenti di cui all'art. 4-*quinquies *della legge 26 luglio 1997, n. 228*

1. Entro il 30 giugno 2005 i beneficiari che abbiano ricevuto i finanziamenti di cui all'art. 4-*quinquies* della legge 16 luglio 1997, n. 228, e che intendano godere dell'agevolazione di cui al comma 5 dell'art. 1-*bis* della legge n. 257 del 2004, presentano domanda alle banche che hanno concesso i finanziamenti medesimi, anche contestualmente con la domanda di cui all'art. 2, comma 2.

2. Le banche predispongono un nuovo piano di ammortamento della durata di quindici anni, tenendo conto della riduzione della quota capitale per effetto dell'erogazione del contributo, del periodo di preammortamento trascorso e delle rate scadute e lo trasmettono a MCC o ad Artigiancassa, unitamente all'atto aggiuntivo stipulato con il mutuatario.

3. Le banche sono autorizzate ad applicare a carico del beneficiario una commissione «*una tantum*» nella misura massima dell'1 per cento, dell'ammontare della quota capitale del nuovo piano di ammortamento, a titolo di ristoro dei maggiori oneri connessi con il prolungamento della durata del finanziamento in essere.

4. MCC ed Artigiancassa, ricevuta la documentazione da parte delle banche, provvedono al ricalcolo del piano di erogazione dei contributi agli interessi in aderenza al nuovo piano di ammortamento trasmesso dalle banche medesime.

Art. 5.

Norma transitoria

1. Fino alla scadenza di cui all'art. 2, comma 5, le banche sono autorizzate a non intraprendere ovvero a sospendere eventuali azioni di recupero dei crediti derivanti dai finanziamenti interessati dalle disposizioni di cui al presente decreto, ferma restando la copertura della garanzia statale sui finanziamenti medesimi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2004

Il Ministro: SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 55

ALLEGATO

Al soggetto gestore	**MCC S.p.A.** **Via Piemonte, 51** **00187 Roma**	ovvero	**ARTIGIANCASSA S.p.A.** **Via Crescenzo del Monte, 25** **00153 Roma**

POS. ☐

Data________________

BANCA ____

Legge 19 ottobre 2004 n. 257

☐ **Art.1 bis, comma 2 (Soggetti beneficiari anche di finanziamenti in essere al 20/10/2004)**
Si chiede l'integrazione al 75% del contributo in conto capitale a suo tempo erogato ai sensi dell'art. 3 bis della legge 35/95.

☐ **Art.1 bis, comma 4**
Si chiede l'integrazione al 75% del contributo in conto capitale a suo tempo erogato ai sensi dell'art. 3 bis della legge 35/95.

☐ **Art.1 bis, comma 5**
Si chiede la proroga della durata del finanziamento di cui all'art. 4-quinquies della legge 16 luglio 1997 n. 228.

Beneficiario ____

*Natura giuridica*________

*Comune sede legale o amministrativa*____________________________________

Via e numero civico ____*Cap.*________

*Telefono*______________________________ *Fax* ________________

Allegati da produrre nel caso di richiesta ex art. 1 bis, comma 2 :

- *dichiarazione della Banca attestante che il finanziamento agevolato era in essere alla data del 20/10/2004, corredata dal relativo piano di ammortamento al tasso di riferimento nonché da un dettaglio delle quote capitale relative alle rate al tasso di riferimento scadute e non pagate e delle rate accodate (quota non pagata della rata a tasso agevolato);*
- *in caso di risoluzione contrattuale per inadempimento nel rimborso delle rate da parte del beneficiario, dichiarazione della Banca attestante che non è avvenuto il recupero delle somme insolute o il pagamento anche parziale a carico dei fondi di garanzia;*
- *documentazione antimafia, se necessario.*

Firma del Beneficiario **Firma della Banca**

Allegati da produrre nel caso di richiesta ex art. 1 bis, comma 4:

- *Certificato rilasciato dalla competente Camera di Commercio attestante che il soggetto beneficiario era in attività alla data del 20/10/2004;*
- *documentazione antimafia, se necessario.*

Allegati da produrre nel caso di richiesta ex art. 1 bis, comma 5:

- *nuovi piani di ammortamento, al tasso di riferimento ed al tasso agevolato, redatti da parte della Banca finanziatrice tenendo conto della riduzione della quota capitale per effetto della erogazione del contributo in conto capitale, del periodo di preammortamento trascorso, delle rate scadute;*
- *documentazione antimafia, se necessario.*

Dichiarazioni:

- *la richiesta di integrazione del contributo in conto capitale è stata presentata dal beneficiario in data_______________;*
- *la richiesta di proroga della durata del finanziamento è stata presentata dal beneficiario in data _____________;*
- *la quota residua del contributo in conto capitale dovrà essere accreditata con le seguenti coordinate bancarie:*

Codice Cin_____ Codice ABI_________ Codice CAB________ C/Corrente____________

Firma del Beneficiario **Firma della Banca**

Legge 19 ottobre 2004 n. 257

(Ricevuta relativa alla presentazione della domanda, da rilasciarsi solo in caso di consegna a mano della stessa)

Si attesta di aver ricevuto dal sig:...

....

in data......................................

richiesta ex :

☐ **Art.1 bis, comma 2**
Integrazione al 75% del contributo in conto capitale a suo tempo erogato ai sensi dell'art. 3 bis della legge 35/95.

☐ **Art.1 bis, comma 4**
Integrazione al 75% del contributo in conto capitale a suo tempo erogato ai sensi dell'art. 3 bis della legge 35/95.

☐ **Art.1 bis, comma 5**
Proroga della durata del finanziamento di cui all'art. 4-quinquies della legge228

Firma della Banca

05A00538

DECRETO 10 gennaio 2005.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 gennaio 2005 e scadenza 15 gennaio 2010, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, come modificato dal decreto ministeriale n. 94296 del 26 ottobre 2004, emanati in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal Direttore della Direzione del dipartimento del Tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto legislativo n. 396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 gennaio 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti già effettuati, a 14.998 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 3% con godimento 15 gennaio 2005 e scadenza 15 gennaio 2010;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, citato nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 3% con godimento 15 gennaio 2005 e scadenza 15 gennaio 2010, fino all'importo massimo di 4.000 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 gennaio ed il 15 luglio dicembre di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei buoni sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i buoni assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 15 gennaio 2010, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso;

in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,30%, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 13 gennaio 2005, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Ai fini della determinazione del suddetto «prezzo di esclusione», non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti buoni per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 gennaio 2005.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP quinquennali (ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quelle relative ad eventuali operazioni di concambio) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 gennaio 2005, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 2 giorni. A tal fine, Ia Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 14.

Il 17 gennaio 2005 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse del 3% annuo lordo, dovuto allo Stato, per 2 giorni.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 5.

Art. 16.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2005 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2010, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2005

p. *Il direttore generale:* CANNATA

05A00475

DECRETO 10 gennaio 2005.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1º febbraio 2004 e scadenza 1º febbraio 2020, quarta e quinta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, come modificato dal decreto ministeriale n. 94296 del 26 ottobre 2004, emanati in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal Direttore della Direzione del dipartimento del Tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto legislativo n. 396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 gennaio 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 14.998 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 17 marzo e 7 luglio 2004 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime tre tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° febbraio 2004 e scadenza 1° febbraio 2020;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quarta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, citato nelle premesse, è disposta l'emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° febbraio 2004 e scadenza 1° febbraio 2020, fino all'importo massimo di nominali 3.000 milioni di euro, di cui al decreto del 7 luglio 2004, citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 7 luglio 2004.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dall'art. 3, ultimo comma del decreto ministeriale 17 marzo 2004, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 7 luglio 2004, entro le ore 11 del giorno 13 gennaio 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 7 luglio 2004.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quinta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quarta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 7 luglio 2004, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 gennaio 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. «quindicennali», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 gennaio 2005, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 169 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 gennaio 2005.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 agosto 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2005 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2020 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 7 luglio 2004, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del Bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2005

p. *Il direttore generale:* CANNATA

05A00476

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 agosto 2004.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale Nespo (darbepoetin alfa), autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto /C/ n. 284/2004).

La specialità medicinale «Nespo (darbepoetin alfa) autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/01/184/033 una siringa preriempita con blister da 10 mcg;

EU/1/01/184/034 una siringa preriempita con blister da 15 mcg;

EU/1/01/184/035 una siringa preriempita con blister da 20 mcg;

EU/1/01/184/036 una siringa preriempita con blister da 30 mcg;

EU/1/01/184/037 una siringa preriempita con blister da 40 mcg;

EU/1/01/184/038 una siringa preriempita con blister da 50 mcg;

EU/1/01/184/039 una siringa preriempita con blister da 60 mcg;

EU/1/01/184/040 una siringa preriempita con blister da 80 mcg;

EU/1/01/184/041 una siringa preriempita con blister da 100 mcg;

EU/1/01/184/042 una siringa preriempita con blister da 150 mcg;

EU/1/01/184/043 una siringa preriempita con blister da 300 mcg;

EU/1/01/184/044 una siringa preriempita con blister da 500 mcg;

Titolare A.I.C.: Dompè Biotec S.p.a.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2003, n. 129, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

Vista la decisione della Commissione europea del 26 maggio 2004, concernente la variazione di tipo IA relativa all'eliminazione del blister nelle confezioni della specialità medicinale «NESPO (darbepoetin alfa)»;

Vista la domanda con la quale la ditta, a seguito della variazione di tipo IA ha chiesto la conferma della stessa classe e dello stesso prezzo;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva n. 93/39 CEE» che modifica le direttive numeri 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva n. 65/65 modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Decreta:

Art. 1.

Le confezioni precedentemente autorizzate della specialità medicinale «Nespo (darbepoetin alfa)», vengono sostituite come di seguito indicato:

una siringa preriempita senza blister da 10 mcg - n. 035216011/E (in base 10) 11LQNC (in base 32);

una siringa preriempita senza blister da 15 mcg - n. 035216035/E (in base 10) 11LQP3 (in base 32);

una siringa preriempita senza blister da 20 mcg - n. 035216050/E (in base 10) 11LQPL (in base 32);

una siringa preriempita senza blister da 30 mcg - n. 035216074/E (in base 10) 11LQQB (in base 32);

una siringa preriempita senza blister da 40 mcg - n. 035216098/E (in base 10) 11LQR2 (in base 32);

una siringa preriempita senza blister da 50 mcg - n. 035216112/E (in base 10) 11LQRJ (in base 32);

una siringa preriempita senza blister da 60 mcg - n. 035216136/E (in base 10) 11LQS8 (in base 32);

una siringa preriempita senza blister da 80 mcg - n. 035216151/E (in base 10) 11LQSR (in base 32);

una siringa preriempita senza blister da 100 mcg - n. 035216175/E (in base 10) 11LQTH (in base 32);

una siringa preriempita senza blister da 150 mcg - n. 035216199/E (in base 10) 11LQU7 (in base 32);

una siringa preriempita senza blister da 300 mcg - n. 035216213/E (in base 10) 11LQUP (in base 32);

una siringa preriempita senza blister da 500 mcg - n. 035216314/E (in base 10) 11LQXU (in base 32).

Art. 2.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza in etichetta.

Art. 3.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee rela-

tiva alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento dell'innovazione - Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici.

Art. 4.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 6 agosto 2004

Il direttore generale: MARTINI

05A00480

DECRETO 24 dicembre 2004.

Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «RAK 1+2».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Vista la circolare 4 ottobre 1999, n. 14 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 26 ottobre 1999) concernente l'impiego in agricoltura dei feromoni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata il 27 novembre 2001, dall'impresa BASF Agro S.p.a., con sede legale in via Marconato n. 8 - Cesano Maderno (Milano), per conto della impresa BASF Aktiengesellschaft con sede in Ludwigshafen (Germania), diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «RAK 1+2,» contenente le sostanze attive (Z)-9-dodecenilacetato e (E,Z)-7,9-dodecadienil acetato (feromoni);

Visti gli atti d'ufficio da cui risulta che la titolarità del prodotto di cui trattasi, in corso di registrazione, è passata alla impresa «BASF Agro S.p.a.»;

Visti i pareri favorevoli espressi in data 28 aprile 2004 e 16 settembre 2004 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione al tempo determinato in anni dieci a decorrere dalla data del presente decreto;

Viste le note dell'ufficio del 10 giugno 2004 e 9 novembre 2004 con le quali sono stati richiesti gli atti definitivi;

Viste le note pervenute il 25 giugno 2004 e 23 novembre 2004, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni dieci, l'impresa BASF Agro S.p.a., con sede legale in via Marconato n. 8 - Cesano Maderno (Milano), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato RAK 1+2, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto salvo l'obbligo di deguamento alle conclusioni della valutazione comunitaria riguardante l'inclusione delle sostanze attive (Z)-9-dodecenilacetato e (E,Z)-7,9-dodecadienil acetato (feromoni) nell'allegato 1 del decreto legislativo n. 194/1995.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da 252 diffusori.

Il prodotto in questione è importato, in confezioni pronte per l'impiego, dallo stabilimento della impresa estera BASF Aktiengeselischaft-D-67056-Ludwigshafen (Germania).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12357.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2004

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

RAK® 1+2

Feromone per la lotta su vite contro Eupoecilia ambiguella (Tignola della vite) e Lobesia botrana (Tignoletta della vite) con il metodo della confusione sessuale
Sostanza attiva evaporabile (VP)

COMPOSIZIONE:
diffusori composti da ampolla doppia
Ampolla A:
(Z)-9-dodecenilacetato puro: 150 mg
Ampolla B:
(E,Z)-7,9-dodecadienilacetato puro: 70 mg
Contenuto in supporto inerte

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO:
Irritante per la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Usare indumenti protettivi e guanti adatti – In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

BASF Agro Spa
Cesano Maderno (Milano)

Stabilimento di produzione:
BASF Aktiengesellschaft -67056 Ludwigshafen(Germania)

PRODOTTO FITOSANITARIO
Registrazione del Ministero della Salute n del

Contenuto netto: 252 Diffusori

Partita n.

® Marchio registrato

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

AVVERTENZA: ATTENZIONE DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

ISTRUZIONI PER L'USO

RAK1+2 è un feromone per la lotta su vite contro Eupoecilia ambiguella (Tignola della vite) e Lobesia botrana (Tignoletta della vite) con il metodo della confusione sessuale.

Numero di diffusori per ettaro: 500-700

Distribuzione dei diffusori
I diffusori devono essere distribuiti uniformemente su tutta la superficie da trattare e collocati ai vertici di quadrati con circa 4,5 m di lato.

Epoca e modalità di applicazione
Si esegue un'unica applicazione poco prima dell'inizio del volo della prima generazione di Eupoecilia ambiguella (Tignola della vite) o, nel caso in cui quest'ultima non sia presente, della Lobesia botrana (Tignoletta della vite). Condizione basilare per ottenere un buon risultato con il metodo della confusione BASF è di avere, ad inizio stagione, appezzamenti con bassa densità di popolazioni dei fitofagi. Nelle superfici in cui non si conosce la densità iniziale di tali popolazioni, o dove nell'annata precedente non si è conseguito un buon controllo delle specie interessate, è necessario eseguire un trattamento insetticida ben mirato contro la prima generazione di questi fitofagi.

Superfici e forma degli appezzamenti
E' sconsigliabile operare in appezzamenti con bordi eccessivamente irregolari e frastagliati.La superficie minima da trattare è di 2 ettari per superfici isolate e di 4 ettari per appezzamenti situati all'interno di aree viticole.

Applicazione dei diffusori
La distribuzione viene eseguita manualmente, assicurando i diffusori ai tralci o ai fili di sostegno, l'altezza di applicazione deve coincidere con quella normalmente raggiunta dai grappoli a maturazione.
Il numero dei diffusori applicati per ettaro deve essere incrementato in proporzione all'espansione della vegetazione tipica della forma di allevamento adottata, applicando fino a 700 diffusori/ha.

Trattamento dei bordi dell'appezzamento
Per evitare un'eccessiva riduzione della concentrazione dei feromoni nell'atmosfera della zona periferica della superficie trattata, occorre aumentare il numero di diffusori in corrispondenza dei bordi del vigneto, operando come di seguito indicato:
a) per vigneti non isolati (confinanti con altri vigneti) occorre applicare i diffusori anche nel vigneto confinante con quello in cui si applica la tecnica della "confusione"; l'applicazione di diffusori va eseguita anche nel caso di vigneti trattati con insetticidi; nei vigneti limitrofi i diffusori vanno applicati per una profondità di 30-40 metri, a partire dal filare più esterno del vigneto in cui si intende attuare la lotta per "confusione";
b) per vigneti isolati (distanti almeno 100 metri da altri vigneti) è necessario applicare sui lati e sulle testate dell'appezzamento, un numero maggiore di diffusori (esempio: 1 diffusore ogni 2 metri lineari sul bordo, mentre nel centro si è applicato un erogatore ogni 2 metri lineari) avendo l'accortezza di collocare tali diffusori nella parte più esterna possibile della chioma.

Questo tipo di intensificazione deve essere fatta anche su filari o ceppi di viti dell'appezzamento in cui viene applicata la "confusione":
- che sono confinanti con impianti giovani (piante basse);
- che delimitano carreggiate di accesso al vigneto;
- che delimitano spazi privi di piante e tali da favorire la penetrazione di correnti d'aria che possono ridurre eccessivamente la concentrazione dei feromoni.

E' opportuno evitare di operare su impianti che presentino fallanze di notevoli dimensioni; qualora questo non sia possibile, eseguire una intensificazione sulle piante che delimitano tali fallanze. I diffusori devono essere applicati anche su ceppi o gruppi di viti isolati che si trovano in prossimità dell'appezzamento trattato con feromoni, tali piante costituiscono infatti zone favorevoli all'accoppiamento della Tignoletta e quindi rappresentano potenziali focolai di infestazione per il vigneto in cui si applica la "confusione".

Trappole
All'interno della superficie interessata dai feromoni, devono essere collocate, in punti diversi, trappole sessuali allo scopo di controllare nelle differenti zone dell'appezzamento trattato l'uniformità di diffusione dei feromoni. Catture sistematiche e numericamente significative rilevate in queste trappole indicano che la distribuzione del feromone nel vigneto non è uniforme.
Altre trappole dovranno essere collocate al di fuori della superficie trattata con feromoni per determinare l'epoca e l'entità degli sfarfallamenti nella zona, allo scopo di individuare i momenti più idonei per l'eventuale applicazione di insetticidi o per l'esecuzione dei rilievi periodici.
Le trappole devono essere collocate tassativamente prima dell'inizio del volo della prima generazione di di Eupoecilia ambiguella (Tignola della vite) o, nel caso in cui quest'ultima non sia presente, della Lobesia botrana (Tignoletta della vite).

Controllo dell'attacco
a) Controllo delle trappole. Il controllo delle catture deve essere effettuato con cadenza settimanale. L'assenza di catture nelle trappole situate all'interno della superficie trattata con feromoni è condizione favorevole ma non sufficiente per determinare un esito positivo della tecnica della "confusione". Per avere la certezza di un buon livello di contenimento del fitofago combattuto con questo metodo è indispensabile effettuare rilievi visivi dei danni.
b) Controlli visivi degli attacchi. Tali controlli devono essere eseguiti subito dopo la nascita delle prime larve, l'operazione va poi ripetuta periodicamente al fine di ottenere un buon "monitoraggio" del fitofago da controllare. Per l'individuazione dei momenti critici di sviluppo del fitofago, e quindi delle epoche più importanti per i rilievi, è opportuno avvalersi anche del dato delle catture rilevate nelle trappole a feromoni poste negli appezzamenti non interessati dalla "confusione".

Come si determina l'attacco
La superficie deve essere controllata interamente, eseguendo 4-6 campionamenti per ogni ettaro. Per ogni campionamento devono essere controllati almeno 50 grappoli. In presenza di più varietà, rilevare i dati differenziati per varietà.

Avvertenze per l'operatore
Questo prodotto non richiede precauzioni particolari durante la sua manipolazione, tuttavia nel caso in cui l'odore estremamente intenso e caratteristico dei feromoni impiegati risulti particolarmente sgradevole, evitare di inalare direttamente i vapori dalle confezioni. Si consiglia di proteggere le mani con dei guanti durante la distribuzione dei diffusori.

Condizioni di immagazzinamento dei diffusori
Conservare i diffusori nella confezione originale ermeticamente chiusa, che dovrà essere protetta da aria, luce e temperature elevate.
Il mancato rispetto di queste condizioni comporta la riduzione o la perdita di efficacia del prodotto.
L'immagazzinamento e l'applicazione dei diffusori avvengono al di fuori del nostro controllo, non si risponde pertanto di un'eventuale diminuzione o mancanza di efficacia imputabile alle cattive condizioni di stoccaggio o ad errori nell'applicazione. BASF garantisce la costante qualità del prodotto.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande e corsi d'acqua.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

05A00413

DECRETO 29 dicembre 2004.

Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Lumax».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 8, comma 1, del sopracitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Autorizzazioni provvisorie»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 19 dicembre 2002 e successive integrazioni di cui l'ultima del 9 marzo 2004, dall'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a., con sede legale in Milano, via Gallarate n. 139, diretta ad ottenere la registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario denominato «Lumax» contenente le sostanze attive S-metolachlor, mesotrione, terbutilazina;

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 29 luglio 1998 «che riconosce in linea di massima la conformità del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento della sostanza attiva S-metolachlor nell'allegato 1 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del 26 novembre 2003 concernente l'inclusione di alcune sostanze attive, tra cui mesotrione, nell'allegato 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2003/68/CE della Commissione dell'11 luglio 2003;

Visto il parere favorevole espresso in data 17 novembre 2004 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di poter rilasciare autorizzazione provvisoria e limitare la validità della stessa al tempo determinato in anni tre, a decorrere dalla data del presente decreto;

Vista la nota dell'Ufficio del 9 dicembre 2004, con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla Commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota pervenuta il 15 dicembre 2004 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni tre, l'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a., con sede legale in Milano, via Gallarate n. 139, è autorizzata in via provvisoria ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato LUMAX, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto comunque salvo l'adeguamento di tale prodotto alle condizioni stabilite per la sostanza attiva terbutilazina al termine della sua revisione comunitaria.

L'autorizzazione è subordinata anche all'esito della valutazione della Commissione europea circa l'inserimento della sostanza attiva S-metolachlor in allegato 1 della direttiva 91/414/CEE, unitamente ad eventuali condizioni di utilizzazione, nonché all'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti a livello nazionale, senza pregiudizio per l'iter di registrazione.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 1-5-10-20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere: Syngenta Agro S.A.S. - Aigues-Vives (Francia), Syngenta South Africa (Pty) Limited (South Africa), Safapac Ltd - Whittlesford, Cambridge (Uk), nonché formulato negli stabilimenti sopracitati e confezionato nello stabilimento dell'impresa Althaller Italia S.r.l., in Colombano al Lambro (Milano), autorizzato con decreti del 17 febbraio 1981/1° febbraio 2000.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12482.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2004

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

syngenta

LUMAX®

Erbicida selettivo
di pre- e post-emergenza precoce per il mais
Emulsione sospensibile

Composizione:		
Mesotrione puro	g	3,39 (37,5 g/l)
S-metolachlor	g	28,23 (312,5 g/l)
terbutilazina	g	16,94 (187,5 g/l)
Coformulanti q.b. a	g 100	

NOCIVO

Nocivo per ingestione
Irritante per gli occhi

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.,
Via Gallarate, 139 – MILANO

Stabilimento di produzione:
SYNGENTA AGRO S.A.S. Aigues-Vives (France)

Registrazione Ministero della Salute n. del

Partita n. ℓ 1

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta
Altre taglie: l 5, 10, l 20
Altri stabilimenti: SYNGENTA South Africa (Pty) Limited (South Africa)
SAFAPAC LTD. - WHITTLESFORD, CAMBRIDGE (UK)
Stabilimento di confezionamento:
ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)

NORME PRECAUZIONALI
Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Proteggersi gli occhi/la faccia

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
LUMAX è un erbicida selettivo di pre emergenza e di post emergenza precoce del mais attivo contro graminacee e dicotiledoni. Agisce per assorbimento attraverso il coleoptile e l'ipocotile, assorbimento radicale e fogliare.

CAMPO D'IMPIEGO, EPOCA E DOSI DI APPLICAZIONE
MAIS
Epoca di applicazione
Pre emergenza di coltura ed infestanti e in post-emergenza molto precoce della coltura (2-3 foglie) su infestanti appena emerse (infestanti graminacee entro le prime 2 foglie e infestanti dicotiledoni entro le 4 foglie).

Dosi di applicazione
PRE-EMERGENZA: 3.5 - 4.5 litri per ettaro
4 litri per ettaro nella generalità dei casi;
3,5 litri per ettaro su terreni sabbiosi,
4,5 litri per ettaro in presenza di Sorghum halepense da seme
POST-EMERGENZA PRECOCE: 3 – 4 litri per ettaro, con avvertenza di utilizzare la dose minore su terreni sabbiosi.

LUMAX si distribuisce impiegando 300-600 l/ha di acqua; può essere applicato con irroratori a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio per assicurare un'uniforme distribuzione ed una buona copertura del bersaglio.

INFESTANTI SENSIBILI
Echinochloa crus-galli (Giavone comune), *Digitaria sanguinalis* (Digitaria), *Setaria viridis* (Setaria), *Panicum dichotomiflorum* (Giavone americano), *Poa annua* (Fienarola), *Poa trivialis* (Fienarola comune), *Sorghum halepense* originato da seme (Sorghetta da seme), *Oryza sativa* (Riso crodo), *Scirpus maritimus* (Cipollino), *Abutilon theophrasti* (Cencio molle), *Acalipha virginica* (Acalifa), *Amaranthus hybridus* (Amaranto ibrido), *Amaranthus lividus* (Amaranto livido), *Amaranthus retroflexus* (Amaranto comune), *Anagallis arvensis* (Anagallide), *Barbarea spp.* (Barbarea), *Bidens tripartita* (Forbicina), *Capsella bursa-pastoris* (Borsapastore comune), *Chaenorhinum minus* (Linaria minore), *Chenopodium album* (Farinaccio), *Datura stramonium* (Stramonio), *Fumaria officinalis* (Fumaria comune), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Hibiscus trionum* (Ibisco vescicoso), *Kickxia elatine* (Linaria), *Lamium purpurem* (Falsa ortica purpurea), *Matricaria chamomilla* (Camomilla comune), *Medicago lupolina* (Erba medica lupolina), *Oxalis spp.* (Acetosella), *Papaver rhoeas* (Papavero comune), *Polygonum aviculare* (Correggiola), *Polygonum convolvolo* (Convolvolo), *Polygonum lapathifolium* (Poligono nodoso), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Portulaca oleracea* (Erba porcellana), *Senecio vulgaris* (Senecione comune), *Sicyos angulatus* (Zucchino selvatico), *Solanum nigrum* (Erba Morella), *Stellaria media* (Stellaria), *Taraxacum officinale* (Dente di leone), *Veronica persica* (Veronica)

AVVERTENZE
- Eseguire le applicazioni di pre-emergenza su terreno di preferenza già umido o che verrà bagnato entro le prime due settimane dal trattamento da piogge o irrigazioni. Le eventuali sarchiature eseguite dopo il trattamento devono essere molto superficiali per non portare in superficie terreno con semi non contenente l'erbicida.
- Il trattamento, se effettuato in post emergenza della coltura, deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo: non applicare il prodotto su colture danneggiate da attacchi parassitari o sofferenti per il freddo, ristagni d'acqua, siccità. Non impiegare su linee pure utilizzate per la produzione di mais da seme e mais dolce.
- Post-emergenza precoce: i geoinsetticidi a base di terbufos e forate, distribuiti in precedenza all'applicazione di Lumax, possono interferire con il normale sviluppo del mais, così come si possono verificare interazioni con insetticidi carbammati e fosforganici utilizzati in miscela con Lumax.
- Versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di premiscelazione dell'attrezzatura. Portare quindi il liquido di irrorazione al volume stabilito mantenendo sempre in funzione l'agitatore. Non conservare nella botte la soluzione pronta per il trattamento (es. durante la notte).
- Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto.
- Al termine della applicazione di Lumax è necessario lavare accuratamente l'attrezzatura con una soluzione di acqua ed idoneo detergente.
- Dopo il trattamento, prima di rientrare in campo, attendere che la vegetazione sia asciutta.
- In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
- Nel caso di forzata risemina, è possibile riseminare mais.
- Adoperare guanti durante la fase di miscelazione, tuta e guanti durante l'applicazione.

FITOTOSSICITA'
Alcuni giorni dopo il trattamento di post emergenza precoce si possono manifestare sulla coltura alcuni sintomi transitori rappresentati da decolorazioni o imbianchimenti fogliari, che non hanno conseguenze sullo sviluppo e la produzione del mais. Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Attenzione, il formulato contiene sostanze attive nocive per gli artropodi utili.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Da non applicare con mezzi aerei.
DA NON VENDERSI SFUSO
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Non operare contro vento
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato
Smaltire secondo le norme vigenti
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

05A00412

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 dicembre 2004.

Scioglimento di cento società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 che riforma il diritto societario;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 novembre 2001 circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Accertato che le cooperative interessate dal presente provvedimento non depositano i bilanci di esercizio da oltre cinque anni e che dall'ultimo bilancio non risultano valori patrimoniali immobiliari;

Decreta:

Le società cooperative sotto elencate sono sciolte ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

1) società cooperativa «A.L.P.A. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia, costituita per rogito notar Sergio Barela in data 24 settembre 1987 - repertorio n. 13240 - registro società n. 1478/87 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 4562;

2) società cooperativa «A.S.A. La Rinascente - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ottati, costituita per rogito notar Giuseppina Pessolano in data 2 febbraio 1987 - repertorio n. 4678 - registro società n. 613/87 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 4464;

3) società cooperativa «Agri.Comm. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Altavilla Silentina, costituita per rogito notar Sergio Barela in data 25 marzo 1987 - repertorio n. 10799 - registro società n. 684/87 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 4468;

4) società cooperativa «Andromeda - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Vibonati, costituita per rogito notar Vincenzo De Luca in data 24 agosto 1987 - repertorio n. 5461 - registro società n. 1334 - tribunale di Sala Consilina - B.U.S.C. n. 4568;

5) società cooperativa «Animazione 79 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Giuseppe Cunzolo in data 18 dicembre 1978 - repertorio n. 3430 - registro società n. 50/79 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 2427;

6) società cooperativa «Biemme edizioni - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Angri, costituita per rogito notar Raffaele Laudisio in data 19 novembre 1990 - repertorio n. 5022 - registro società n. 23/91 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 5170;

7) società cooperativa «Bovincoop Trigentina - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Campagna, costituita per rogito notar Pasquale Colliani in data 30 novembre 1974 - repertorio n. 4283 - registro società n. 5876/6953 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 1616;

8) società cooperativa «C.A.P. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Agropoli, costituita per rogito notar Pasquale Cammarano in data 26 luglio 1990 - repertorio n. 39784 - registro società n. 1992 - tribunale di Vallo della Lucania - B.U.S.C. n. 5111;

9) società cooperativa «Co.M.I.C. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Marzano sul Sarno, costituita per rogito notar Olga Frigenti in data 1° febbraio 1993 - repertorio n. 38459 - registro società n. 25958 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 5609;

10) società cooperativa «Colline verdi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Mario Gentile in data 9 luglio 1974 - repertorio n. 11124 - registro società n. 5642/6719 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 1473;

11) società cooperativa «Con.Art. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Gregorio Magno, costituita per rogito notar Matteo Fasano in data 4 agosto 1993 - repertorio n. 2470 - registro società n. 985/93 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 5710;

12) società cooperativa «Con.Sa.Co. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Angri, costituita per rogito notar Guglielmo Barela in data 26 marzo 1984 - repertorio n. 35810 - registro società n. 478/84 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 3686;

13) società cooperativa «Croce San Prisco - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nocera Inferiore, costituita per rogito notar Lucia Maria Maiorino in data 5 marzo 1987 - repertorio n. 14702 - registro società n. 810/87 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 4495;

14) società cooperativa «D'altro canto - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bellizzi, costituita per rogito notar Rosalia Rotondano in data 24 marzo 1993 - repertorio n. 25517 - registro società n. 26268 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 5663;

15) società cooperativa «De Simone - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bracigliano, costituita per rogito notar Lucia Maria Maiorino in data 1° aprile 1987 - repertorio n. 15422 - registro società n. 850/87 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 4504;

16) società cooperativa «DOC - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sarno, costituita per rogito notar Raffaele Laudisio in data 9 novembre 1989 - repertorio n. 2946 - registro società n. 1295/89 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 4963;

17) società cooperativa «Eburum - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Eboli, costituita per rogito notar Mario Gentile in data 23 aprile 1993 - repertorio n. 43297 - registro società n. 26226 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 5668;

18) società cooperativa «Ecologique Sisteme - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Giffoni Valle Piana, costituita per rogito notar Edoardo Palmieri in data 19 marzo 1993 - repertorio n. 29773 - registro società n. 26194 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 5647;

19) società cooperativa «Edilizia Labor - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Raimondo Malinconico in data 8 novembre 1993 - repertorio n. 33576 - registro società n. 26815 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 5732;

20) società cooperativa «Eurocoop - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Marzano sul Sarno, costituita per rogito notar Anna Lupi in data 11 settembre 1987 - repertorio n. 2906 - registro società n. 990 - tribunale di Nocera Inferiore - B.U.S.C. n. 4567;

21) società cooperativa «Europa 83 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Albanella, costituita per rogito notar Giuseppe Cunzolo in data 11 maggio 1983 - repertorio n. 5057 - registro società n. 701/33 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 3555;

22) società cooperativa «Giovani 90 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Capaccio, costituita per rogito notar Raimondo Malinconico in data 28 marzo 1990 - repertorio n. 21951 - registro società n. 737/90 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 5070;

23) società cooperativa «Giovani per il 2000 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ceraso, costituita per rogito notar Carlo Alberto Festa in data 4 maggio 1987 - repertorio n. 46190 - registro società n. 1462 - tribunale di Vallo della Lucania - B.U.S.C. n. 4497;

24) società cooperativa «Il braccio e la mente Security Investigation - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Agropoli, costituita per rogito notar Pasquale Cammarano in data 17 dicembre 1992 - repertorio n. 45991 - registro società n. 2383 - tribunale di Vallo della Lucania - B.U.S.C. n. 5601;

25) società cooperativa «Il delfino - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Giovanni a Piro, costituita per rogito notar Carlo Tortorella in data 9 maggio 1987 - repertorio n. 28607 - registro società n. 1507 - tribunale di Vallo della Lucania - B.U.S.C. n. 4588;

26) società cooperativa «Il sedicesimo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Fisciano, costituita per rogito notar Andrea Reale in data 3 febbraio 1993 - repertorio n. 8068 - registro società n. 2614 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 5640;

27) società cooperativa «Il tabacco - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nocera Inferiore, costituita per rogito notar Gustavo Trotta in data 20 marzo 1987 - repertorio n. 12082 - registro società n. 764/87 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 4503;

28) società cooperativa «Il tartufo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Montecorvino Pugliano, costituita per rogito notar Raffaele Laudisio in data 29 giugno 1990 - repertorio n. 4389 - registro società n. 1110/90 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 5118;

29) società cooperativa « Italia 74 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Luisa D'Agostino in data 17 luglio 1974 - repertorio n. 76756 - registro società n. 5658/6735 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 1454;

30) società cooperativa «La fenice - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Petina, costituita per rogito notar Fabrizio Amato in data 17 dicembre 1983 - repertorio n. 6052 - registro società n. 743 - tribunale di Sala Consilina - B.U.S.C. n. 3623;

31) società cooperativa «La Floridiana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Scafati, costituita per rogito notar Adolfo Trotta in data 12 febbraio 1974 - repertorio n. 139930 - registro società n. 5870/6948 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 1633;

32) società cooperativa «La Gardenia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pagani, costituita per rogito notar Raimondo Malinconico in data 28 marzo 1983 - repertorio n. 2889 - registro società n. 462/83 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 3523;

33) società cooperativa «La mimosa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Laurito, costituita per rogito notar Vincenzo De Luca in data 17 marzo 1990 - repertorio n. 8517 - registro società n. 1944 - tribunale di Vallo della Lucania - B.U.S.C. n. 5065;

34) società cooperativa «La preziosa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pontecagnano, costituita per rogito notar Guglielmo Barela in data 8 febbraio 1990 - repertorio n. 62951 - registro società n. 480/90 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 5037;

35) società cooperativa «La Refesa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bellizzi, costituita per rogito notar Rosalia Rotondano in data 20 maggio 1983 - repertorio n. 6592 - registro società n. 598/83 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 3533;

36) società cooperativa «La Secura - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Angri, costituita per rogito notar Raffaele Laudisio in data 17 settembre 1990 - repertorio n. 4679 - registro società n. 1203/90 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 5136;

37) società cooperativa «La sorgente 2000 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Eboli, costituita per rogito notar Mario Gentile in data 22 ottobre 1993 - repertorio n. 44301 - registro società n. 26780 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 5737;

38) società cooperativa «La stella del Cilento - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Castellabate, costituita per rogito notar Pasquale Cammarano in data 5 dicembre 1990 - repertorio n. 40879 - registro società n. 2036 - tribunale di Vallo della Lucania - B.U.S.C. n. 5173;

39) società cooperativa «La superflua - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Serre, costituita per rogito notar Angela Gammaldi in data 19 marzo 1993 - repertorio n. 11989 - registro società n. 26133 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 5649;

40) società cooperativa «La Velia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Novi Velia, costituita per rogito notar Giovanni Morra in data 9 gennaio 1974 - repertorio n. 44304 - registro società n. 215 - tribunale di Vallo della Lucania - B.U.S.C. n. 1526;

41) società cooperativa «L'arcolaio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Mauro Cilento, costituita per rogito notar Ippolito Giuliani in data 20 giugno 1990 - repertorio n. 21552 - registro società n. 1979 - tribunale di Vallo della Lucania - B.U.S.C. n. 5101;

42) società cooperativa «Lavoratori agricoli Bellizzi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Montecorvino Rovella, costituita per rogito notar Guglielmo Barela in data 6 luglio 1983 - repertorio n. 32638 - registro società n. 691/83 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 3566;

43) società cooperativa «Leone - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Scafati, costituita per rogito notar Adolfo Trotta in data 5 marzo 1974 - repertorio n. 140054 - registro società n. 5560/6637 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 1489;

44) società cooperativa «L'Olearia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Serre, costituita per rogito notar Giuseppina Pessolano in data 25 gennaio 1984 - repertorio n. 2061 - registro società n. 221/84 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 3646;

45) società cooperativa «Luigi Sironi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Giuseppe Cunzolo in data 23 giugno 1983 - repertorio n. 5137 - registro società n. 716/83 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 3549;

46) società cooperativa «Maiori 84 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Maiori, costituita per rogito notar Ermanno Buonocore in data 4 agosto 1984 - repertorio n. 3142 - registro società n. 766/84 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 3753;

47) società cooperativa «Merlavo meridionale lavoro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Giuseppe Monica in data 9 febbraio 1993 - repertorio n. 24025 - registro società n. 26004 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 5632;

48) società cooperativa «Monte Zonzo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Postiglione, costituita per rogito notar Giuseppina Pessolano in data 12 marzo 1987 - repertorio n. 4830 - registro società n. 761/87 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 4480;

49) società cooperativa «Multimedia editrice - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Scafati, costituita per rogito notar Raffaele Matrone in data 10 novembre 1990 - repertorio n. 7932 - registro società n. 131/91 - tribunale di Nocera Inferiore - B.U.S.C. n. 5635;

50) società cooperativa «Multiservice Time - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Angri, costituita per rogito notar Raffaele Laudisio in data 31 ottobre 1989 - repertorio n. 2902 - registro società n. 1294/89 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 4967;

51) società cooperativa «Musicale il metronomo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Eboli, costituita per rogito notar Giuseppina Pessolano in data 23 gennaio 1987 - repertorio n. 4646 - registro società n. 614/87 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 4462;

52) società cooperativa «Nonsolomusica modaspettacolo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Mario Gentile in data 27 febbraio 1990 - repertorio n. 35980 - registro società n. 526/90 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 5049;

53) società cooperativa «Nova Ruralis - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Camerota, costituita per rogito notar Ippolito Giuliani in data 27 luglio 1990 - repertorio n. 21670 - registro società n. 2002 - tribunale di Vallo della Lucania - B.U.S.C. n. 5134;

54) società cooperativa «Nuova edilizia ebolitana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Eboli, costituita per rogito notar Pietro Curzio in data 15 febbraio 1985 - repertorio n. 19666 - registro società n. 669/85 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 4454;

55) società cooperativa «Nuove prospettive - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Vallo della Lucania, costituita per rogito notar Carlo Alberto Festa in data 20 aprile 1983 - repertorio n. 29428 - registro società n. 770 - tribunale di Vallo della Lucania - B.U.S.C. n. 3547;

56) società cooperativa «Orbitania - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roccagloriosa, costituita per rogito notar Vincenzo De Luca in data 30 novembre 1992 - repertorio n. 13672 - registro società n. 2397 - tribunale di Vallo della Lucania - B.U.S.C. n. 5639;

57) società cooperativa «Oriental Cincilla - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roccadaspide, costituita per rogito notar Antonia Angrisani in data 13 dicembre 1989 - repertorio n. 16509 - registro società n. 178/90 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 5053;

58) società cooperativa «Orria 74 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Cesare Brugnoli in data 20 dicembre 1974 - repertorio n. 37702 - registro società n. 5825/6904 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 1593;

59) società cooperativa «Palombe - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Agropoli, costituita per rogito notar Pasquale Cammarano in data 21 dicembre 1989 - repertorio n. 37494 - registro società n. 1881 - tribunale di Vallo della Lucania - B.U.S.C. n. 4970;

60) società cooperativa «Parco degli oleandri - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia, costituita per rogito notar Sergio Barela in data 26 marzo 1990 - repertorio n. 21065 - registro società n. 631 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 5043;

61) società cooperativa «Parco fiorito - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sapri, costituita per rogito notar Raffaele Pugliese La Corte in data 23 marzo 1974 - repertorio n. 58954 - registro società n. 179/74 - tribunale di Lagonegro - B.U.S.C. n. 1600;

62) società cooperativa «Penta 83 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Fisciano, costituita per rogito notar Giuseppe Cunzolo in data 16 giugno 1983 - repertorio n. 5108 - registro società n. 719/83 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 3552;

63) società cooperativa «Per Aspera ad Astra - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cetara, costituita per rogito notar Sergio Barela in data 29 ottobre 1984 - repertorio n. 5480 - registro società n. 934/84 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 3785;

64) società cooperativa «Picentina - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Cipriano Picentino, costituita per rogito notar Donata Maria Biase in data 12 novembre 1987 - repertorio n. 1776 - registro società n. 1669/87 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 4591;

65) società cooperativa «Pixuntum - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pisciotta, costituita per rogito notar Carlo Alberto Festa in data 17 settembre 1989 - repertorio n. 54587 - registro società n. 1844 - tribunale di Vallo della Lucania - B.U.S.C. n. 4947;

66) società cooperativa «Produttori di olive di Ottati - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ottati, costituita per rogito notar Filadelfo Sarno in data 1° settembre 1950 - repertorio n. 1735 - registro società n. 2335/3434 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 3668;

67) società cooperativa «Progetto giovani - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ottati, costituita per rogito notar Angela Gammaldi in data 25 agosto 1990 - repertorio n. 5073 - registro società n. 1103/90 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 5115;

68) società cooperativa «Progresso 2001 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Castellabate, costituita per rogito notar Antonia Angrisani in data 26 gennaio 1988 - repertorio n. 11464 - registro società n. 1581 - tribunale di Vallo della Lucania - B.U.S.C. n. 5002;

69) società cooperativa «R.T.I. Radio tele insieme - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sarno, costituita per rogito notar Raffaele Laudisio in data 23 gennaio 1990 - repertorio n. 3472 - registro società n. 320/90 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 5004;

70) società cooperativa «Recidence Center - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Capaccio, costituita per rogito notar Raimondo Malinconico in data 4 aprile 1990 - repertorio n. 22064 - registro società n. 781/90 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 5083;

71) società cooperativa «Riabilitazione - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Agropoli, costituita per rogito notar Raimondo Malinconico in data 14 novembre 1990 - repertorio n. 24396 - registro società n. 2035 - tribunale di Vallo della Lucania - B.U.S.C. n. 5176;

72) società cooperativa «Rifugio Nord-Est - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Campagna, costituita per rogito notar Giampiero De Cesare in data 18 maggio 1993 - repertorio n. 4270 - registro società n. 26386 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 5676;

73) società cooperativa «Salerno servizi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Ermanno Buonocore in data 6 dicembre 1993 - repertorio n. 35247 - registro società n. 26855 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 5728;

74) società cooperativa «Salus - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava de' Tirreni, costituita per rogito notar Lucia Maria Maiorino in data 25 marzo 1983 - repertorio n. 3199 - registro società n. 467/83 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 3509;

75) società cooperativa «San Bernardino - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Montecorvino Pugliano, costituita per rogito notar Ermanno Buonocore in data 28 maggio 1990 - repertorio n. 26155 - registro società n. 891/90 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 5088;

76) società cooperativa «San Giovanni Battista - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Vietri sul Mare, costituita per rogito notar Edoardo Palmieri in data 21 novembre 1989 - repertorio n. 25410 - registro società n. 1300/89 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 4961;

77) società cooperativa «San Nicola - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Piaggine, costituita per rogito notar Vincenzo De Luca in data 12 maggio 1987 - repertorio n. 5077 - registro società n. 1482 - tribunale di Vallo della Lucania - B.U.S.C. n. 4548;

78) società cooperativa «Santa Lucia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Campagna, costituita per rogito notar Giuseppina Pessolano in data 12 settembre 1983 - repertorio n. 1874 - registro società n. 817/83 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 3567;

79) società cooperativa «Santa Maria - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Gustavo Trotta in data 14 dicembre 1989 - repertorio n. 23851 - registro società n. 287/90 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 5010;

80) società cooperativa «Santa Maria dell'Ulivo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Serre, costituita per rogito notar Angela Gammaldi in data 1° marzo 1993 - repertorio n. 11847- registro società n. 26132 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 5648;

81) società cooperativa «Sant'Anna - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Scafati, costituita per rogito notar Adolfo Trotta in data 29 gennaio 1974 - repertorio n. 139867 - registro società n. 5839/6917 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 1603;

82) società cooperativa «Sant'Elia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Mercato San Severino, costituita per rogito notar Rosa Troiano in data 4 dicembre 1987 - repertorio n. 15922 - registro società n. 83/88 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 4602;

83) società cooperativa «Sirene - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Camerota, costituita per rogito notar Giuseppe Monica in data 30 marzo 1990 - repertorio n. 18133 - registro società n. 1947/90 - tribunale di Vallo della Lucania - B.U.S.C. n. 5063;

84) società cooperativa «Sole nascente - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sarno, costituita per rogito notar Olga Frigenti in data 23 gennaio 1975 - repertorio n. 42322 - registro società n. 5965/7041 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 1670;

85) società cooperativa «Splendor - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pontecagnano, costituita per rogito notar Rosalia Rotondano in data 8 ottobre 1993 - repertorio n. 26171 - registro società n. 26742 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 5716;

86) società cooperativa «Sud il lavoro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Rosalia Rotondano in data 23 febbraio 1981 - repertorio n. 4748 - registro società n. 258/81 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 2987;

87) società cooperativa «Talenti - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nocera Inferiore, costituita per rogito notar Aniello Calabrese in data 28 aprile 1990 - repertorio n. 43958 - registro società n. 873/90 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 5095;

88) società cooperativa «Tanagro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Giuseppe Monica in data 16 maggio 1980 - repertorio n. 609 - registro società n. 439/80 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 2857;

89) società cooperativa «Terra del sole - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava de' Tirreni, costituita per rogito notar Aniello Calabrese in data 28 febbraio 1985 - repertorio n. 5786 - registro società n. 594/85 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 3900;

90) società cooperativa «Terra delle rose - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pagani, costituita per rogito notar Pasquale Cammarano in data 25 gennaio 1983 - repertorio n. 20847 - registro società n. 215/83 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 3413;

91) società cooperativa «Tramonti donna - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Tramonti, costituita per rogito notar Gustavo Trotta in data 10 luglio 1992 - repertorio n. 34739 - registro società n. 1077/92 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 5553;

92) società cooperativa «Transud - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sant'Egidio del Monte Albino, costituita per rogito notar Aniello Calabrese in data 24 dicembre 1983 - repertorio n. 1708 - registro società n. 457/84 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 3640;

93) società cooperativa «Tre torri - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Castiglione del Genovesi, costituita per rogito notar Donata Maria Biase in data 21 febbraio 1990 - repertorio n. 4500 - registro società n. 501/90 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 5022;

94) società cooperativa «Umanità e vita - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in

Montecorvino Rovella, costituita per rogito notar Raimondo Malinconico in data 25 settembre 1990 - repertorio n. 23944 - registro società n. 1212/90 - tribunale di Salerno B.U.S.C. n. 5152;

95) società cooperativa «Unione e lavoro Padula-Persano - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Serre, costituita per rogito notar Giuseppina Pessolano in data 7 gennaio 1987 - repertorio n. 4593 - registro società n. 410/87 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 4463;

96) società cooperativa «Universo 2000 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torre Orsaia, costituita per rogito notar Vincenzo De Luca in data 10 giugno 1991 - repertorio n. 10756 - registro società n. 2154 - tribunale di Vallo della Lucania - B.U.S.C. n. 5356;

97) società cooperativa «Valle del Faraone - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Rofrano, costituita per rogito notar Ippolito Giuliani in data 24 giugno 1991 - repertorio n. 23053 - registro società n. 2235 - tribunale di Vallo della Lucania - B.U.S.C. n. 5455;

98) società cooperativa «Venere - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia, costituita per rogito notar Rosa Barra in data 27 febbraio 1992 - repertorio n. 6199 - registro società n. 492/92 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 5468;

99) società cooperativa «Venezia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Antonio Pisani in data 5 ottobre 1971 - repertorio n. 279353 - registro società n. 4576/5687 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 1050;

100) società cooperativa «Villanova - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torraca, costituita per rogito notar Carlo Tortorella in data 29 novembre 1986 - repertorio n. 27927 - registro società n. 4110 - tribunale di Sala Consilina - B.U.S.C. n. 4581.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto i creditori e gli altri interessati possono presentare alla direzione provinciale del lavoro di Salerno, corso Garibaldi n. 142/d, formale e motivata domanda intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Salerno, 22 dicembre 2004

Il dirigente del servizio: BIONDI

05A00389

DECRETO 22 dicembre 2004.

Scioglimento di cinquantaquattro società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 che riforma il diritto societario;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 novembre 2001 circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Accertato che le cooperative interessate dal presente provvedimento non depositano i bilanci di esercizio da oltre cinque anni e che dall'ultimo bilancio non risultano valori patrimoniali immobiliari;

Decreta:

Le società cooperative sotto elencate sono sciolte ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

Ragione sociale	Sede	BUSC	Data costituzione
Alburnina	Sicignano degli Alburni	1505	20 maggio 1974
Antares	Salerno	1936	4 marzo 1976
Arte e lavoro	Scafati	1427	14 marzo 1974

Ragione sociale	Sede	BUSC	Data costituzione
Artigiani rurali del Cilento	Torchiara	1275	24 maggio 1973
C.E.R.E.C.	Vietri sul Mare	788	1° settembre 1946
Campolongo	Eboli	111	23 novembre 1962
Casa di riposo dott. Silvio Resciniti	Roscigno	3058	5 aprile 1981
Casa mia	Salerno	706	2 aprile 1952
Casa nostra	Cava de' Tirreni	2039	16 febbraio 1977
Casa Serena	Salerno	634	20 novembre 1965
Cilentana	Salerno	374	8 ottobre 1955
Cinzia	Salerno	1338	21 gennaio 1974
Consorzio Concoopedil Campano	Salerno	1956	11 maggio 1976
Dipendenti amministrazione lavori pubblici	Salerno	599	8 marzo 1948
Dipendenti pubblici Bracigliano	Bracigliano	573	22 maggio 1964
Due querce	Albanella	1574	22 agosto 1974
Il garofano	Colliano	2493	5 gennaio 1979
Il trattore	Salento	1949	18 maggio 1976
La casa nostra	Salerno	555	16 novembre 1948
La fasanella	Ottati	30	9 febbraio 1957
La fenice	Laurino	1869	3 gennaio 1976
La rinascente	Nocera Superiore	290	25 marzo 1964
L'avvenire	Caselle in Pittari	1704	25 febbraio 1975
L'avvenire verde	Battipaglia	2480	23 gennaio 1979
L'intrepida	Ceraso	107	26 ottobre 1946
L'iride	Eboli	1717	28 maggio 1975
Macellatori reduci e combattenti	Salerno	64	21 giugno 1952
Mutilati e invalidi di guerra	Angri	177	14 marzo 1953
Operai Torresi	Torre Orsaia	1643	3 maggio 1974
Parco Sole	Corleto Monforte	1649	3 gennaio 1975
Produttori latte La Nocerina	Nocera Superiore	1074	1º dicembre 1971
Rinascita Gromolese	Capaccio	1913	13 marzo 1976
Risveglio	Pagani	312	2 dicembre 1954
Rosanna	Salerno	463	24 febbraio 1956
Rota 71	Mercato San Severino	1035	16 maggio 1971
San Benedetto	Pontecagnano Faiano	636	13 maggio 1966
San Cataldo	Vallo della Lucania	542	16 settembre 1954
San Donato	Monteforte Cilento	1314	26 luglio 1973
San Gaetano	Scafati	1524	12 marzo 1974
San Luigi	Scafati	1479	15 gennaio 1974
San Michele	Salerno	1116	15 febbraio 1972
San Pietro	Scafati	1544	5 marzo 1974
San Rocco	Siano	336	31 agosto 1952
Santa Maria Goretti	Capaccio	2504	28 febbraio 1979
Sant'Alfonso	Pagani	313	15 marzo 1955

Ragione sociale	Sede	BUSC	Data costituzione
Sant'Andrea	Cava de' Tirreni	1929	19 maggio 1976
Sant'Antonio Abate	Vibonati	342	17 febbraio 1963
Settebello	Salerno	1905	27 febbraio 1976
Spes	Salerno	486	24 agosto 1965
Tusciana	Battipaglia	149	29 marzo 1961
Vallo del Tanagro	Sala Consilina	37	9 maggio 1959
Velino	Casal Velino	14	16 ottobre 1958
Venezia Giulia	Salerno	540	30 dicembre 1947
Verde Primavera	Salerno	1066	11 ottobre 1971

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto i creditori e gli altri interessati possono presentare alla direzione provinciale del lavoro di Salerno, corso Garibaldi n. 142/d, formale e motivata domanda intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Salerno, 22 dicembre 2004

Il dirigente del servizio: BIONDI

05A00373

DECRETO 23 dicembre 2004.

Costituzione della commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza, presso la direzione regionale del lavoro di Potenza.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO PER LA BASILICATA

Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, concernente «razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30»;

Visto l'art. 4, commi 2 e 3, del suddetto decreto legislativo che istituisce la commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza;

Vista la circolare n. 24/2004 del 24 giugno 2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che detta direttive in merito all'applicazione della normativa sopracitata;

Considerato che della commissione fanno parte *ex lege* il direttore della Direzione regionale del lavoro che la presiede, il direttore regionale dell'INPS, il direttore regionale dell'INAIL, il comandante regionale della Guardia di finanza, il direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, il coordinatore regionale delle aziende sanitarie locali;

Considerato che della commissione fanno parte, altresì, quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

Viste le risultanze degli atti istruttori posti in essere dall'Ufficio al fine di individuare, nell'ambito di quelle comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;

Considerato che sono state individuate maggiormente rappresentative a livello regionale le seguenti associazioni:

per i datori di lavoro: Confcommercio - Unione regionale del commercio del turismo e dei servizi della Basilicata, Api Basilicata, Confindustria Basilicata e Confartigianato di Basilicata;

per i lavoratori CGIL, CISL, UIL e CISAL;

Viste le designazioni pervenute da parte delle predette organizzazioni sindacali;

Decreta:

È costituita presso la Direzione regionale del lavoro di Potenza, la commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza, così composta:

in rappresentanza delle istituzioni pubbliche:

direttore della Direzione regionale del lavoro di Potenza, con funzioni di presidente;

direttore regionale dell'INPS;

direttore regionale dell'INAIL;

comandante regionale della Guardia di finanza;

direttore regionale dell'Agenzia delle entrate;

coordinatore regionale delle Aziende sanitarie locali;

in rappresentanza dei datori di lavoro:

Leonardo Ventrella, Confcommercio - Unione regionale del commercio, del turismo e dei servizi della Basilicata;

Giovanni Grassoni, Api Basilicata;

Giuseppe Carriero, Confindustria Basilicata;

Antonio De Martino, Confartigianato di Basilicata;

in rappresentanza dei lavoratori:

Antonio Pepe, CGIL;

Vincenzo Pardi, CISL;

Tiziana Capriglione, UIL;

Saverio Aliandro, CISAL.

Le funzioni di segreteria saranno svolte da funzionari della Direzione regionale del lavoro di Potenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella serie generale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sul bollettino ufficiale della regione Basilicata.

Potenza, 23 dicembre 2004.

Il direttore regionale: LABANCA

05A00317

DECRETO 28 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «COPABA», in Rotondella.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies*, comma primo del codice civile che recita «l'autorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione»;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1, comma primo, del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002, con il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996. con il quale è stata decentrata alle competenti Direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione del 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione cooperativa del 10 dicembre 2004, redatto nei confronti della società cooperativa a r.l. «COPABA», con sede in Rotondella da cui risulta che la cooperativa medesima trovasi nella ipotesi prevista dal precitato comma 1 dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «COPABA», con sede in Rotondella, è sciolta senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies*.

Matera, 28 dicembre 2004

Il direttore provinciale: GURRADO

05A00428

DECRETO 29 dicembre 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese di sedici società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MANTOVA

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di vigilanza sulla cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001, stipulata tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro per conto del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, secondo e terzo comma, introdotto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che prescrive all'Autorità di vigilanza di cancellare dal registro delle imprese le società cooperative in liquidazione ordinaria, che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Atteso che, ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, l'Autorità di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni;

Rilevato che la documentazione agli atti di questa direzione provinciale del lavoro e le visure della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura - Registro delle imprese di Mantova, attestano la suddetta condizione;

Decreta

la cancellazione dal registro delle imprese di Mantova ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle seguenti società cooperative:

1) società cooperativa «Folgore», con sede in Mantova, costituita in data 7 dicembre 1969 rogito notaio Giuseppe Nicolini, repertorio n. 26631, B.U.S.C. n. 1584/109696, codice fiscale mancante, in liquidazione dal 19 luglio 1971, ultimo bilancio al 31 dicembre 1970;

2) società cooperativa «Società Italiana Fresatura e Tornitura - SIFRETO a r.l.», con sede in Marmirolo (Mantova), costituita in data 8 maggio 1973, rogito notaio Sergio Lodigiani, repertorio n. 28379, B.U.S.C. n. 1691/126279, codice fiscale mancante, in liquidazione dal 21 maggio 1974, ultimo bilancio al 21 maggio 1974;

3) società cooperativa «Facchini Cittadella» a r.l., con sede in Mantova, costituita in data 29 novembre 1973 rogito notaio Nicola Aliberti, repertorio n. 192828, B.U.S.C. n. 1713/129962, codice fiscale mancante, R.E.A. n. 126110, in liquidazione dal 18 dicembre 1981, ultimo bilancio al 31 dicembre 1981;

4) società cooperativa «Valtruvia Edilizia a r.l.», con sede in Asola (Mantova), costituita in data 25 gennaio 1974 rogito notaio Nicolò Livreri, repertorio n. 269285, B.U.S.C. n. 1719/131271, codice fiscale 81001850205, in liquidazione dal 18 marzo 1983, ultimo bilancio al 31 dicembre 1980;

5) società cooperativa «C.A.E.M. Cooperativa Acquisti Elettrodomestici Mantova a r.l.», con sede in Mantova, costituita in data 18 aprile 1975 rogito notaio Massimo Aporti, repertorio n. 17864, B.U.S.C. n. 1745/140608, codice fiscale 00290410208, in liquidazione dal 5 dicembre 1987, ultimo bilancio al 31 dicembre 1993;

6) società cooperativa «Sociale Operaia a r.l.», con sede in Castiglione delle Stiviere (Mantova), costituita in data 18 novembre 1978 rogito notaio Giuseppe Rossi, repertorio n. 13874, B.U.S.C. n. 1846/163162, codice fiscale 00491000204, in liquidazione dal 26 novembre 1983, non ha mai depositato bilanci;

7) società cooperativa «Edilizia Camillo Prampolini a r.l.», con sede in Castelgoffredo (Mantova), costituita in data 18 dicembre 1978 rogito notaio Giuseppe Rossi, repertorio n. 13979, B.U.S.C. n. 1852/164047, codice fiscale 00492980206, in liquidazione dal 24 marzo 1990, ultimo bilancio al 31 dicembre 1989;

8) società cooperativa «Guidizzolese a r.l.», con sede in Mantova, costituita in data 19 dicembre 1978 rogito notaio Massimo Aporti, repertorio n. 22623, B.U.S.C. n. 1860/165805, codice fiscale 00494780208, in liquidazione dal 23 marzo 1983, non ha mai depositato bilanci;

9) società cooperativa «Sole Nascente Europa Cooperativa Agricola e Zootecnica a r.l.», con sede in Mantova, costituita in data 2 maggio 1979 rogito notaio Massimo Aporti, repertorio n. 23250, B.U.S.C. n. 1881/170018, codice fiscale 00525960209, in liquidazione dal 23 febbraio 1989, ultimo bilancio al 23 febbraio 1989;

10) società cooperativa «SER.CO.MA Servizio Cooperative Manageriale a r.l.», con sede in Gonzaga (Mantova), costituita in data 9 giugno 1981 rogito notaio Massimo Aporti, repertorio n. 27528, B.U.S.C. n. 1947/186471, codice fiscale 00624960209, in liquidazione dal 9 maggio 1983, ultimo bilancio al 31 dicembre 1984;

11) società cooperativa «CO.M.I.S. Cooperativa Manutenzione Impianti Stradali Mantova a r.l.», con sede in Mantova, costituita in data 13 aprile 1982 rogito notaio Nicola Aliberti, repertorio n. 306053, B.U.S.C. n. 1969/191601, codice fiscale 00666920202, in liquidazione dal 10 dicembre 1990, ultimo bilancio al 31 dicembre 1989;

12) società cooperativa «Edilizia Carlo Alessandria a r.l.», con sede in Mantova, costituita in data 15 ottobre 1982 rogito notaio Francesco Besana, repertorio n. 8675, B.U.S.C. n. 1985/194889, codice fiscale 01295910200, in liquidazione dal 13 dicembre 1995, ultimo bilancio al 31 dicembre 1990;

13) società cooperativa «Pescatori La Risorta a r.l.», con sede in Mantova, costituita in data 2 luglio 1984 rogito notaio Mario Nicolini, repertorio n. 22303, B.U.S.C. n. 2045/207124, codice fiscale 01366770202, in liquidazione dal 28 novembre 1989, ultimo bilancio al 31 dicembre 1989;

14) società cooperativa «Elettrocoop a r.l.», con sede in Serravalle Po (Mantova), costitutita in data 23 maggio 1986 rogito notaio Nicola Aliberti, repertorio n. 327473, B.U.S.C. n. 2079/221101, codice fiscale 01441550207, in liquidazione dal 4 maggio 1991, ultimo bilancio 31 dicembre 1989;

15) società cooperativa «Itinerari di Polirone a r.l.», con sede in S. Benedetto Po (Mantova), costituita in data 28 luglio 1986 rogito notaio Andrea Finadri, repertorio n. 10075, B.U.S.C. n. 2083/221720, codice fiscale 01449180205, in liquidazione dal 18 aprile 1989, ultimo bilancio 31 dicembre 1989;

16) società cooperativa «Muratori di Ostiglia a r.l.», con sede in Ostiglia (Mantova), costituita in data 6 marzo 1987 rogito notaio Francesco Manetto, repertorio n. 47336, B.U.S.C. n. 2097/226823, codice fiscale 01470770205, in liquidazione dal 21 settembre 1989, ultimo bilancio 31 dicembre 1987.

Chi ha interesse alla prosecuzione della liquidazione, può impugnare il presente decreto, inoltrando formale e motivata istanza a questa direzione provinciale del lavoro che lo ha emanato, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine questa direzione provinciale del lavoro comunicherà al Conservatore del registro delle imprese, territorialmente competente, l'elenco delle sopra citate società cooperative al fine di provvedere alla cancellazione delle stesse dal registro medesimo.

Mantova, 29 dicembre 2004

Il direttore provinciale reggente: PALUMBO

05A00217

DECRETO 30 dicembre 2004.

Ricostituzione della commissione provinciale per l'integrazione salariale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini, per la provincia di Forlì.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto l'art. 3 della legge 6 agosto 1975, n. 427;

Visto il decreto n. 92/2000 del 27 dicembre 2000, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per l'integrazione salariale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini per la provincia di Forlì;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 maggio 1994, n. 608, ad oggetto «Regolamento recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato»;

Tenuto conto delle indicazioni ministeriali di cui alla circolare della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Div. III, n. 1/3PS/20133/CIRC/95 del 13 gennaio 1995 relativamente alla composizione della commissione di cui all'art. 3 della legge n. 427/1975;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 39/92, prot. n. 4/3PS/15590 del 19 marzo 1992 - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Div. III, che prevede la possibilità di applicare l'art. 1, II comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, secondo cui la durata in carica dei componenti degli organi centrali e periferici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è di quattro anni;

Vista la circolare n. 12035/95 PG CIRC dell'11 gennaio 1995 della Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. III con la quale sono fornite indicazioni per la determinazione del grado di rappresentatività;

Considerate le risultanze degli atti istruttori acquisiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Forlì e le conseguenti valutazioni comparative compiute sulla base delle istruzioni generali fornite con le circolari citate e secondo i consolidati orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in ordine alla effettività dell'azione sindacale e della presenza pluri-categoriale delle associazioni ed organizzazioni sindacali territoriali interessate;

Vista la designazione congiunta delle organizzazioni sindacali CGIL - CISL - UIL di Forlì, in rappresentanza dei lavoratori;

Vista la designazione dell'Associazione delle imprese edili della provincia di Forlì e Cesena e la designazione della CNA Associazione provinciale di Forlì e Cesena i cui rappresentanti titolare e supplente sono stati segnalati congiuntamente con la Confartigianato di Forlì, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Vista la comunicazione contenente la designazione dei nominativi della Direzione provinciale del lavoro di Forlì;

Decreta:

È ricostituita la Commissione provinciale per l'integrazione salariale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini per la provincia di Forlì, così composta:

il Direttore *pro tempore* della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Forlì - presidente;

sig. Rossi Angelo - membro effettivo;

sig. Treossi Vanis - membro supplente in rappresentanza dei lavoratori CGIL - CISL - UIL;

sig. Chiadini Luca - membro effettivo;

sig. Meglio Giuseppe - membro supplente in rappresentanza dei lavoratori CGIL - CISL - UIL;

rag. Mambelli Bruno - membro effettivo;

dott. Piraccini Paolo - membro supplente in rappresentanza dei datori di lavoro - industria edile Associazione delle imprese edili;

sig. Barilari Luigi - membro effettivo;

sig. Brusaporci Antonio - membro supplente in rappresentanza dei datori di lavoro - artigianato edile CNA - Confartigianato;

sig.ra Lalario Maria - titolare, in rappresentanza della Direzione provinciale del Lavoro;

rag. Biondi Maria Luisa - supplente, in rappresentanza della Direzione provinciale del lavoro.

La Commissione dura in carica quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale.

Bologna, 30 dicembre 2004

Il direttore regionale: DE ROBERTIS

05A00148

DECRETO 30 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «C.F.C. Piccola società cooperativa a r.l.», in Frosinone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e politiche sociali, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e massima occupazione, ora Direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di com-

missario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 29 novembre 2004 eseguito nei confronti della società cooperativa «C.F.C. Piccola società cooperativa a r.l.» da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che nella fattispecie ricorrono le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento senza necessità di acquisire il parere preventivo della Commissione centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa «C.F.C. Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Frosinone costituita a rogito notaio dott. Donato Pastorino in data 10 gennaio 2003, repertorio n. 32521, registro imprese n. 4174 della C.C.I.A.A. di Frosinone, B.U.S.C. n. 2282/312582 è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 30 dicembre 2004

Il direttore provinciale: NECCI

05A00370

DECRETO 30 dicembre 2004.

Ricostituzione della commissione provinciale per l'integrazione salariale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini, per la provincia di Piacenza.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO PER L'EMILIA ROMAGNA

Visto l'art. 3 della legge 6 agosto 1975, n. 427;

Visto il decreto n. 89/2000 del 16 dicembre 2000, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per l'integrazione salariale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini per la provincia di Piacenza;

Visto il D.P.R. in data 9 maggio 1994, n. 608 ad oggetto «Regolamento recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato»;

Tenuto conto delle indicazioni ministeriali di cui alla circolare della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, div. III, n. 1/3PS/20133/CIRC/95 del 13 gennaio 1995 relativamente alla composizione della commissione di cui all'art. 3 della legge n. 427/1975;

Vista la circolare del M.L.P.S. n. 39/92, prot. n. 4/3PS/15590 del 19 marzo 1992 - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Div. III, che prevede la possibilità di applicare l'art. 1, II comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 - secondo cui la durata in carica dei componenti degli organi centrali e periferici dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è di quattro anni;

Vista la circolare n. 12035/95 PG CIRC dell'11 gennaio 1995 della Direzione generale dei rapporti di lavoro, div. III con la quale sono fornite indicazioni per la determinazione del grado di rappresentatività;

Considerate le risultanze degli atti istruttori acquisiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Piacenza e le conseguenti valutazioni comparative compiute sulla base delle istruzioni generali fornite con le circolari citate e secondo i consolidati orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in ordine alla effettività dell'azione sindacale e della presenza pluri-categoriale delle associazioni ed organizzazioni sindacali territoriali interessate;

Vista la designazione congiunta delle OO.SS. CGIL - CISL - UIL di Piacenza, in rappresentanza dei lavoratori;

Vista la designazione dell'Associazione degli Industriali di Piacenza e la designazione del CNA di Piacenza, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Vista la comunicazione contenente la designazione dei nominativi della Direzione provinciale del lavoro di Piacenza;

Decreta:

È ricostituita la commissione provinciale per l'integrazione salariale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini per la provincia di Piacenza, così composta:

Il direttore *pro tempore* della sede provinciale dell'Istituto Nazionale della previdenza sociale di Piacenza - presidente;

sig. Paolo Chiappa - membro effettivo;

sig. Ivan Bersani - membro supplente in rappresentanza dei lavoratori Industria Edile CGIL - CISL - UIL;

sig. Floriano Zorzella - membro effettivo;

sig. Luigi Magnani - membro supplente, in rappresentanza dei lavoratori Artigianato Edile CGIL - CISL - UIL;

dott. Cesare Betti - membro effettivo;

dott. Giuseppe Cella - membro supplente in rappresentanza dei datori di lavoro - Industria edile - Associazione degli lndustriali;

sig.ra Maria Teresa Chiappa - membro effettivo;

sig. Giovanni Ambroggi - membro supplente in rappresentanza dei datori di lavoro - Artigianato edile - CNA;

dott.ssa Enrica Alberti titolare, in rappresentanza della Direzione provinciale del lavoro;

rag. Maurizia Losi supplente, in rappresentanza della Direzione provinciale del lavoro.

La commissione dura in carica quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale.

Bologna, 30 dicembre 2004

Il direttore regionale: DE ROBERTIS

05A00150

DECRETO 4 gennaio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Sviluppo Agricolo Meridionale (S.A.M.) soc. coop. a r.l.», in Potenza.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies*, del codice civile, come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alla direzione provinciale del lavoro, dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative senza la nomina di commissario liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuati alle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere preventivo di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del giorno 15 maggio 2003 concernente l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative;

Rilevato che per le cooperative sottoelencate ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Espletata la procedura di istruttoria, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 268 del 18 novembre 2003, relativa all'avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio delle società cooperative di seguito indicate, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che alla data odierna non sono pervenute, al riguardo, opposizioni da terzi;

Riconosciuta la propria competenza;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, della seguente società cooperativa:

1) «Sviluppo agricolo meridionale (S.A.M.) società cooperativa a r.l.», con sede in Potenza, via D. Di Giura, costituita per rogito notaio dott.ssa Ornella Del Gaudio, in data 20 luglio 1988, repertorio n. 4053, codice fiscale n. 00991540766, B.U.S.C. n. 2314/247743.

Potenza, 4 gennaio 2005

Il reggente del servizio: MONTANARELLA

05A00347

DECRETO 4 gennaio 2005.

Scioglimento di quattro società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies*, del codice civile, come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alla direzione

provinciale del lavoro, dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative senza la nomina di commissario liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuati alle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere preventivo di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del giorno 15 maggio 2003 concernente l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative;

Rilevato che per le cooperative sottoelencate ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Espletata la procedura di istruttoria, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 278 del 26 novembre 2004, relativa all'avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio delle società cooperative di seguito indicate, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che alla data odierna non sono pervenute, al riguardo, opposizioni da terzi;

Riconosciuta la propria competenza;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, della seguente società cooperativa:

1) «Tessil 2B società cooperativa a r.l.», con sede in Banzi (Potenza), via Poerio, n. 59, costituita per rogito notaio dott. Domenico Antonio Zotta, in data 1° giugno 1988, repertorio n. 1993, codice fiscale n. 00985970763, B.U.S.C. n. 2116/236630;

2) «Società cooperativa sociale Ser.Int. a r.l.», con sede in Lavello (Potenza), via Ruggero di Lauria n. 7, costituita per rogito notaio dott. Francesco Carretta, in data 25 marzo 2000, repertorio n. 12524, codice fiscale n. 01424470761, B.U.S.C. n. 2983/203096;

3) «Burgentina società cooperativa a r.l.» con sede in Brienza (Potenza), Contrada Monte n. 1, costituita per rogito notaio dott. Nicola Guerriero, in data 3 dicembre 1999, repertorio n. 501, codice fiscale n. 01382540761, B.U.S.C. n. 2991/293104;

4) «Società cooperativa sociale Don Orione a r.l.» con sede in Lauria (Potenza), piazza S. Severino n. 5, costituita per rogito notaio dott. Franco Guarino, in data 7 giugno 1997, repertorio n. 38437, codice fiscale n. 01293930762, B.U.S.C. n. 2818/290181.

Potenza, 4 gennaio 2005

Il reggente del servizio: MONTANARELLA

05A00348

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 14 dicembre 2004.

Ampliamento dei poteri del commissario governativo della società cooperativa «Marino Carboni», in Roma.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2004 emanato dal Ministero delle attività produttive, con il quale il «Nuovo Consorzio regionale per le ACLI», con sede in Roma, è stato posto in gestione commissariale con nomina del commissario governativo nella persona dell'avv. Massimo Seri;

Vista l'istanza pervenuta in data 15 novembre 2004 con la quale il commissario governativo chiede di poter assumere i poteri dell'assemblea straordinaria dei soci per deliberare in merito all'adeguamento dello statuto sociale alle norme di cui al decreto legislativo n. 6/2003 del nuovo diritto societario;

Preso atto che il commissario governativo non è ancora in condizione di poter accertare l'effettiva composizione della compagine sociale, attesa la frammentaria documentazione contabile ed amministrativa di cui è venuto finora in possesso;

Ritenuto che, stante la particolare situazione dell'ente, appare opportuno conferire al commissario governativo i poteri dell'assemblea straordinaria;

Decreta:

All'avv. Massimo Seri, commissario governativo della cooperativa «Marino Carboni», con sede in Roma, sono conferiti i poteri dell'assemblea straordinaria dei soci al fine di poter deliberare le modifiche statutarie richieste.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Roma, 14 dicembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A00276

DECRETO 28 dicembre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Maestri Pellettieri Coop. a r.l.», in sigla «CO.MA.PE. Coop. a r.l.», in Santa Fiora, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 16 luglio 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa Maestri Pellettieri Coop. a r.l.», in sigla «CO.MA.PE. Soc. coop.va a r.l.», con sede in Santa Fiora (Grosseto) (codice fiscale 01130100538) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Paolo Flori, nato a Abbadia San Salvatore (Siena) il 1° luglio 1960, con studio in Abbadia San Salvatore, via Asmara n. 8, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 dicembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A00274

DECRETO 28 dicembre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «CO.S.P.U.A. Cooperativa sociale di Promozione Umana Abruzzese Società cooperativa a r.l.», in L'Aquila, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 14 giugno 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «CO.S.P.U.A. Cooperativa sociale di Promozione Umana Abruzzese Società cooperativa a r.l.», con sede in L'Aquila (codice fiscale 01438010660) è posta in liquidazione, coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Clelia Tolone, nata a Sulmona il 2 agosto 1972, con studio in Sulmona (L'Aquila), via S. Polo n. 76, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 dicembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A00275

DECRETO 28 dicembre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Fruit Sud - Soc. coop. agricola a r.l.», in Trentola Ducenta, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) pervenuta in data 18 ottobre 2004 con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Fruit Sud - Soc. coop. agricola a r.l.», con sede in Trentola Ducenta (Caserta), (codice fiscale n. 02432000616), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Serena Balzano, nata a Napoli il 5 settembre 1976 ed ivi domiciliata in via Orazio n. 155, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 dicembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A00386

DECRETO 29 dicembre 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Cooperativa Paips - Società cooperativa a r.l.» già «Cooperativa Montaggi Industriali P.A.I.P.S.», in Volpiano.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997 con il quale la «Cooperativa PAIPS - Società cooperativa a r.l.» già «Cooperativa Montaggi Industriali P.A.I.P.S.», con sede in Volpiano (Torino), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Pierfranco Risoli è stato nominato nella relativa terna di commissari liquidatori;

Vista la nota in data 21 dicembre 2004 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Andrea Urbani, nato a Roma il 20 novembre 1964, con studio a Torino in via Bligny n. 5, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Pierfranco Risoli, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 dicembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A00273

DECRETO 29 dicembre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Montebello - Società cooperativa a r.l.», in Luco dei Marsi, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza del tribunale di Avezzano in data 24 giugno 2004 con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Montebello - Società cooperativa a r.l.», con sede in Luco dei Marsi (L'Aquila), (codice fiscale n. 00101050664), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Adriana Petti, nata a Roma il 17 dicembre 1964 e domiciliata in Sulmona (L'Aquila) via Ercole Ciofano n. 37, è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 dicembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A00384

DECRETO 29 dicembre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Euro Biella - Soc. coop. a r.l.», in liquidazione, in Vigliano Biellese, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 13 ottobre 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Euro Biella - Soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Vigliano Biellese (Biella), (codice fiscale n. 01940160029), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Emanuela Nicolo, nata a Biella il 13 febbraio 1967, con studio in Biella, via Mazzini n. 3, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 dicembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A00385

DECRETO 29 dicembre 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa «Pluriartes - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Bari.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 26 dicembre 1995 con il quale la società cooperativa «Coop. Pluriartes - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bari, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Edoardo Giacò ne è stato nominato commissario liquidatore;

Constatato l'avvenuto decesso del nominato commissario;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Roberto Danzi, nato a Matera il 18 novembre 1963 e con studio in Matera in via Rocco Scotellaro n. 11, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione del dott. Edoardo Giacò, deceduto.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 dicembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A00387

DECRETO 29 dicembre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa edilizia Linus a r.l.», in Cosenza, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza del tribunale di Cosenza in data 22 settembre 2004 con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La «Cooperativa edilizia Linus a r.l.», con sede in Cosenza (codice fiscale n. 00909300782), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Peppino Russo, nato a Luzzi il 16 dicembre 1958 con studio in via degli Stadi n. 32 (Cosenza), è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 dicembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A00388

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 6 ottobre 2004.

Requisiti da accertare, in sede di prove ufficiali, per l'esame delle varietà di viti, ai fini dell'iscrizione nel Registro nazionale delle varietà di vite.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto in particolare l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, che istuisce il Catalogo nazionale delle varietà di vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recante norme regolamentari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto in particolare l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, che precisa le caratteristiche (distinzione, stabilità ed omogeneità) delle varietà di vite ai fini dell'iscrizione nel Registro o Catalogo, da accertare a seguito di prove colturali che saranno stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1981 «Requisiti da accertare in sede di prove ufficiali per l'esame delle varietà di viti, ai fini dell'iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà di viti»;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1997 che definisce la procedura per l'ottenimento e l'iscrizione di selezioni clonali di varietà di vite al Catalogo nazionale delle varietà di vite;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2001 che costituisce il Comitato nazionale per la classificazione delle varietà di viti;

Vista la direttiva 2004/29/CE della Commissione del 4 marzo 2004 relativa alla fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l'esame delle varietà di vite;

Considerata la necessità di recepire la direttiva 2004/29/CE sopramenzionata;

Decreta:

Art. 1.

1. In sede di effettuazione delle prove colturali stabilite per l'accertamento delle caratteristiche di distinguibilità stabilità ed omogeneità delle varietà di vite ai fini dell'iscrizione nel Registro nazionale delle varietà di vite devono essere espletati esami riguardanti i caratteri morfologici e fisiologici di cui all'allegato 1 al presente decreto.

2. Gli esami di cui al comma precedente devono rispettare i criteri minimi stabiliti all'allegato 2 al presente decreto.

Art. 2.

1. Il decreto ministeriale 2 giugno 1981 è abrogato.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2004

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 5, foglio n. 35

ALLEGATO 1

PARTE A

CARATTERI MORFOLOGICI RELATIVI ALL'ESAME DELLA IDENTITÀ, STABILITÀ ED OMOGENEITÀ

1. Germogliamento su tralcio in accrescimento della lunghezza da 10 a 20 cm:
- 1.1 forma;
- 1.2 colore (al momento del germogliamento per l'osservazione degli antociani);
- 1.3 tomentosità.

2. Tralcio erbaceo all'epoca della fioritura:
- 2.1 sezione trasversale (forma e contorno);
- 2.2 tomentosità.

3. Tralcio legnoso:
- 3.1. superficie;
- 3.2. meritallo.

4. Distribuzione dei viticci.

5. Foglioline apicali su tralcio in accrescimento della lunghezza da 10 a 30 cm (le prime tre foglie nettamente separate dall'apice e computate a partire da quest'ultimo):
- 5.1. colore;
- 5.2. tomentosità.

6. Foglia adulta (situata tra l'ottavo e l'undicesimo internodo):
- 6.1. fotografia;
- 6.2. disegno o impronta diretta con scala;
- 6.3. forma generale;
- 6.4. numero dei lobi fogliari;
- 6.5. seno peziolare;
- 6.6. profondità dei seni laterali superiori e inferiori;
- 6.7. tomentosità della pagina inferiore;
- 6.8. superficie;
- 6.9. denti laterali.

7. Fiore: sessualità apparente.

8. Grappolo a maturità industriale (per le varietà di uve da vino e da tavola):
- 8.1. fotografia (con scala);
- 8.2. forma;
- 8.3. grandezza;
- 8.4. peduncolo (lunghezza);

8.5. peso medio in grammi;

8.6. resistenza alla diraspatura;

8.7. compattezza del grappolo.

9. Acino a maturità industriale (per le varietà di uve da vino e da tavola):

9.1. fotografia (con scala);

9.2. forma;

9.3. grandezza con indicazione del peso medio;

9.4. colore;

9.5. buccia (per le varietà di uve da tavola);

9.6. numero di vinaccioli (per le varietà di uve da tavola);

9.7. polpa;

9.8. succo;

9.9. sapore.

10. Vinacciolo industriale (per le varietàdi uve da vino e da tavola): fotografia delle due facce e di profilo (con scala).

PARTE B

CARATTERI FISIOLOGICI PER VALUTARE L'IDENTITÀ, LA STABILITÀ E L'OMOGENEITÀ

1. Fenomeni vegetativi:

1.1 Accertamento delle date fenologiche: le date fenologiche vengono accertate comparativamente con una o più delle seguenti varietà di riferimento:

1.1.1. varietà ad uve bianche - Trebbiano toscano, Pinot bianco, Chasselas dorato;

1.1.2. varietà ad uve nere - Barbera, Merlot, Sangiovese;

1.1.3. varietà ad uve da tavola - Regina, Chasselas dorato Cardinal;

1.2. Data del germogliamento: la data alla quale, rispetto a varietà di riferimento, la metà delle gemme di un ceppo normalmente potato sono schiuse e rivelano la loro tomentosità interna;

1.3. Data della piena fioritura: data alla quale per un insieme di piante e rispetto a varietà di riferimento la metà dei fiori sono aperti;

1.4. Maturazione (per le varietà di uve da vino e da tavola): oltre all'epoca di maturazione, s'indicherà la densità o la gradazione probabile del mosto, la sua acidità e la resa in uva espressa in chilogrammi all'ettaro, comparati con uno o più vitigni di riferimento che possibilmente abbiano dato rese analoghe.

2. Caratteri colturali:

2.1. vigoria;

2.2. forma di allevamento (posizione del primo germoglio fruttifero, potatura preferita);

2.3. produzione:

2.3.1. regolarità;

2.3.2. rendimento;

2.3.3. anomalie;

2.4. resistenza o sensibilità:

2.4.1. all'ambiente sfavorevole;

2.4.2. ad organismi nocivi;

2.4.3. eventuale sensibilità allo spacco dell'acino;

2.5. comportamento alla moltiplicazione vegetativa:

2.5.1. innesto;

2.5.2. taleaggio.

3. Utilizzazione:

3.1. per la vinificazione;

3.2. per tavola;

3.3. come portinnesto;

3.4. per usi industriali.

ALLEGATO 2

CRITERI MINIMI PER L'ESECUZIONE DEGLI ESAMI

1. Precisazioni ecologiche:

1.1. località;

1.2. condizioni geografiche:

1.2.1. longitudine;

1.2.2. latitudine;

1.2.3. altitudine;

1.2.4. esposizione e pendenza;

1.3. condizioni climatiche;

1.4. natura del suolo.

2. Modalità tecniche:

2.1. per le varietà di uve da vino e da tavola;

2.1.1. 24 ceppi possibilmente su portinnesti diversi;

2.1.2. almeno tre annate di produzione;

2.1.3. almeno due località ecologicamente differenziate;

2.1.4. comportamento all'innesto almeno con tre varietà di portinnesti;

2.2. per le varietà di portinnesti;

2.2.1. 5 ceppi allevati almeno con due forme diverse;

2.2.2. 5 anni d'impianto;

2.2.3. 3 località ecologicamente differenziate;

2.2.4. comportamento all'innesto con almeno tre varietà di innesti diversi.

05A00411

DECRETO 20 dicembre 2004.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Piccoli Frutti Cuneo», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16 lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento CE n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Vista la domanda presentata da Piemonte ASPROFRUT Società Consortile Cooperativa a r.l., con sede in Cuneo, via Caraglio n. 16, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Piccoli Frutti Cuneo», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 66161 del 23 settembre 2004 con la quale il Ministero delle politiche agricole e

forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale la società Piemonte ASPROFRUT Società Consortile Cooperativa a r.l., ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento CEE 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1 paragrafo 2 del citato regolamento CE n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Piccoli Frutti Cuneo», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che in accoglimento della domanda avanzata dalla società Piemonte ASPROFRUT Società Consortile Cooperativa a r.l., assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Piccoli Frutti Cuneo», secondo il disciplinare di produzione trasmesso con la citata nota all'organismo comunitario e allegato al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Piccoli Frutti Cuneo».

Art. 2.

La denominazione «Piccoli Frutti Cuneo» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organismo comunitario con nota n. 66161 del 23 settembre 2004 e allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Piccoli Frutti Cuneo», come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2004

Il direttore generale: ABATE

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
«PICCOLI FRUTTI CUNEO»

Art. 1.

Nome del prodotto

L'indicazione geografica protetta «Piccoli Frutti Cuneo» è riservata alle produzioni di frutti di sottobosco (Lampone - Ribes - Mirtillo - Rovo - Uva spina - Fragolina di bosco) che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

2.1 L'indicazione «Piccoli Frutti Cuneo» può essere attribuita esclusivamente ai frutti di Lampone - Ribes - Mirtillo - Rovo - Uva spina - Fragolina di bosco derivanti da coltivazioni effettuate nella zona geografica delimitata dal presente Disciplinare.

2.2 Le varietà - L'Indicazione geografica protetta «Piccoli Frutti Cuneo» designa esclusivamente frutti delle cultivar afferenti alle specie «*Rubus idaeus*» (Lampone), «*Ribes rubrum*» (Ribes), «*Vaccinium corymbosum*» (Mirtillo gigante), «*Rubus ulmifolius*» (Rovo inerme), «*Ribes grossularia*» (Uva spina), «*Fragaria vesca*» (Fragolina di bosco) e coltivate in zona ed ottenute a seguito di attività di miglioramento genetico purché presentino caratteristiche conformi agli standard qualitativi riportati all'art. 2.3.

2.3 Caratteristiche del prodotto - Al momento di immissione nella filiera commerciale il prodotto contrassegnato con la denominazione «Piccoli Frutti Cuneo» IGP deve essere in possesso dei requisiti minimi stabiliti nel presente disciplinare e precisamente:

Lampone:

frutti di forma: conico corta, conico rotondeggiante, allungata, tipica della cultivar.

All'interno degli imballi i frutti devono essere di calibro omogeneo e a stadi di maturazione regolari.

Colorazione: la colorazione esteriore dei frutti dovrà essere rosso intensa - brillante e/o giallo - aranciata tipica della cultivar; è possibile commercializzare frutti con una piccola zona rosata (non ancora matura) in prossimità del calice. Superficie: asciutta. I frutti devono essere integri, non ammaccati e non deformati, devono essere sani, esenti da alterazioni patologiche, puliti e privi di umidità esterna anomala e di odori e sapori estranei.

Alla raccolta i frutti devono possedere le seguenti caratteristiche organolettiche:

tenore zuccherino: valore minimo 7,0° brix;

acidità titolabile: valore minimo 15 meq/100 g di NaOH N/10.

Ribes:

frutti di forma: bacche rotondeggianti, tondo leggermente compresse ai poli, carattere tipico della cultivar; grappoli regolari per numero di bacche e dimensioni.

All'interno degli imballaggi i frutti devono presentare calibro omogeneo e stadi di maturazione regolari.

Colorazione: la colorazione esteriore dei frutti deve essere rosso intenso, brillante, rosso aranciata, bianco - giallognola tipica della

cultivar; è possibile commercializzare grappoli contenenti bacche non ben mature in misura non superiore al 10%; sono da escludere dalla commercializzazione frutti che presentino spaccature e/o fenditure derivanti da stress ambientali.

Superficie asciutta.

I frutti devono essere posti sul mercato in grappoli omogenei, integri, non ammaccati; devono essere sani, esenti da alterazioni patologiche, puliti e privi di umidità esterna anomala e di odori e sapori estranei.

Alla raccolta i frutti devono possedere le seguenti caratteristiche organolettiche:

tenore zuccherino: valore minimo 8,0º brix;

acidità titolabile: valore minimo 20 meq/100 g di NaOH N/10.

Mirtillo:

frutti di forma: rotondeggiante, tondo compressa ai poli tipica della cultivar.

All'interno degli imballi i frutti devono presentare calibro omogeneo e stadi di maturazione regolari.

Colorazione: la colorazione esteriore dei frutti deve essere bluastra mediamente intensa a seconda del contenuto in pruina della superficie; brillantezza media tipica della cultivar; è possibile commercializzare frutti con una piccola zona rosata (non ancora matura) in prossimità dell'attaccatura peduncolare in misura non superiore al 5% del numero dei frutti. Sono da escludere frutti che evidenzino, spaccature e fenditure delle bacche derivanti da agenti atmosferici esterni e/o parassiti.

Superficie: asciutta, tollerante alle manipolazioni dopo la raccolta.

I frutti devono essere integri, non ammaccati e non deformati; devono essere sani, esenti da alterazioni patologiche, puliti, privi di umidità esterna anomala e sapori estranei.

Alla raccolta i frutti devono possedere le seguenti caratteristiche organolettiche:

tenore zuccherino: valore minimo 9º brix;

acidità titolabile: valore minimo 6,0 meq/100 g di NaOH N/10.

Rovo:

frutti di forma: bacche rotondeggianti, conico corte, conico allungate tipica della cultivar.

All'interno degli imballi i frutti devono presentare calibro omogeneo e stadi di maturazione regolari.

Colorazione: la colorazione esteriore dei frutti deve essere nero intenso delle drupeole, brillante tipica della cultivar; è possibile commercializzare frutti contenenti drupeole non ben mature in misura non superiore al 5% del numero totale.

Sono da escludere dalla commercializzazione frutti che presentino spaccature e/o fenditure derivanti da stress ambientali.

Superficie: asciutta, tollerante alle manipolazioni dopo la raccolta.

I frutti devono essere posti sul mercato singolarmente, integri, non ammaccati; il frutto deve essere provvisto di ricettacolo internamente senza presentare parti di calice; devono essere sani, esenti da alterazioni patologiche, puliti, privi di umidità esterna anomala e di odori e sapori estranei.

Alla raccolta i frutti devono possedere le seguenti caratteristiche organolettiche:

tenore zuccherino: valore minimo 7º brix;

acidità titolabile: valore minimo 10 meq/100 g di NaOH N/10.

Uva spina:

Frutti di forma: rotondeggiante - ovoidale tipica della cultivar.

All'interno degli imballi i frutti devono presentare calibro omogeneo e stadi di maturazione regolari.

Colorazione: la colorazione delle bacche dovrà essere rispondente alle singole varietà e variare dal verde-giallo, al giallo intenso, al rosso medio intenso; è possibile commercializzare frutti con una zona non ancora matura in prossimità del calice e/o nella parte del frutto posizionata verso il suolo.

Superficie: integra; è ammessa una leggera presenza di peluria sulla superficie esterna tipica della cultivar.

I frutti devono essere integri non ammaccati, né fessurati; dovranno essere sani ed esenti da alterazioni patologiche; puliti e privi di umidità esterna anomala e di odori e sapori estranei.

Alla raccolta i frutti devono possedere le seguenti caratteristiche organolettiche:

tenore zuccherino: valore minimo 9º brix;

acidità titolabile: valore minimo 20 meq/100 g di NaOH N/10.

Fragolina di bosco:

frutti di forma: rotondeggiante, conico - rotondeggiante, acheni mediamente sporgenti tipica della cultivar.

All'interno degli imballi i frutti devono presentare frutti di calibro omogeneo e stadi di maturazione regolari.

Colorazione: la colorazione esteriore dei frutti deve essere rosso intenso, brillante con acheni giallo rossastri caratteristiche tipiche della cultivar; è possibile commercializzare frutti con una piccola zona biancastra (non ancora matura) in prossimità dell'attaccatura su una superficie non superiore al 10% del totale. Sono da escludere frutti che evidenzino spaccature e fenditure delle bacche derivanti da agenti atmosferici esterni e/o parassiti.

Superficie: asciutta, tollerante alle manipolazioni dopo la raccolta.

I frutti devono essere integri, non ammaccati e non deformati per eccessiva pressione esercitata al momento delle stacco dalla pianta; il frutto non deve presentare, al momento dell'immissione sul mercato, parti di calice; devono essere sani, esenti da alterazioni patologiche, puliti e privi di umidità esterna anomala. Privi di odori e sapori estranei.

Alla raccolta i frutti devono possedere le seguenti caratteristiche organolettiche:

tenore zuccherino: valore minimo 9º brix

acidità titolabile: valore minimo 20 meq/100 g di NaOH N/10.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione dei «Piccoli Frutti Cuneo» è identificabile con l'areale che si estende ad un'altitudine compresa tra i 250 ed i 1200 metri s.l.m., lungo la dorsale alpina occidentale compresa tra le Alpi Marittime e Cozie.

Da un punto di vista geografico, la zona di produzione dei «Piccoli Frutti Cuneo» comprende parte del territorio della provincia di Cuneo ubicato in zona pedemontana - montana.

I comuni interessati, come evidenziato dalla cartina allegata, sono i seguenti Comuni della provincia di Cuneo:

Acceglio, Aisone, Alto, Argentera, Bagnasco, Bagnolo Piemonte, Barge, Battifollo, Beinette, Bellino, Bernezzo, Borgo San Dalmazzo, Boves, Briaglia, Briga Alta, Brondello, Brossasco, Busca, Canosio, Caprauna, Caraglio, Cartignano, Casteldelfino, Castellar, Castelletto Stura, Castelmagno, Castelnuovo di Ceva, Celle di Macra, Cervasca, Ceva, Chiusa di Pesio, Costigliole Saluzzo, Crissolo, Cuneo, Demonte, Dronero, Elva, Entracque, Envie, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Frassino, Gaiola, Gambasca, Garessio, Isasca, Lesegno, Limone Piemonte, Lisio, Macra, Magliano Alpi, Manta, Marmora, Martiniana Po, Melle, Moiola, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Mondovì, Montaldo di Mondovì, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Montezemolo, Niella Tanaro, Nucetto, Oncino, Ormea, Ostana, Paesana, Pagno, Pamparato, Perlo, Peveragno, Pianfei, Piasco, Pietraporzio, Pontechianale, Pradleves, Prazzo, Priero, Priola, Revello, Rifreddo, Rittana, Roaschia, Robilante, Roburent, Roccabruna, Roccaforte Mondovì, Roccasparvera, Roccavione, Rossana, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Saluzzo, Sambuco, Sampeyre, San Damiano Macra, Sanfront, San Michele Mondovì, Scagnello, Stroppo, Torre Mondovì, Valdieri, Valgrana, Valloriate, Valmala, Venasca, Vernante, Verzuolo, Vicoforte, Vignolo, Villanova Mondovì, Villar San Costanzo, Vinadio, Viola.

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

Gli abitanti delle vallate circondanti Cuneo conoscono da sempre le innumerevoli qualità di questi prodotti. Basti pensare che già nel periodo feudale lo sfruttamento delle risorse minori del bosco veniva concesso come diritti di uso. Mentre il signore, infatti, teneva

per sé i prodotti più pregiati che le proprie terre potevano offrire, come legname e cacciagione, egli tollerava che le risorse minori potessero essere sfruttate dalla comunità.

L'utilizzo dei frutti del sottobosco ha rappresentato così per secoli una fonte di alimento e di medicamento, tradizione mantenutasi ancora viva al giorno d'oggi, soprattutto in quelle regioni in cui la crescita spontanea di questi frutti è naturalmente favorita dalle condizioni climatiche e geomorfologiche.

Le vallate cuneesi sono da sempre la culla naturale per la crescita dei piccoli frutti di bosco che nascono spontaneamente lungo le strade, alle pendici dei monti e nel sottobosco.

Nelle «Memorie storiche e statuti antichi di Chiusa Pesio» (a cura del cav. prof. Giambattista Botteri, Torino 1892), vengono descritti con orgogliosa meraviglia i prodigi della natura piemontese, con particolare riguardo ai frutti con cui queste terre nutrono e allietano i coltivatori di queste zone.

Accanto ai prodotti coltivati dall'uomo, vengono infatti elencati anche i frutti di bosco: le fragole, i lamponi ed i vaccini (mirtilli), che «si colgono in molta copia nella primavera».

Lamponi, mirtilli, more e ribes crescevano spontaneamente lungo le strade alle pendici dei monti cuneesi ed erano una gioia per i bambini, che li raccoglievano in piccoli cestini e con cura li portavano alle loro nonne, le quali confezionavano confetture e dolcetti di cui i piccoli cuneesi erano ghiotti.

Il «frullato di mirtilli», la «papocia» di fragoline erano dolci e ambite merende per i più giovani mentre le «gratuselle» sotto spirito rinfrancavano alla sera gli adulti dopo una dura giornata di lavoro.

Quando si cominciò a pensare che questi piccoli prodotti delle terre cuneesi potevano anche essere venduti si utilizzò così la raccolta di lamponi e mirtilli che venivano venduti alle industrie, le quali ne ricavavano liquori, profumi e persino medicinali.

Il ricorso sempre più massiccio alle produzioni spontanee, particolarmente diffuse sul territorio, è da attribuire, oltre che all'opera dei contadini del tempo, anche all'attività instancabile dei Padri Certosini che nel 1173 vennero ad occupare un'area montana particolarmente ricca di flora spontanea.

Le condizioni pedoclimatiche che caratterizzano il cuneese hanno consentito a queste colture, nel corso dei decenni, di diffondersi in molti areali collinari; questi frutti, dapprima spontanei, poi razionalmente coltivati, sono stati utilizzati, nei secoli, sia come alimento particolare ricco di elementi nutritivi sia in erboristeria e farmacopea per la preparazione di tisane e/o per la cura di particolari patologie.

La raccolta di prodotto spontaneo proseguì sino alla metà degli anni '60, quando iniziarono le prime esperienze di coltivazione razionale di questi frutti, utilizzando materiali di propagazione provenienti dalla vicina Francia e/o da altri paesi dell'Europa.

Sul finire degli anni '70 inizio anni '80, una significativa richiesta di materiale da destinare all'industria di trasformazione favorì la diffusione della coltura nell'intero areale di fondovalle del cuneese, che divenne, ben presto, il punto di riferimento nazionale per queste coltivazioni.

La coltivazione dei Piccoli Frutti rappresenta, ancora oggi, una fonte significativa di reddito per molte aziende ubicate in areali svantaggiati di montagna. Attualmente si stima che la coltivazione, che coinvolge circa 250 operatori di settore, si estenda su circa 120 ettari, con una produzione media annua stimata in circa 6.500 quintali.

Rintracciabilità: a livello di controlli per l'attestazione di provenienza (origine) della produzione I.G.P., la prova dell'origine dei «Piccoli Frutti Cuneo» dalla zona geografica di produzione delimitata è certificata dall'Organismo di controllo di cui al successivo art. 7, sulla base di numerosi adempimenti cui si sottopongono i produttori interessati nell'ambito dell'intero ciclo produttivo.

I fondamentali di tali adempimenti, che assicurano la rintracciabilità del prodotto, in ogni fase della filiera, sono costituiti da:

iscrizione dei produttori dei «Piccoli Frutti» IGP in un apposito registro, attivato, tenuto ed aggiornato da parte dell'organismo di controllo autorizzato;

denuncia annuale all'organismo di controllo dei quantitativi prodotti;

annotazione cronologica da parte dei produttori/condizionatori negli appositi registri, preventivamente vidimati dall'organismo di controllo, delle partite di prodotto nelle varie fasi della filiera produttiva.

Art. 5.

Metodi di ottenimento

Il metodo di ottenimento del prodotto, si basa sui criteri di seguito elencati:

Sesti di impianto.

Per favorire un buon arieggiamento delle piante e uno sviluppo razionale dei soggetti si adotteranno investimenti a filare singolo; distanze tra le file non inferiori a 1,8 metri, per Lampone - Rovo - Mirtillo e Ribes, ed a 1 metro per la Fragolina di bosco.

Lungo la fila le piante dovranno essere posizionate a distanze variabile secondo le tipologie con distanze non inferiori ai 0,25 m. per la fragolina di bosco; a 0,40 m per il lampone (in fase di piena produzione l'investimento potrà raggiungere una densità massima di 12 tralci per metro lineare); a 1 m per il mirtillo-ribes ed a 1,8 m per il rovo.

Gestione del suolo.

Per il controllo delle infestanti e per migliorare la qualità delle produzioni sono ammesse pacciamature con film plastici e/o teli filtranti stabilizzati lungo la fila (fragolina di bosco, mirtillo, ribes, rovo).

Per il lampone e dopo la prima fase di allevamento per mirtillo - rovo - ribes è possibile contenere lo sviluppo delle infestanti lungo la fila mediante interventi di diserbo chimico utilizzando prodotti ammessi sulla coltura - non residuali. Gli interventi di diserbo devono essere posizionati nella fase tardo autunnale ed alla ripresa vegetativa.

Nell'interfila è possibile adottare sistemi di inerbimento controllato con sfalci ripetuti della massa verde; per la fragolina di bosco è possibile intervenire, per il controllo delle infestanti, con diserbi selettivi non residuali posizionati nella fase di post trapianto - ripresa vegetativa.

Non sono ammesse per i «Piccoli Frutti Cuneo» IGP tecniche di disinfezione dei suolo in fase di pre-trapianto con Bromuro di Metile.

Irrigazione.

Gli apporti irrigui dovranno essere effettuati per scorrimento oppure in modo localizzato mediante apposite «ali gocciolanti» disposte sotto la pacciamatura o lungo le file. Gli interventi di adacquamento avranno cadenza variabile in relazione alle situazioni climatiche dell'areale ed allo stadio vegetativo delle piante.

Difesa fitosanitaria.

Per il controllo dei principali patogeni si fa riferimento a quanto riportato nei disciplinari di produzione elaborati nell'ambito di misure agro-ambientali ispirati alla produzione integrata.

Al fine di controllare lo sviluppo dei patogeni responsabili di alterazioni all''apparato fogliare ed ai frutti (es. *Antracnosi* - *Botrytis* - *Alternaria* - ecc...) è ammesso l'uso di tunnel di copertura volti a ridurre la bagnatura della vegetazione.

Raccolta.

Nella fase di raccolta verranno selezionati esclusivamente i frutti che presentano uno stadio di maturazione omogeneo.

Commercializzazione.

La commercializzazione avviene nel periodo da aprile a novembre.

Conservazione.

La conservazione per alcune tipologie dei «Piccoli Frutti Cuneo» IGP (Mirtillo-Ribes) avverrà esclusivamente attraverso la refrigerazione, assicurando i valori di temperatura, umidità e di composizione atmosferica tali da non alterare le peculiari caratteristiche qualitative dei frutti. È ammessa per tutte le tipologie dei Piccoli Frutti Cuneo la tecnica della surgelazione.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

Il territorio su cui si conducono le coltivazioni dei «Piccoli Frutti Cuneo» IGP risulta dotato di caratteristiche pedoclimatiche particolari quali l'altitudine, la latitudine, la conformazione orografica e la buona dotazione di elementi fertilizzanti dei suoli.

L'ubicazione degli investimenti produttivi in ambienti pedemontani, caratterizzati da temperature medie contenute nella fase tardo invernale, determina significativi posticipi nella fase di ripresa vegetativa - fioritura, tanto da prolungare significativamente le epoche di maturazione e commercializzazione.

Inoltre le condizioni climatiche che caratterizzano l'intera fase estiva di questi ambienti produttivi, consentono di poter effettuare coltivazioni di lamponi, ribes, mirtillo, rovo e fragolina di bosco durante l'intero arco estivo con produzioni prolungate e significativamente frazionate.

Forti escursioni termiche giornaliere associate ad elevata luminosità dell'ambiente di coltivazione conferiscono poi maggior lucidità, consistenza e colorazione ai frutti.

Una buona dotazione di elementi fertilizzanti dei suoli (in particolare elevati livelli di sostanza organica nei terreni) favoriscono uno sviluppo ottimale delle piante, garantendo una buona differenziazione di gemme a fiore nella fase autunnale - estiva ed una significativa copertura e protezione da parte della massa vegetante, sulle produzioni.

L'insieme di questi fattori ambientali rende esclusivo il rapporto con la qualità dei «Piccoli Frutti Cuneo» IGP, che si caratterizzano in modo particolare per la brillantezza del colore, per la consistenza della polpa e per la qualità organolettica dei frutti.

Partendo dai prodotti selvatici, così diffusi nell'area, nel corso degli anni i coltivatori cuneesi hanno continuato a selezionare linee di produzione sempre più rispondenti alle esigenze del consumatore, sia in termini di caratteristiche organolettiche che di caratteristiche estetiche dei frutti. Attualmente dunque la produzione di piccoli frutti viene commercializzata in composizioni miste nelle cosiddette cassette «misto bosco.»

Tali cassette contenenti più confezioni di singole specie di frutti sono particolarmente conosciute ed apprezzate dal consumatore italiano ed europeo.

I fattori ambientali illustrati nel presente art. 6 unitamente alla capacità dell'uomo di mettere a punto e salvaguardare le tradizioni socio - produttive locali contribuiscono a determinare l'unicità delle caratteristiche dei «Piccoli Frutti Cuneo» IGP, caratteristiche riconosciute sia dalla letteratura tecnico-scientifica che dal mercato, dove tali produzioni trovano idonea valorizzazione.

Art. 7.

Controlli

L'attività di controllo sull'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolta da un organismo autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del Reg. CEE n. 2081/92 del 14 luglio 1992.

Art. 8.

Etichettatura e confezionamento

Il prodotto commercializzato come «Piccoli Frutti Cuneo» IGP deve essere confezionato, all'interno della zona di produzione e direttamente in azienda, in appositi imballaggi tali da consentire la chiara identificazione del prodotto, per garantire la qualità, la tracciabilità e il controllo.

L'identificazione del prodotto IGP dovrà avvenire nelle confezioni in cui dovrà apparire la dicitura Piccoli Frutti Cuneo IGP in modo chiaro e perfettamente leggibile e con dimensione prevalente su ogni altra dicitura presente.

Il confezionamento dei «Piccoli Frutti Cuneo» IGP avverrà negli imballaggi e confezioni ammessi dalla normativa vigente.

Il prodotto contenuto negli imballaggi dovrà presentare pezzature e grado di maturazione omogenei; dovrà essere garantita un'omogeneità di peso delle confezioni.

Sulle cassette dovrà essere riportata, accanto al logo commerciale del magazzino di conferimento la denominazione dell'azienda produttrice.

Sulle confezioni dovrà inoltre essere riportata la dicitura «Piccoli Frutti Cuneo» immediatamente seguito dalla dizione «Indicazione Geografica Protetta» anche sotto forma di acronimo I.G.P.

Il logo della IGP «Piccoli Frutti Cuneo» è composto da un tratto che rappresenta le sagome dei diversi frutti, realizzato in modo gestuale. Le diciture «Piccoli Frutti Cuneo IGP» e «Indicazione Geografica Protetta» sono racchiuse all'interno della composizione.

Note identificative dei caratteri.

Piccoli Frutti Cuneo - carattere: Glaser - con modifica successiva per inserimenti retinati.

IGP - carattere: Glaser - con modifica successiva per inserimenti retinati.

Indicazione Geografica Protetta - carattere: Helvetica grassetto - compressione 85%

Riferimenti colore

Piccoli Frutti Cuneo - colore pieno: riferimento pantone 186C quadricromia 100 giallo + 100 magenta retinati: 30% del colore pieno

IGP - colore pieno: riferimento pantone 355C quadricromia 100 giallo + 100 cyan retinati: 30% del colore pieno.

Indicazione Geografica Protetta - colore: riferimento pantone 355C quadricromia 100 giallo + 100 cyan.

Tratto grafico (da sinistra a destra) mirtilli: riferimento pantone 268C quadricromia 80 cyan + 100 magenta + 10 nero;

Lampone: riferimento pantone 208C quadricromia 100 magenta + 40 giallo + 40 nero.

Fragola frutto: riferimento pantone 186C quadricromia 100 giallo + 100 magenta.

Fragola corona: riferimento pantone 355C quadricromia 100 giallo + 100 cyan.

Piccoli Frutti Cuneo - colore pieno: nero 100% retinati: 30% del colore pieno.

IGP - colore pieno: nero 100% retinati: 30% del colore pieno.

Indicazione Geografica Protetta - colore: nero 100%.

Tratto grafico (da sinistra a destra).

Mirtilli: nero 100%.

Lampone: nero 80%.

Fragola frutto: nero 70%.

Fragola corona: nero 45%.

Nella designazione è comunque vietata l'aggiunta di qualsiasi indicazione di origine non espressamente prevista dal presente disciplinare o di indicazioni complementari che potrebbero trarre in inganno il consumatore.

Art. 9.

Prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la I.G.P. «Piccoli Frutti Cuneo», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo Comunitario, a condizione che:

il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della I.G.P. riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta.

In assenza di un Consorzio di tutela incaricato, le suddette funzioni saranno svolte dal MiPAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del Reg (CEE) 2081/92. L'utilizzazione non esclusiva della denominazione protetta consente soltanto il suo riferimento secondo la normativa vigente tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene, o in cui è trasformato o elaborato.

05A00345

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 9 novembre 2004.

Istituzione dell'area marina protetta denominata Isole Ciclopi.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche;

Visto l'art. 1, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;

Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale è stata soppressa la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti;

Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonché alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, è stata istituita, presso il competente servizio del Ministero dell'ambiente, la segreteria tecnica per le aree protette marine;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell'organizzazione del Governo;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 e, in particolare, l'art. 8, comma 8, con il quale è venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261 recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *d)* che attribuisce alla direzione generale per la protezione della natura le funzioni in materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, nonché in materia di istruttorie relative all'istituzione delle riserve naturali dello Stato;

Vista l'intesa generale in materia di aree marine protette tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e la regione siciliana sottoscritta in data 7 marzo 2001;

Visto il decreto interministeriale del 7 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 aprile 1990, con il quale è stata istituita la riserva naturale marina «Isole Ciclopi»;

Visto il decreto ministeriale del 17 maggio 1996 con il quale è stato modificato il citato decreto 7 dicembre 1989;

Visto il decreto ministeriale del 27 febbraio 2001, con il quale è stata affidata al consorzio di gestione dell'area marina protetta denominato «Isole Ciclopi», costituito tra il comune di Aci Castello e l'Università di Catania, la gestione della riserva naturale marina «Isole Ciclopi»;

Vista la richiesta di modifica della perimetrazione e del regime vincolistico di cui al decreto interministeriale del 7 dicembre 1989 istitutivo della riserva naturale marina «Isole Ciclopi», avanzata in data 27 giugno 2002 dal consorzio di gestione «Isole Ciclopi»;

Vista la relazione tecnica a supporto della proposta di modifica dell'area marina protetta «Isole Ciclopi», trasmessa in data 27 giugno 2002 dal consorzio di gestione «Isole Ciclopi»;

Vista l'istruttoria preliminare per l'aggiornamento della riserva naturale marina «Isole Ciclopi» svolta dalla segreteria tecnica per le aree protette marine, riportata nella relazione del 19 dicembre 2003, con la quale si concorda in linea di massima con le motivazioni addotte dal soggetto gestore per la modifica del decreto interministeriale del 7 dicembre 1989 e si ravvisa la necessità di aggiornare la zonazione dell'area marina protetta nell'ottica di una gestione dinamica della stessa;

Visto il parere favorevole espresso sull'aggiornamento della riserva naturale marina «Isole Ciclopi», ai sensi dell'art. 26 della citata legge 31 dicembre 1982, n. 979, dal comune di Acireale con la nota n. 2023/11 del 20 luglio 2004;

Visto il parere favorevole espresso sull'aggiornamento della riserva naturale marina «Isole Ciclopi», ai sensi dell'art. 26 della citata legge 31 dicembre 1982, n. 979, dal comune di Aci Castello con la deliberazione di giunta comunale n. 14 del 4 marzo 2004;

Visto il parere favorevole espresso sull'aggiornamento della riserva naturale marina «Isole Ciclopi» dalla provincia regionale di Catania protocollo n. 6380 del 24 febbraio 2004;

Vista la nota d'intesa della regione siciliana protocollo n. 21535 del 7 aprile 2004;

Visto il parere favorevole espresso nella seduta del 23 settembre 2004 dalla Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Ravvisata la necessità di provvedere all'aggiornamento della riserva naturale marina denominata «Isole Ciclopi»;

Decreta:

Art. 1.

Sostituzione del decreto interministeriale del 7 dicembre 1989

1. Il decreto interministeriale del 7 dicembre 1989, istitutivo della riserva naturale marina «Isole Ciclopi», è integralmente sostituito dal presente decreto, che ne assorbe tutti gli effetti sin qui prodotti;

Art. 2.

Denominazione

1. È istituita l'area marina protetta denominata «Isole Ciclopi».

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unità navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;

b) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;

c) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;

d) «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzature e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;

e) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento;

f) «imbarcazione», qualsiasi unità navale destinata alla navigazione da diporto, con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive integrazioni e modificazioni;

g) «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino e all'addestramento subacqueo;

h) «misure di premialità ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attività che implicano un minore impatto ambientale;

i) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori, dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;

j) «natante», qualsiasi unità navale, destinata alla navigazione da diporto, con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive integrazioni e modificazioni;

k) «nave da diporto», qualsiasi unità navale destinata alla navigazione da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive integrazioni e modificazioni;

l) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;

m) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile o gavitello;.

n) «pesca sportiva», l'attività di pesca esercitata a scopo ricreativo;

o) «pesca subacquea», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;

p) «pescaturismo», l'attività integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico-ricreative;

q) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri tra le perpendicolari e comunque di stazza non superiore alle 10 TSL e 15 GT, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999;

r) «relazione sullo stato dell'area marina protetta», rapporto tecnico redatto in conformità alle direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che descrive, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio, lo stato di qualità dell'ambiente dell'area marina protetta;

s) «ripopolamento attivo», l'attività di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio;

t) «unità navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'art. 136 del codice della navigazione;

u) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

Art. 4.

Finalità

L'istituzione dell'area marina protetta «Isole Ciclopi» persegue la protezione ambientale dell'area interessata e si prefigge le seguenti finalità:

a) la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche naturali, chimiche, fisiche e della biodiversità marina e costiera, con particolare attenzione alla Posidonia oceanica, anche attraverso interventi di recupero ambientale;

b) la promozione dell'educazione ambientale e la diffusione delle conoscenze degli ambienti marini e costieri dell'area marina protetta, anche attraverso la realizzazione di programmi didattici e divulgativi;

c) la realizzazione di programmi di studio, monitoraggio e ricerca scientifica nei settori delle scienze naturali e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;

d) la promozione dello sviluppo sostenibile dell'area, con particolare riguardo alla valorizzazione delle attività tradizionali, delle culture locali, del turismo ecocompatibile e alla fruizione da parte delle categorie socialmente sensibili.

Art. 5.

Delimitazione dell'area marina protetta

1. L'area marina protetta «Isole Ciclopi», che comprende anche i relativi territori costieri del demanio marittimo, è delimitata dalla congiungente i seguenti punti, riportati nella rielaborazione grafica della carta n. 22 dell'Istituto idrografico della marina allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante:

Punto	Latitudine	Longitudine
A1	37° 34'.51 N	15° 10'.46 E (in costa)
B	37° 34'.07 N	15° 11'.02 E
C	37° 32'.85 N	15° 10'.20 E
D	37° 32'.48 N	15° 08'.97 E
E1	37° 32'.60 N	15° 08'.56 E (in costa)

2. Le coordinate geografiche indicate nel presente decreto sono riferite al sistema geodetico mondiale WGS 84.

Art. 6.

Zonazione dell'area marina protetta

1. L'area marina protetta è suddivisa in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale, tenuto conto delle caratteristiche ambientali e della situazione socio-economica ivi presenti.

2. La zona A di riserva integrale comprende il tratto di mare circostante le Isole Ciclopi, delimitato dalla congiungente i seguenti punti, riportati nella rielaborazione grafica di cui all'art. 5:

Punto	Latitudine	Longitudine
F	37° 33'.79 N	15° 09'.92 E
G	37° 33'.70 N	15° 10'.11 E
H	37° 33'.55 N	15° 10'.14 E
I	37° 33'.40 N	15° 09'.85 E
L	37° 33'.59 N	15° 09'.80 E

3. La zona B di riserva generale comprende il tratto di mare circostante la zona A delimitato dalla congiungente i seguenti punti, ad esclusione del porto di Acitrezza, riportati nella rielaborazione grafica di cui all'art. 5:

Punto	Latitudine	Longitudine
M1	37° 34'.11 N	15° 09'.89 E (in costa)
N	37° 34'.04 N	15° 10'.91 E
O	37° 32'.91 N	15° 10'.12 E
P	37° 33'.29 N	15° 09'.50 E
Q1	37° 33'.58 N	15° 09'.61 E (in costa)

4. La zona C di riserva parziale comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro dell'area marina protetta, come delimitato all'art. 5, compreso il porto di Acitrezza.

Art. 7.

Attività non consentite

1. Nell'area marina protetta «Isole Ciclopi» non sono consentite le attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive. In particolare, coerentemente a quanto previsto all'art. 19, comma 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e salvo quanto previsto all'art. 8 non è consentita:

a) qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresa la balneazione, la navigazione, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;

b) qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi compresa la caccia e la pesca;

c) qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;

d) qualunque alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;

e) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;

f) l'uso di fuochi all'aperto.

Art. 8.

Attività consentite

1. Nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta «Isole Ciclopi» e delle sue finalità istitutive, in deroga a quanto disposto all'art. 7 del presente decreto, sono consentite:

Zona A di riserva integrale

a) le attività di soccorso, di sorveglianza e servizio;

b) le attività di ricerca scientifica debitamente autorizzate dal soggetto gestore dell'area marina protetta;

c) la balneazione, esclusivamente nelle seguenti aree, opportunamente segnalate dal soggetto gestore:

1) nel tratto di mare, lungo il versante ovest dell'isola Lachea, che si estende dalla via di accesso all'isola fino al canale della Longa con una estensione di 30 metri dalla scogliera;

2) nel tratto di mare che circonda Punta Cornera, che si estende dall'estremo nord dell'isola Lachea fino alla prima insenatura del versante est, con una estensione di 30 metri dalla scogliera;

d) l'accesso ai natanti a remi per il solo raggiungimento delle aree di balneazione.

Zona B di riserva generale

a) le attività consentite in zona A,

b) la balneazione;

c) la navigazione a vela e a remi;

d) la navigazione a motore ai natanti, ad eccezione delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, e alle imbarcazioni a velocità non superiore a cinque nodi;

e) la navigazione a motore alle unità navali adibite al trasporto collettivo e alle visite guidate, autorizzate dal soggetto gestore e comunque a velocità non superiore a cinque nodi;

f) l'ormeggio, in zone individuate e autorizzate dal soggetto gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali;

g) l'esercizio della piccola pesca artigianale, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei comuni compresi nell'area marina protetta, alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo della riserva naturale marina del 7 dicembre 1989, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;

h) l'attività di pescaturismo, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei comuni compresi nell'area marina protetta, alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo della riserva naturale marina del 7 dicembre 1989, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;

i) la pesca sportiva, con lenza e canna, autorizzata dal soggetto gestore e riservata ai residenti nei comuni compresi nell'area marina protetta;

j) le visite guidate subacquee, svolte compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali, organizzate dai centri d'immersione subacquea autorizzati dal soggetto gestore e aventi sede legale nei comuni compresi nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del presente decreto;

k) le immersioni subacquee, svolte compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali e autorizzate dal soggetto gestore.

Zona C di riserva parziale

a) le attività consentite in zona A e in zona B;

b) la navigazione a motore ai natanti, ad eccezione delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, e alle imbarcazioni, a velocità non superiore a dieci nodi;

c) la navigazione a motore alle unità navali adibite al trasporto collettivo e alle visite guidate, autorizzate dal soggetto gestore e comunque a velocità non superiore a dieci nodi;

d) l'ancoraggio in zone appositamente individuate dal soggetto gestore, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali;

e) la pesca sportiva, con lenza e canna, previa autorizzazione del soggetto gestore, per i non residenti nei comuni compresi nell'area marina protetta.

2. Tutte le attività consentite di cui al precedente comma 1 sono disciplinate e, ove previsto, specificamente autorizzate dal soggetto gestore dell'area marina protetta «Isole Ciclopi», secondo le modalità indicate all'art. 10.

Art. 9.

Gestione dell'area marina protetta

1. La gestione dell'area marina protetta «Isole Ciclopi» resta affidata al consorzio di gestione come da decreto del Ministero dell'ambiente del 27 febbraio 2001, ai sensi dell'art. 2, comma 37 della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

2. Costituiscono obblighi essenziali per il soggetto gestore:

a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'art. 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;

b) il rispetto del termine per la predisposizione del regolamento di cui all'art. 10, comma 2;

c) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio può revocare in ogni momento con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte del soggetto gestore a quanto previsto dal presente decreto, in particolar modo al precedente comma 4.

Art. 10.

Disciplinare provvisorio e regolamento

1. Il soggetto gestore dell'area marina protetta «Isole Ciclopi», conformemente alle direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, considerate le peculiarità e le specifiche esigenze di protezione e salvaguardia delle zone a diverso regime di tutela, determina con disciplinare provvisorio e quindi con regolamento, di cui al comma 2, le modalità e le eventuali condizioni di esercizio delle attività consentite nell'area marina protetta, previste all'art. 8 del presente decreto.

2. Il regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e organizzazione dell'area marina protetta «Isole Ciclopi», formulato entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, è approvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e comunque entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il soggetto gestore, predispone un disciplinare provvisorio delle attività

consentite, di cui all'art. 8, conformemente alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

4. Il disciplinare provvisorio, sottoposto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per la verifica di conformità con il presente decreto istitutivo, è recepito con ordinanza della competente Capitaneria di porto.

5. Fino all'adozione del disciplinare provvisorio non sono consentite le attività di cui all'art. 8 per le quali è previsto il rilascio di una specifica autorizzazione del soggetto gestore.

6. Al fine di ridurre e contenere l'impatto ambientale delle attività di cui all'art. 8, il soggetto gestore può prevedere nel disciplinare provvisorio e nel regolamento misure di premialità ambientale, conformemente alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 11.

Commissione di riserva

1. La commissione di riserva, istituita presso il soggetto gestore dell'area marina protetta «Isole Ciclopi» entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, affianca il soggetto delegato nella gestione dell'area, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento dell'area marina protetta ed esprimendo il proprio parere sulla proposta di disciplinare provvisorio e di regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e organizzazione dell'area marina protetta, nonché sulle previsioni relative alle spese di gestione e sulla proposta di aggiornamento di cui all'art. 13, comma 2.

2. Il parere della commissione di riserva è reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, si procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte del soggetto gestore.

Art. 12.

Demanio marittimo

1. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo e delle zone di mare ricadenti all'interno dell'area marina protetta «Isole Ciclopi», anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, sono adottati o rinnovati dall'amministrazione competente d'intesa con il soggetto gestore dell'area marina protetta, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive.

2. Al fine di assicurare la migliore gestione dell'area marina protetta «Isole Ciclopi», nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il soggetto gestore richiede all'amministrazione competente la ricognizione dei documenti, anche catastali, del demanio marittimo, nonché delle concessioni demaniali in essere, con le rispettive date di scadenza, relative al suddetto territorio.

3. Per le opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, secondo quanto previsto all'art. 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, si verifica l'acquisizione gratuita a favore del soggetto gestore, il quale predispone un elenco delle demolizioni da eseguire da trasmettere al prefetto, ai sensi dell'art. 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. Al fine di coordinare quanto previsto dalla legge quadro sulle aree protette, relativamente alla tutela e salvaguardia degli ambiti territoriali ricompresi nelle aree marine protette, con le competenze in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti, gli interventi previsti dagli strumenti di programmazione territoriale degli assetti costieri nonché i programmi per la gestione integrata della fascia costiera, relativi ai comuni ricadenti nell'area marina protetta sono realizzati d'intesa con il soggetto gestore dell'area marina protetta.

Art. 13.

Monitoraggio e aggiornamento

1. Il soggetto gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e su tale base redige annualmente la relazione sullo stato dell'area marina protetta.

2. Il soggetto gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del presente decreto che concernono la perimetrazione, la zonazione, i regimi di tutela e le finalità istitutive alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio le necessarie modifiche.

Art. 14.

Sorveglianza

1. La sorveglianza nell'area marina protetta è effettuata dalla Capitaneria di porto competente, nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area.

Art. 15.

Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente decreto e delle disposizioni emanate dal soggetto gestore dell'area marina protetta di «Isole Ciclopi» si applica quanto previsto dalla vigente normativa.

Roma, 9 novembre 2004

Il Ministro: MATTEOLI

ALLEGATO

05A00285

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 31 dicembre 2004.

Ammissibilità del programma strategico «Qualità alimentare e Benessere».

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante «Disposizione per il coordinamento, la programmazione e la valutazione politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 3, del predetto decreto legislativo, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), finalizzato al finanziamento di specifici progetti di rilevanza strategica, indicati nel Programma nazionale per la ricerca;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), Ministero delle politiche agricole e forestale (MIPAF) e Ministero dell'ambiente e del territorio (MATT) del 17 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 2003, n. 10, con il quale vengono messi a bando i temi di ricerca di rilevanza strategica e definite le modalità operative d'intervento del Fondo predetto;

Visto il citato decreto del 17 dicembre 2002, che prevede, in particolare per il progetto strategico «Qualità alimentare e benessere» un contributo complessivo di € 24.273.474,26 di cui:

1. Progetto-obiettivo: Metodi e sistemi per aumentare il valore aggiunto degli alimenti tradizionali ed a vocazione territoriale - Contributo previsto € 9.812.681,08;

2. Progetto-obiettivo: Metodi e sistemi per aumentare la sicurezza nella catena agro-alimentare e nell'ambiente - Contributo previsto € 14.460.793,17;

Visto il decreto ministeriale del MIUR del 19 settembre 2003, n. 1595 Ric con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-amministrativa prevista all'art. 4, comma A del citato decreto interministeriale del 17 dicembre 2002 per l'istruttoria delle proposte relative alla realizzazione dei Programmi strategici sul FISR, così come successivamente modificato con i DD.MM. del MIUR del 24 novembre 2003, n. 1969 Ric e 29 gennaio 2004, n. 50 Ric;

Considerato che l'art. 4, comma B, del citato decreto del MEF, di concerto con il MIUR MIPAF e MATT del 17 dicembre 2002 prevede che, per la valutazione tecnico-scientifica delle proposte progettuali, la predetta Commissione si avvalga di un Gruppo di esperti con comprovata esperienza nel settore scientifico per la realizzazione dei suddetti Programmi strategici da identificarsi nell'Albo degli esperti della ricerca scientifica di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 297/1999 e/o da altri esperti comunque indicati dalle Amministrazioni partecipanti;

Visto il decreto ministeriale del MIUR del 23 marzo 2004, n. 358 Ric con il quale è stato costituito il Gruppo di esperti per la valutazione tecnico-scientifica delle proposte presentate per il progetto strategico «Qualità alimentare e benessere» indicato nel citato bando del 17 dicembre 2002;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 2 del più volte citato bando del 17 dicembre 2002;

Tenuto conto dei pareri espressi sulla base delle risultanze istruttorie del Gruppo di esperti istituito con il decreto ministeriale del 23 marzo 2004, n. 358 Ric;

Viste le proposte formulate dalla Commissione interministeriale nelle sedute del 5 novembre e 16 dicembre 2004;

Tenuto conto, altresì che l'art. 1, comma 2, del citato decreto del MEF, di concerto con il MIUR e MATT del 17 dicembre 2002, dispone che l'onere relativo all'istruttoria, monitoraggio e verifiche *in itinere* è posto a carico dello stanziamento previsto per ciascun Programma strategico nella misura dell'1%;

Decreta:

Art. 1.

Sono ammessi al finanziamento i progetti presentati dai sottoelencati soggetti per il Programma strategico «Qualità alimentare e benessere» nella forma e con le modalità indicate nelle schede tecniche allegate ai verbali della Commissione citata in premessa.

L'importo del finanziamento, decurtato dell'1% per le spese di istruttoria e verifica *in itinere*, è articolato come di seguito specificato:

per il Progetto-obiettivo: Metodi e sistemi per aumentare il valore aggiunto degli alimenti tradizionali ed a vocazione territoriale

Soggetto proponente	Progetto	Costo ammissibile	Finanz. assegnato	Finanz. assegnato decurt. 1%
Istituto nazionale per la montagna	Metodi e sistemi per aumentare il valore aggiunto degli alimenti tradizionali ed a vocazione territoriale nelle zone montane	2.066.000,00	1.446.200,00	1.431.738,00
Istituto sperimentale per le colture foraggiere di Lodi	I terroir delle Alpi per la caratterizzazione e la difesa delle produzioni casearie d'alpeggio (Pro-Alpe)	2.066.000,00	1.446.200,00	1.431.738,00
Istituto superiore di sanità	Valorizzazione del prodotto ittico nazionale mediante tipizzazione geografica dell'esposizione ambientale a microcontaminanti, della composizione acidica delle carni, e delle condizioni di benessere delle specie allevate	2.066.000,00	1.446.200,00	1.431.738,00
Università degli studi del Sannio	Interagro (metodi e strumenti per la supply chain integrata nell'agro alimentare)	2.313.000,00	1.619.100,00	1.602.909,00
Università degli studi della Tuscia	Sistemi metodologie e strategie per la caratterizzazione e valorizzazione della granella e degli alimenti derivati del frumento duro in ambienti marginali e/o vocazionali	2.482.000,00	1.737.400,00	1.720.026,00
Università degli studi di Perugia	Miglioramento delle proprietà sensoriali e nutrizionali di prodotti alimentari di origine vegetale relativi alla prima ed alla seconda trasformazione	3.025.115,83	2.117.581,08	2.096.405,27
			9.812.681,08	9.714.554,27

per il Progetto-obiettivo: Metodi e sistemi per aumentare la sicurezza nella catena agro-alimentare e nell'ambiente

Soggetto proponente	Progetto	Costo ammissibile	Finanz. assegnato	Finanz. assegnato decurt. %
ARPA - Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente regione Emilia Romagna	Sviluppo di strumenti diagnostici innovativi per la rapida identificazione di classi di contaminanti in matrici alimentari	2.481.000,00	1.736.700,00	1.719.333,00

Soggetto proponente	Progetto	Costo ammissibile	Finanz. assegnato	Finanz. assegnato decurt. %
Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione	Sicurezza agroalimentare: protocolli diagnostici ed innovazione tecnologica per il benessere e la prevenzione delle malattie (Progetto Safe-eat)	2.326.000,00	1.628.200,00	1.611.918,00
Istituto sperimentale italiano Lazzaro Spallanzani	Tecniche di clonazione bovina e sicurezza alimentare del latte (TECLA)	2.481.000,00	1.736.700,00	1.719.333,00
Istituto sperimentale per la cerealicoltura	Qualità e sicurezza dei cereali: disponibilità ed efficacia di composti bioattivi (QUA.SI.CER.)	2.066.000,00	1.446.200,00	1.431.738,00
Scuola superiore Sant'Anna di studi universitari e di perfezionamento	Sistemi e metodi di agricoltura biologica per il miglioramento della qualità delle produzioni vegetali e dell'ambiente (SIMBIO-VEG)	2.066.000,00	1.446.200,00	1.431.738,00
Università degli studi di Firenze	Modello innovativo di gestione integrata degli allevamenti ittici marini per la sicurezza e qualità del prodotto e dell'ambiente (ALLITTIMA)	2.066.000,00	1.446.200,00	1.431.738,00
Università degli studi di Napoli 2	Tracciabilità genetica per la qualità e sicurezza della filiera della carne	2.326.000,00	1.628.200,00	1.611.918,00
Università degli studi di Napoli Federico II: Dipartimento di scienze zootecniche e ispezione degli alimenti	Produzioni vegetali agrosostenibili, innovazioni dei sistemi di allevamento e dei piani di alimentazione nelle aziende bufaline per migliorarne lo stato sanitario, il ritmo riproduttivo e le qualità organolettiche dei prodotti	2.714.000,00	1.899.800,00	1.880.802,00
Università degli studi di Pisa	Qualità dei prodotti di origine animale e salute umana: miglioramento della frazione lipidica e minerale del latte e dei latticini di vacca, pecora e capra al fine di accrescere il valore nutraceutico e la sicurezza di questi alimenti	2.132.275,96	1.492.593,17	1.477.667,24
			14.460.793,17	14.316.185,24

Art. 2.

I soggetti proponenti di cui all'art. 1 dovranno presentare il progetto esecutivo rimodulato in ragione del costo totale ritenuto ammissibile e sulla base delle indicazioni fornite con separata comunicazione.

Il decreto di affidamento per la realizzazione di ciascun progetto avverrà previa acquisizione del parere degli esperti tecnico-scientifici e della Commissione interministeriale sul progetto esecutivo rimodulato.

Art. 3.

Le tipologie di spese ammissibili e i criteri di rendicontazione dei costi sono quelle indicate nell'allegato *B* del decreto interministeriale17 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 2003 citato nelle premesse.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto interministeriale 17 dicembre 2002 indicato nelle premesse, nei casi in cui nella realizzazione del progetto sia prevista la partecipazione di imprese industriali produttrici di beni e/o servizi, il contributo è concesso purché:

a) sia prevista larga diffusione dei risultati che non possono essere oggetto di diritti di proprietà intellettuale;

b) gli eventuali diritti di proprietà intellettuale sui risultati siano integralmente versati all'Ente pubblico di ricerca in qualità di soggetto proponente;

ovvero:

c) il soggetto proponente riceva dalle imprese industriali un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto, per la parte in cui siano detentori di tali imprese;

d) sia prevista larga diffusione dei risultati che non possono essere oggetto di diritti di proprietà intellettuale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 dicembre 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A00414

DECRETO 31 dicembre 2004.

Ammissibilità del programma strategico «Sviluppo sostenibile e cambiamenti climatici».

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante «Disposizione per il coordinamento, la programmazione e la valutazione politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 3, del predetto decreto legislativo, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), finalizzato al finanziamento di specifici progetti di rilevanza strategica, indicati nel Programma nazionale per la ricerca;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), Ministero delle politiche agricole e forestale (MIPAF) e Ministero dell'ambiente e del territorio (MATT) del 17 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 2003, n. 10, con il quale vengono messi a bando i temi di ricerca di rilevanza strategica e definite le modalità operative d'intervento del Fondo predetto;

Visto il citato decreto del 17 dicembre 2002, che prevede, in particolare per il progetto strategico «Sviluppo sostenibile e cambiamenti climatici» un contributo complessivo di € 26.855.758,75;

Visto il decreto ministeriale del MIUR del 19 settembre 2003, n. 1595 Ric con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-amministrativa prevista all'art. 4, comma A del citato decreto interministeriale del 17 dicembre 2002 per l'istruttoria delle proposte relative alla realizzazione dei Programmi strategici sul FISR, così come successivamente modificato con i DD.MM. del MIUR del 24 novembre 2003, n. 1969 Ric e 29 gennaio 2004, n. 50 Ric;

Considerato che l'art. 4, comma B, del citato decreto del MEF, di concerto con il MIUR MIPAF e MATT del 17 dicembre 2002 prevede che, per la valutazione tecnico-scientifica delle proposte progettuali, la predetta Commissione si avvalga di un Gruppo di esperti con comprovata esperienza nel settore scientifico per la realizzazione dei suddetti Programmi strategici da identificarsi nell'Albo degli esperti della ricerca scientifica di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 297/1999 e/o da altri esperti comunque indicati dalle Amministrazioni partecipanti;

Visto il decreto ministeriale del MIUR del 23 marzo 2004, n. 358 Ric con il quale è stato costituito il Gruppo di esperti per la valutazione tecnico-scientifica delle proposte presentate per il progetto strategico «Sviluppo sostenibile e cambiamenti climatici» indicato nel citato bando del 17 dicembre 2002;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 2 del più volte citato bando del 17 dicembre 2002;

Tenuto conto dei pareri espressi sulla base delle risultanze istruttorie del Gruppo di esperti istituito con il decreto ministeriale del 23 marzo 2004, n. 359 Ric;

Vista la proposta formulata dalla Commissione interministeriale nella seduta del 5 novembre 2004;

Tenuto conto, altresì che l'art. 1, comma 2, del citato decreto del MEF, di concerto con il MIUR e MATT del 17 dicembre 2002, dispone che l'onere relativo all'istruttoria, monitoraggio e verifiche *in itinere* è posto a carico dello stanziamento previsto per ciascun Programma strategico nella misura dell'1%;

Decreta:

Art. 1.

Sono ammessi al finanziamento i progetti presentati dai sottoelencati soggetti per il Programma strategico «Sviluppo sostenibile e cambiamenti climatici» nella forma e con le modalità indicate nelle schede tecniche allegate ai verbali della Commissione citata in premessa.

L'importo del finanziamento, decurtato dell'1% per le spese di istruttoria e verifica *in itinere*, è articolato come di seguito specificato:

Soggetto proponente	Progetto	Costo ammissibile	Finanz. assegnato	Finanz. assegnato decurt. 1%
C.N.R. - Consiglio nazionale delle ricerche	Studio degli effetti diretti e indiretti di aerosol e nubi sul clima (Aeroclouds)	5.824.000,00	4.076.800,00	4.036.032,00
CoNISMa Consorzio nazionale interuniversitario per le scienze del mare	VECTOR Vulnerabilità delle coste e degli ecosistemi marini italiani ai cambiamenti climatici e loro ruolo nei cicli del carbonio oceanico	8.250.000,00	5.775.000,00	5.717.250,00
Consorzio IPASS ingegneria per l'ambiente e lo sviluppo sostenibile	Ruolo del settore edilizio sul cambiamento climatico: «GENIUS LOCI»	2.583.000,00	1.808.100,00	1.790.019,00
ISRIM - Istituto superiore di ricerca e formazione sui materiali speciali per le tecnologie avanzate s.c.r.l.	Micro-cogenerazione di energia elettrica ed acqua dissalata da biomassa e rifiuti con tecnologia di pirolisi associata a microturbina e motore a combustione interna: Dal laboratorio alla commercializzazione di sistemi integrati per il contenimento diffuso dei gas serra e la sostenibilità delle aree costiere	3.495.000,00	2.446.500,00	2.422.035,00
Istituto sperimentale agronomico	Evoluzione dei sistemi colturali a seguito di cambiamenti climatici (CLIMESCO)	3.397.000,00	2.377.900,00	2.354.121,00
Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante	Cambiamenti climatici e sistemi produttivi agricoli e forestali: impatto sulle riserve di carbonio e sulla diversità microbica del suolo	3.692.000,00	2.584.400,00	2.558.556,00

Soggetto proponente	Progetto	Costo ammissibile	Finanz. assegnato	Finanz. assegnato decurt. 1%
Università degli studi della Tuscia	CARBOITALY - Strumenti innovativi per l'implementazione del Protocollo di Kyoto: creazione ed armonizzazione della rete italiana di misura dei sink forestali ed agricoli e sviluppo del sistema nazionale di stima e previsione dell'assorbimento di gas ad effetto serra	5.824.000,00	4.076.800,00	4.036.032,00
Università degli studi di Napoli «Federico II» - Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e dell'ambiente	Metodi sostenibili per il sequestro del carbonio organico nei suoli agrari. Valutazione degli effetti sulla qualità chimica, fisica, biologica ed agronomica dei suoli (MESCOSAGR)	2.583.000,00	1.808.100,00	1.790.019,00
Università degli studi di Perugia	Modello integrato per l'evoluzione degli ecosistemi naturali e agricoli in relazione ai cambiamenti climatici nell'area mediterranea (M.I.C.E.N.A.)	2.717.369,64	1.902.158,75	1.883.137,16
			26.855.758,75	26.587.201,16

Art. 2.

I soggetti proponenti di cui all'art. 1 dovranno presentare il progetto esecutivo rimodulato in ragione del costo totale ritenuto ammissibile e sulla base delle indicazioni fornite con separata comunicazione.

Il decreto di affidamento per la realizzazione di ciascun progetto avverrà previa acquisizione del parere degli esperti tecnico-scientifici e della Commissione interministeriale sul progetto esecutivo rimodulato.

Art. 3.

Le tipologie di spese ammissibili e i criteri di rendicontazione dei costi sono quelle indicate nell'allegato *B* del decreto interministeriale 17 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 2003 citato nelle premesse.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto interministeriale 17 dicembre 2002 indicato nelle premesse, nei casi in cui nella realizzazione del progetto sia prevista la partecipazione di imprese industriali produttrici di beni e/o servizi, il contributo è concesso purché:

a) sia prevista larga diffusione dei risultati che non possono essere oggetto di diritti di proprietà intellettuale;

b) gli eventuali diritti di proprietà intellettuale sui risultati siano integralmente versati all'Ente pubblico di ricerca in qualità di soggetto proponente;

ovvero:

c) il soggetto proponente riceva dalle imprese industriali un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto, per la parte in cui siano detentori di tali imprese;

d) sia prevista larga diffusione dei risultati che non possono essere oggetto di diritti di proprietà intellettuale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 dicembre 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A00415

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 15 dicembre 2004.

Adozione della tessera di riconoscimento del personale dell'Agenzia delle entrate.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Dispone:

1. Tessera di riconoscimento del personale dell'Agenzia.

1.1. Al personale che presta servizio nell'Agenzia delle entrate è rilasciata una tessera di riconoscimento a stretta rendicontazione, di validità quinquennale, conforme al fac-simile di cui all'allegato *A*, costituita da una carta plastica delle seguenti dimensioni: altezza 53,92/54,03 mm; larghezza 85,47/85,72 mm; spessore 0,68/0,84 mm, sulla quale sono riportati i seguenti elementi:

a) nella parte anteriore:

la dicitura «REPUBBLICA ITALIANA»;

il logo dell'Agenzia delle entrate;

il numero progressivo della tessera;

la fotografia a colori del titolare;

i dati anagrafici del titolare (cognome e nome, luogo e data di nascita);

la qualifica del titolare;

la struttura che ha rilasciato la tessera;

la data di rilascio;

la firma del dirigente di vertice della struttura che ha rilasciato la tessera;

b) nella parte posteriore:

la seguente dizione: «IL TITOLARE DELLA PRESENTE TESSERA È UFFICIALE O AGENTE DI POLIZIA TRIBUTARIA NEI LIMITI DEL SERVIZIO A CUI È DESTINATO E SECONDO LE ATTRIBUZIONI CONFERITE DALLA LEGGE;

il periodo di validità della tessera.

1.2. La carta presenta i seguenti elementi di sicurezza:

fondino di sicurezza con elementi variabili;

microprint positivo;

stampa invisibile fluorescente;

ologramma di sicurezza metallizzato-alluminio.

L'ologramma rappresenta diverse apparenze secondo l'angolo d'osservazione/rifrangenza. In primo piano appare lo stemma della Repubblica, mentre la microscrittura «REPUBBLICA ITALIANA» appare prospetticamente in secondo piano.

1.3. Al personale che presta servizio presso gli uffici centrali la tessera è rilasciata dalla direzione centrale del personale. Al restante personale la tessera è rilasciata dalla direzione regionale presso la quale l'interessato presta servizio.

1.4. La tessera deve essere restituita nei casi in cui, prima della scadenza del periodo di validità, il dipendente cessi dal servizio, venga distaccato o comandato presso altri enti pubblici o privati, nonché nei casi di collocamento in aspettativa previsti dai commi 8 e 9 dell'art. 51, dall'art. 52 e dall'art. 54 del vigente CCNL del comparto agenzie fiscali.

2. Motivazioni.

A seguito dell'attivazione dell'Agenzia delle entrate è venuta meno, per i dipendenti di quest'ultima, la possibilità di utilizzare la tessera di riconoscimento modello AT rilasciata al personale delle Amministrazioni dello Stato. Per esigenze di servizio, tuttavia, è opportuno che ogni dipendente in servizio presso l'Agenzia sia dotato di una tessera di riconoscimento che ne attesti l'appartenenza alla medesima.

Il presente atto stabilisce, pertanto, che al personale in servizio presso l'Agenzia delle entrate sia rilasciata una tessera di riconoscimento, di cui fissa le caratteristiche.

3. Riferimenti normativi.

a) attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

b) altre disposizioni:

legge 7 gennaio 1929, n. 4, articoli 30 e 31, recante norme generali per la repressione delle violazioni finanziarie;

decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, e, in particolare, l'art. 57 (Istituzione delle agenzie fiscali);

atto del direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 febbraio 2001 - prot. 36122, recante organizzazione interna delle strutture di vertice dell'Agenzia delle entrate e successive modificazioni e integrazioni;

delibera del comitato di gestione dell'Agenzia delle entrate n. 197 del 29 luglio 2004, che ha approvato il nuovo logo dell'Agenzia delle entrate.

Roma, 15 dicembre 2004

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

ALLEGATO A

ATTO PROT. 2004/216366 DEL 15 DICEMBRE 2004 DEL DIRETTORE GENERALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Recto

Verso

05A00569

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 10 gennaio 2005.

Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità. (Deliberazione n. 1/05/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione di Consiglio del 10 gennaio 2005;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed, in particolare, l'art. 1, comma 9, che definisce i regolamenti da adottare entro novanta giorni dall'insediamento dell'Autorità stessa;

Vista la propria delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998 con la quale sono stati approvati i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità, e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 22 luglio 1998, n. 169;

Vista la propria delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002 con la quale è stato adottato il nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002, ed in particolare l'art. 27 relativo alla verifica periodica della struttura dell'Autorità;

Ritenuto di apportare alcune modifiche ed integrazioni al regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità al fine di adeguarlo alle concrete modalità di svolgimento delle attività e migliorarne l'efficacia, anche in vista di una ridefinizione della struttura di secondo livello;

Udita la relazione del presidente;

Delibera:

Art. 1.

Modifiche ed integrazioni del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità

1. All'art. 3, comma 3, le parole «al Consiglio entro i tre giorni successivi per la convalida» sono sostituite come segue «all'Organo collegiale competente per la ratifica nella prima riunione utile».

2. All'art. 4, comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

«Gli assistenti e gli addetti di segreteria sono scelti, di norma, tra i dipendenti dell'Autorità, ovvero tra il personale di cui l'Autorità può avvalersi ai sensi dell'art. 1, commi 18 e 19, della legge n. 249/1997, secondo i limiti e le modalità previste dal regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico».

3. All'art. 7, comma 3, dopo le parole: «il Segretario generale assiste alle relative riunioni», è aggiunto il seguente periodo: «alle quali presenzia, altresì, il direttore del Servizio giuridico».

4. All'art. 8, comma 3 sono soppresse le parole «per un periodo complessivo non superiore alla durata del mandato dell'Autorità.».

5. All'art. 8, il comma 4 è abrogato.

6. All'art. 9, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Il Comitato di coordinamento e monitoraggio ha il compito di coordinare e monitorare l'andamento generale dell'attività secondo le direttive del Segretario generale, impartite ai fini dell'esercizio delle sue funzioni».

7. All'art. 9, il secondo periodo del comma 2, è sostituito dal seguente: «Alle riunioni del Comitato partecipano, su invito del Segretario generale, anche gli altri responsabili delle unità organizzative di primo livello».

8. All'art. 9, il comma 4 è abrogato.

9. All'art. 13, è aggiunto il seguente comma:

«2. Il Servizio Giuridico, per quanto concerne l'attività di assistenza e consulenza giuridica prestata agli organi collegiali, risponde direttamente a questi ultimi.».

10. All'art. 22, comma 1, dopo le parole: «e all'art. 13» sono soppresse le seguenti «comma 1, lettera *a)*».

11. All'art. 23, comma 1, la frase: «Il coordinamento tra i Dipartimenti e tra i Servizi di cui all'art. 12, comma 4, lettera *a)* e *b)*, è assicurato da due coordinatori, scelti tra i rispettivi direttori» è sostituita dalla seguente: «Il coordinamento tra i Dipartimenti e tra i Servizi di cui all'art. 12, comma 4, lettera *a)* e *b)* è assicurato da uno o due coordinatori, scelti tra i direttori».

12. All'art. 25, comma 1, sono soppresse le parole «per un periodo complessivo non superiore alla durata del mandato dell'Autorità».

Art. 2.

Disposizioni transitorie

1. Fino all'entrata in vigore della nuova organizzazione degli uffici di secondo e terzo livello rimangono in vigore le disposizioni di cui all'art. 8, comma 4, e nell'ambito del Servizio giuridico sono costituiti l'Ufficio attività consultiva e l'Ufficio tutela e contenzioso.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 10 gennaio 2005

Il presidente: CHELI

05A00503

DELIBERAZIONE 10 gennaio 2005.

Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS. (Deliberazione n. 29/05/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione di Consiglio del 10 gennaio 2005;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Visto il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, di recepimento delle direttive 2002/19/CE (direttiva accesso), 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), 2002/21/CE (direttiva quadro), 2002/22/CE (direttiva servizio universale), recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 15 settembre 2003 e, in particolare, gli articoli 8, 10, 11, 12, 13, 17, 18 e 19;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116;

Vista la determinazione n. 1/04 del 27 maggio 2004, recante «Disposizioni organizzative relative all'attività istruttoria di cui alla delibera 118/04/CONS» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 giugno 2004, n. 132, e la successiva determinazione n. 2/04;

Vista la delibera n. 320/04/CONS del 29 settembre 2004, recante «Proroga dei termini dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 ottobre 2004 n. 241;

Vista la delibera n. 425/04/CONS del 9 dicembre 2004, recante «Sospensione dei termini del procedimento di cui alla delibera n. 118/04/CONS relativo all'analisi del mercato nazionale all'ingrosso per servizi internazionali di roaming per le reti telefoniche pubbliche mobili (mercato n. 17 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea)»;

Considerata la complessità delle procedure previste dal nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche e la necessità di disporre di un periodo ulteriore rispetto a quello stabilito dalle delibere nn. 118/04/CONS e 320/04/CONS, al fine di completare gli adempimenti inerenti ai procedimenti in corso;

Udita la relazione del presidente;

Delibera:

Art. 1.

Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori relativi alle analisi di mercato

1. Il termine di conclusione dei procedimenti istruttori di cui all'art. 1, comma 3, della delibera n. 118/04/CONS, è prorogato di centottanta giorni.

Art. 2.

Regime di pubblicità

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorità.

2. I procedimenti istruttori di cui alla delibera nn. 118/04/CONS si intendono prorogati dal giorno della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2005

Il presidente: CHELI

05A00502

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 31 dicembre 2004.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3386 del 10 dicembre 2004, recante: Conferma a commissario delegato per l'emergenza idrica, fino al 31 dicembre 2006, con la previsione di prosecuzione in regime ordinario. (Ordinanza n. 411).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della regione è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002 - articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 con la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al commissario governativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2004 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2004;

Atteso che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3386 del 10 dicembre 2004 il presidente della regione è stato confermato quale commissario delegato per l'emergenza idrica fino al 31 dicembre 2006 con la previsione di prosecuzione in regime ordinario delle attività avviate dal commissario stesso in regime straordinario, continuando ad avvalersi, se necessario, del personale della struttura commissariale;

Ritenuto al fine di garantire la prosecuzione delle attività in essere, di dover confermare la vigenza delle ordinanze commissariali relative alla struttura commissariale ed all'operatività della stessa;

Ordina:

Art. 1.

Per le motivazioni indicate in premessa, resta fermo quanto disposto nelle ordinanze commissariali n. 8 del 4 settembre 1995, n. 81 del 12 agosto 1997, n. 154 del 30 luglio 2004.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 31 dicembre 2004

Il commissario governativo: SORU

05A00359

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 274 del 22 novembre 2004)**, coordinato con la legge di conversione 21 gennaio 2005, n. 4** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 21)**, recante: «Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Ente Ordine Mauriziano di Torino

1. L'Ente Ordine Mauriziano di Torino, ente ospedaliero di seguito denominato «Ente», è costituito dai presìdi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro (IRCC) di Candiolo (Torino).

2. L'Ente continua a svolgere la propria attività secondo le vigenti disposizioni previste dallo statuto e dalla legge 5 novembre 1962, n. 1596, fino alla data di entrata in vigore della legge regionale con la quale la regione Piemonte ne disciplinerà, nel rispetto della previsione costituzionale, la natura giuridica e l'inserimento nell'ordinamento giuridico sanitario della regione.

Riferimenti normativi:

— La legge 5 novembre 1962, n. 1596, recante «Nuovo ordinamento dell'Ordine Mauriziano in attuazione della quattordicesima disposizione finale della Costituzione» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 novembre 1962, n. 303.

Art. 2.

Costituzione della Fondazione Ordine Mauriziano

1. È costituita la *Fondazione Ordine Mauriziano* con sede in Torino, di seguito denominata: «Fondazione».

2. Il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente, con esclusione dei presìdi ospedalieri *di cui all'articolo 1, comma 1,* è trasferito alla Fondazione di cui al comma 1*, sulla cui gestione vigila un comitato costituito da cinque membri di cui: uno nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con funzioni di presidente del comitato; uno nominato dal Ministro dell'interno; uno nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali; uno nominato dalla regione Piemonte; uno nominato dall'Ordinario diocesano di Torino. Gli eventuali oneri per il funzionamento di detto comitato sono a carico della gestione dell'Ente Ordine Mauriziano. Il comitato presenta una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri che provvede alla trasmissione alle competenti commissioni parlamentari.*

3. La Fondazione succede all'Ente nei rapporti attivi e passivi, ivi compresi quelli contenziosi, di cui lo stesso è titolare alla data di entrata in vigore del presente decreto, con esclusione dei rapporti di lavoro relativi al personale impegnato nelle attività sanitarie. La Fondazione succede, inoltre, nelle situazioni debitorie e creditorie a qualsiasi titolo maturate dall'Ente in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto. L'Ente prosegue nei contratti di somministrazione di beni e servizi connessi all'esercizio delle attività svolte nei presìdi *di cui all'articolo 1, comma 1*, fermo restando il trasferimento in capo alla Fondazione delle obbligazioni pecuniarie sorte dai suddetti contratti per le prestazioni e le forniture eseguite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. La Fondazione ha lo scopo di gestire il patrimonio e i beni trasferiti ai sensi del comma 2, nonché di operare per il risanamento del dissesto finanziario dell'Ente, calcolato alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche mediante la dismissione dei beni del patrimonio disponibile trasferito, nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 12, commi da 1 a 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, *di cui al* decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; inoltre ha lo scopo di conservare e valorizzare il patrimonio culturale di sua proprietà nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice stesso.

5. La Fondazione, mediante il conferimento in godimento dei beni indicati nella allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, partecipa all'atto costitutivo e approva lo statuto di altra istituenda fondazione, cui partecipano, altresì, il Ministero per i beni e le attività culturali, la regione Piemonte, nonché altri enti pubblici territoriali o altri soggetti pubblici e privati interessati, che avrà lo scopo di provvedere alla conservazione, alla manutenzione, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio culturale di pertinenza sabauda esistente nella regione Piemonte.

6. I terreni ricompresi nel perimetro del Parco naturale di Stupinigi, come individuato dalla legge della regione Piemonte 14 gennaio 1992, n. 1, sono sottoposti alla tutela prevista dall'articolo 45 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, *di cui al* decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

6-bis. Ai sensi dell'articolo 831 del codice civile, per l'Abbazia di Staffarda viene mantenuto l'uso sacro della stessa senza incompatibilità con la destinazione culturale del bene medesimo.

7. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per i beni e le attività culturali, è approvato lo statuto della Fondazione di cui al comma 1, *previo parere delle competenti commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dall'assegnazione.*

Riferimenti normativi:

— L'art. 12, commi da 1 a 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 2004, n. 45, S.O., è il seguente:

«Art. 12 *(Verifica dell'interesse culturale).* — 1. Le cose immobili e mobili indicate all'art. 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni del presente titolo fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.

2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione.

3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 è corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso all'Amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1.

4. Qualora nelle cose sottoposte a schedatura non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente titolo.

5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati è trasmessa ai competenti uffici affinché ne dispongano la sdemanializzazione, qualora, secondo le valutazioni dell'Amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.

6. Le cose di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice.

7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell'art. 13 ed il relativo provvedimento è trascritto nei modi previsti dall'art. 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente titolo.

8. Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico accessibile al Ministero e all'agenzia del demanio, per finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.».

— La legge della regione Piemonte 14 gennaio 1992, n. 1, recante «Istituzione del Parco naturale di Stupinigi», è pubblicata nel bollettino ufficiale della regione 22 gennaio 1992, n. 4.

— L'art. 45 del sopra citato Codice dei beni culturali e del paesaggio è il seguente:

«Art. 45 *(Prescrizioni di tutela indiretta).* — 1. Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.

2. Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e notificate ai sensi degli articoli 46 e 47, sono immediatamente precettive. Gli enti pubblici territoriali interessati recepiscono le prescrizioni medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.».

— L'art. 831 del codice civile recita:

«Art. 831 *(Beni degli enti ecclesiastici ed edifici di culto).* — I beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del presente codice in quanto non è diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano.

Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano.».

Art. 3.

Provvedimenti urgenti per il risanamento dell'Ordine Mauriziano

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per un periodo di ventiquattro mesi:

a) non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti della Fondazione per debiti dell'Ente, insoluti alla data predetta;

b) le procedure esecutive pendenti, per le quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'Ordine Mauriziano, ovvero la stessa opposizione, benché proposta, sia stata rigettata, sono dichiarate estinte dal giudice; gli importi dei relativi debiti sono inseriti nella massa passiva di cui alla lettera *e)*, a titolo di capitale, accessori e spese;

c) i pignoramenti eventualmente già eseguiti non hanno efficacia e non vincolano la Fondazione ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini della Fondazione e le finalità di legge;

d) i debiti insoluti alla data di entrata in vigore del presente decreto non producono interessi, né sono soggetti a rivalutazione monetaria;

e) il legale rappresentante della Fondazione assume le funzioni di commissario straordinario e provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge. A tale fine provvede all'accertamento della massa passiva risultante dai debiti insoluti per capitale, interessi e spese ed istituisce apposita gestione separata, nella quale confluiscono i debiti e i crediti maturati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nell'ambito di tale gestione separata è, altresì, formata la massa attiva con l'impiego anche del ricavato dall'alienazione dei cespiti appartenenti al patrimonio disponibile della Fondazione, delle sovvenzioni straordinarie e delle altre eventuali entrate

non vincolate per legge o per destinazione, per il pagamento anche parziale dei debiti, mediante periodici stati di ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni previsti dalla legge;

f) avverso il provvedimento del legale rappresentante della Fondazione che prevede l'esclusione, totale o parziale, di un credito dalla massa passiva, i creditori esclusi possono proporre ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla notifica, al Ministro dell'interno, che si pronuncerà entro sessanta giorni dal ricevimento decidendo allo stato degli atti;

g) il legale rappresentante della Fondazione è autorizzato a definire transattivamente, con propria determinazione, le pretese dei creditori, in misura non superiore al 70 per cento di ciascun debito complessivo, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria entro trenta giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione.

2. Nelle more dell'adozione dello statuto della Fondazione e dell'insediamento dei relativi organi ordinari, le attività previste dall'articolo 2 e le funzioni di cui al comma 1, lettere *e), f)* e *g)*, sono esercitate dal commissario straordinario dell'Ente, nominato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. *Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il commissario straordinario dell'Ente presenta al comitato di cui all'articolo 2, comma 2, una dettagliata relazione sulle attività svolte. Dopo l'approvazione dello statuto della Fondazione, la suddetta relazione deve essere presentata dagli organi statutari al Parlamento, con cadenza annuale.*

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

———

TABELLA *A*
(prevista dall'articolo 2, comma 5)

1) La Palazzina di caccia di Stupinigi, con le relative pertinenze mobiliari, ivi compresi la biblioteca di Stupinigi e gli archivi storici relativi a Stupinigi, il giardino retrostante ricompreso all'interno delle mura di cinta circolari, nonché le Esedre di Ponente e di Levante antistanti la Palazzina e il Padiglione denominato «Castelvecchio».

2) Il complesso monastico cistercense di S. Antonio di Ranverso, con il relativo complesso edilizio del Concentrico, le pertinenze mobiliari e gli ambiti territoriali circostanti per una fascia di cento metri a partire dal limite esterno del Concentrico.

3) Il complesso monastico cistercense *antoniano* dell'Abbazia di Staffarda, con il relativo complesso edilizio del Concentrico, le pertinenze mobiliari e gli ambiti territoriali circostanti per una fascia di cento metri a partire dal limite esterno del Concentrico.

05A00570

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 35356 del 22 dicembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla Consorzio Liguria, con sede in Brognato (La Spezia), unità di Modugno, per il periodo dal 3 maggio 2003 al 2 maggio 2004.

Con decreto n. 35357 del 22 dicembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla ARL Cooperativa portabagagli e manovalanza stazione Acireale, con sede in Acireale (Catania), unità di Catania e Messina, per il periodo dall'8 aprile 2004 al 7 aprile 2005.

Con decreto n. 35358 del 22 dicembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla ARL Cooperativa compartimentale siciliana fra portabagagli, con sede in Palermo, unità di Palermo, per il periodo dal 21 giugno 2004 al 20 giugno 2005.

Con decreto n. 35359 del 22 dicembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Texel, con sede in Bubbiamo (Milano), unità di Bubbiano, per il periodo dal 9 novembre 2004 al 7 aprile 2005.

Con decreto n. 35360 del 22 dicembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.c. a r.l. Cica service, con sede in Genova , unità di Alessandria, per il periodo dal 5 settembre 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 35361 del 22 dicembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.c. a r.l. Servizi riuniti, con sede in Bari, unità di Bari, per li periodo dal 1° maggio 2003 al 30 aprile 2004.

Con decreto n. 35361/1 del 22 dicembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter* in favore del personale dipendente dall'Istituto di vigilanza partenopea combattenti e reduci, con sede in Napoli, unità di Napoli, per il periodo dal 15 novembre 2004 al 14 febbraio 2005.

Con decreto n. 35276 del 13 dicembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Sicilmarmi, con sede in Alcamo (Trapani), unità di Custonaci (Trapani), per il periodo dal 2 maggio 1999 al 1º novembre 1999.

Con decreto n. 35278 del 13 dicembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. CTR Cooperativa trasportatori riuniti, con sede in Palermo, unità di Palermo e Catania, per il periodo dal 1º gennaio 2004 al 30 giugno 2004.

Con decreto n. 35279 del 13 dicembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. CTR Cooperativa trasportatori riuniti con sede in Palermo, unità di Palermo e Catania per il periodo dal 1º luglio 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 35282 del 13 dicembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Sbrocchi c/o Ferrovie regione Campania, con sede in Napoli, unità di Napoli, Salerno e Caserta, per il periodo dal 1º giugno 2004 al 31 maggio 2005.

Con decreto n. 35283 del 13 dicembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Sogar c/o Ferrovie dello Stato Reggio Calabria, con sede in Napoli, unità di Reggio Calabria, per il periodo dal 6 agosto 2004 al 5 agosto 2005.

Con decreto n. 35285 del 14 dicembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter* in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Merker in amministrazione straordinaria, con sede in Via Tiburtina, Tocco da Casauria (Pescara) unità di Tocco da Casauria, per il periodo dal 29 ottobre 2004 al 28 gennaio 2005.

Con decreto n. 35286 del 14 dicembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Lanificio Luigi Botto, con sede in Valle Mosso (Biella), unità di Valle Mosso, per il periodo dal 19 maggio 2004 al 18 maggio 2005.

Con decreto n. 35287 del 14 dicembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Industrie del Basento, con sede in Potenza, unità di Potenza, per il periodo dal 3 dicembre 2002 al 2 giugno 2003.

Con decreto n. 35289 del 14 dicembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. CO.EL.IN., con sede in Cicereale (Salerno), unità di Cicereale, per il periodo dal 5 agosto 2004 al 30 novembre 2004.

Con decreto n. 35290 del 14 dicembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.c. a r.l. Carrozzeria autodromo Modena, con sede in Modena, unità di Modena, per il periodo dal 29 giugno 2004 al 28 giugno 2005.

Con decreto n. 35291 del 14 dicembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla ARL COOP. Portabagagli alle stazioni di Roma, con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 1º gennaio 2004 al 14 febbraio 2004.

Con decreto n. 35292 del 14 dicembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. CE.I.A.S., con sede in Bari, unità di Reggio Calabria, per il periodo dal 12 luglio 2002 all'11 luglio 2003.

Con decreto n. 35293 del 14 dicembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Ferroser, con sede in Bari, unità di Reggio Calabria, per il periodo dal 12 luglio 2002 al 5 febbraio 2003.

Con decreto n. 35294 del 14 dicembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. SAES, con sede in Bari, unità di Reggio Calabria, per il periodo dal 12 luglio 2002 all'11 luglio 2003.

Con decreto n. 35295 del 14 dicembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Danesi RDB, con sede in Milano, unità di Lugagnano Val D'Arda (Piacenza), per il periodo dal 7 febbraio 2001 al 30 giugno 2001.

Con decreto n. 35301 del 15 dicembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. O.M.FE.SA., con sede in Trepuzzi (Lecce), unità di Trepuzzi (Lecce), per il periodo dal 30 giugno 2004 al 29 dicembre 2004.

Con decreto n. 35388 del 3 gennaio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà legge 19 dicembre 1984, n. 863, della «Consorzio Miles servizi integrati consorzio», con sede in Roma, unità di San Remo (Imperia), Ventimiglia (Imperia), per il periodo dal 2 agosto 2004 al 1º agosto 2005.

Con decreto n. 35389 del 3 gennaio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della «Fulgens S.r.l.», con sede in Cagliari, unità di Cagliari, Sassari, Iglesias (Cagliari), per il periodo dal 1º novembre 2004 al 31 ottobre 2005.

Con decreto n. 35390 del 3 gennaio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazioone salariale per contratto di solidarietà legge 19 dicembre 1984, n. 863, della «Sogaf S.r.l.», con sede in Napoli, unità di Cosenza, per il periodo dall'11 luglio 2004 al 10 luglio 2005.

Con decreto n. 35391 del 3 gennaio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà legge 19 dicembre 1984, n. 863, della «Soc. consortile gestione servizi ferroviari S.r.l.», con sede in Napoli, unità di Palermo, per il periodo dall'8 ottobre 2004 al 7 ottobre 2005.

Con decreto n. 35392 del 3 gennaio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà legge 19 dicembre 1984, n. 863, della «Servizi Riuniti S.r.l.», con sede in Bari, unità di Bari, per il periodo dal 15 giugno 2004 al 14 giugno 2005.

Con decreto n. 35393 del 3 gennaio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà legge 19 dicembre 1984, n. 863, della «Società cooperativa Ariete - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bari, unità di Napoli, per il periodo dal 1º novembre 2004 al 31 ottobre 2005.

Con decreto n. 35394 del 3 gennaio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria con prosecuzione e art. 7, comma 10-*ter,* legge n. 236/1993 della «Ferrania S.p.a.», con sede in Cairo Montenotte (Savona), unità di Cairo Montenotte (Savona), per il periodo dal 1º novembre 2004 al 5 luglio 2005.

Con decreto n. 35395 del 3 gennaio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà legge 19 dicembre 1984, n. 863, della «Sider Vasto S.p.a.», con sede in Vasto (Chieti), unità di Vasto (Chieti), per il periodo dal 4 agosto 2004 al 3 agosto 2005.

Con decreto n. 35396 del 3 gennaio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà legge 19 dicembre 1984, n. 863, della «Fontanelli S.r.l.», con sede in Castelfranco di Sotto (Pisa), unità di Castelfranco di Sotto (Pisa), per il periodo dal 22 novembre 2004 al 18 novembre 2005.

Con decreto n. 35397 del 3 gennaio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento art. 3, comma 1, legge n. 223/1991 della «CO.E.M. - Costruzioni elettromeccaniche (COEM) S.p.a.», con sede in Catania, unità di Catania, per il periodo dal 22 ottobre 2004 al 21 ottobre 2005.

Con decreto n. 35398 del 3 gennaio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento art. 3, comma 1, legge n. 223/1991 della «Selco Costruzioni S.r.l.», con sede in Scurelle (Trento), unità di Scurelle, per il periodo dal 23 luglio 2004 al 22 luglio 2005.

Con decreto n. 35399 del 3 gennaio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento art. 3, comma 1, legge n. 223/1991 della «S.I.C.M.E. - Soc. ind. costruz. mecc. ed elettr. S.p.a.», con sede in Torino, unità di Torino, per il periodo dal 9 novembre 2004 all'8 novembre 2005.

Con decreto n. 35400 del 3 gennaio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento art. 3, comma 1, legge n. 223/1991 della «Cepim S.r.l.», con sede in Casoria (Napoli), unità di Casoria (Napoli), per il periodo dal 12 novembre 2003 all'11 novembre 2004.

Con decreto n. 35374 del 28 dicembre 2004 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, della «On Line System S.r.l.», con sede in Ciampino (Roma), unità di Senago (Milano), per il periodo dal 16 ottobre 2004 al 15 aprile 2005.

Con decreto n. 35377 del 28 dicembre 2004 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale cessazione di attività della «American Standard Industriale S.r.l.», con sede in Milano, unità di Montalcino (Siena), per il periodo dal 1º settembre 2004 al 21 ottobre 2005.

Con decreto n. 35378 del 28 dicembre 2004 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, della «Favretto S.r.l.», con sede in Vicenza, unità di Vicenza, per il periodo dal 6 settembre 2004 al 5 settembre 2005.

Con decreto n. 35379 del 28 dicembre 2004 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, della «Aticarta S.p.a.», con sede in Milano, unità di Rovereto (Trento), Pompei (Napoli), per il periodo dal 1º ottobre 2004 al 17 ottobre 2005.

Con decreto n. 35380 del 28 dicembre 2004 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, della «Soluzioni EDP - Società in accomandita semplice», con sede in L'Aquila, unità di L'Aquila, per il periodo dall'8 ottobre 2004 al 17 ottobre 2005.

05A00271-272-294-295

Provvedimenti concernenti l'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 35362 del 28 dicembre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale cessazione di attività della «American Standard Industriale S.r.l.», con sede in Milano, unità di Montalcino (Siena), per il periodo dal 1º settembre 2004 al 21 ottobre 2005.

Con decreto n. 35363 del 28 dicembre 2004 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, della «Favretto S.r.l.», con sede in Vicenza, unità di Vicenza, per il periodo dal 6 settembre 2004 al 5 settembre 2005.

Con decreto n. 35364 del 28 dicembre 2004 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, della «Aticarta S.p.a.», con sede in Milano, unità di Rovereto (Trento), Pompei (Napoli), per il periodo dal 1º ottobre 2004 al 17 ottobre 2005.

Con decreto n. 35365 del 28 dicembre 2004 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, della «Soluzioni EDP - Società in accomandita semplice», con sede in L'Aquila, unità di L'Aquila, per il periodo dal 18 ottobre 2004 al 17 ottobre 2005.

Con decreto n. 35366 del 28 dicembre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta «S.r.l Soved», con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 12 luglio 2004 al 9 luglio 2005.

Con decreto n. 35367 del 28 dicembre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta «S.p.a. Forman», con sede in Legnaro (Padova), unità di Legnaro (Padova), per il periodo dal 19 luglio 2004 al 16 luglio 2005.

Con decreto n. 35368 del 28 dicembre 2004, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, della ditta «S.r.l. Manifattura del Crati», con sede in Castrovillari (Cosenza), unità di Castrovillari (Cosenza), per il periodo dal 10 ottobre 2004 al 9 aprile 2005.

Con decreto n. 35369 del 28 dicembre 2004, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, della ditta «S.p.a. Veta 86», con sede in Ortona (Chieti), unità di Ortona (Chieti), per il periodo dal 13 ottobre 2004 al 12 aprile 2005.

Con decreto n. 35370 del 28 dicembre 2004, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, della ditta «S.p.a. Nardi Italia», con sede in Abbiate Guazzone Tradate (Varese), unità di Abbiate Guazzone Tradate (Varese), per il periodo dal 1º luglio 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 35371 del 28 dicembre 2004, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, della ditta «S.a.s. Gino Pompeii S.a.s. di Valeriano Salvatore & C. in fallimento», con sede in Formia (Latina), unità di Formia (Latina), per il periodo dal 19 agosto 2004 al 18 febbraio 2005.

05A00297-293

Provvedimenti di approvazione programma e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 35372 del 28 dicembre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria, per crisi aziendale articoli 35 e 37, legge n. 416/1981 per il periodo dal 20 settembre 2004 al 30 giugno 2006 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 20 settembre 2004 al 30 dicembre 2004 della «Società editrice Il Tempo S.p.a.», con sede in Roma, unità di Roma.

Con decreto n. 35373 del 28 dicembre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria, per art. 35, comma 3, legge n. 416/1981 e n. 62/2001 per il periodo dal 1º ottobre 2004 al 30 settembre 2006 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1º ottobre 2004 al 31 marzo 2005 della «La provincia di Como Editoriale S.p.a.», con sede in Como, unità di Como.

05A00296

Provvedimenti concernenti la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto n. 35387 del 28 dicembre 2004 è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate:

area del comune di Caronia (Messina);

imprese impegnate nei lavori di realizzazione autostrada Messina-Palermo, Lotti 25/*bis* e 26, per il periodo dal 3 giugno 2003 al 2 settembre 2005.

05A00313

Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione

Con decreto n. 35375 del 28 dicembre 2004 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 27 mesi, a decorrere dal 3 giugno 2003, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Caronia (Messina);

imprese impegnate nei lavori di realizzazione autostrada Messina-Palermo, lotti 25/*bis* e 26.

05A00316

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501016/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)
Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.